




TRIBUNALE

UFFICIO
DEL PROMOTORE DI GIUSTIZIA



Tribunale dello Stato Città del Vaticano

Oggetto: richiesta di emissione di decreto di citazione - proc. 45/19 RGP ÷ 45/2020 RGP ÷

1. **Angelo BECCIU**, nato a Pattada (SS) il 2-6-1948 assistito dall'avv. Fabio Viglione e dall'avv. Maria Concetta Marzo, entrambi del Foro di Roma;
2. **Mauro CARLINO**, nato a Lecce il 26-3-1976, assistito dall'avv. Salvino Mondello e dall'avv. Agnese Camilli Carissimi, entrambi del Foro di Roma;
3. **Enrico CRASSO**, nato a Roma il 24-7-1948, assistito dall'avv. Luigi Panella, del Foro di Roma;
4. **Cecilia MAROGNA**, nata a Cagliari il 22-2-1981, assistita dall'avv. Fiorino Ruggio del Foro di Lecce e dall'avv. Giuseppe Di Sera del Foro di Milano;
5. **Raffaele MINCIONE**, nato a Pomezia (RM) il 10-1-1965, assistito dagli avv.ti Andrea Zappalà, Gian Domenico Caiazza, Ester Molinaro, Claudio Urcioli, tutti del Foro di Roma,
6. **Nicola SQUILLACE**, nato a Crotone il 6-8-1964, assistito dall'avv. Domenico Aiello, del Foro di Milano, e dall'avv. Roberto Palombi, del Foro di Roma;
7. **Fabrizio TIRABASSI**, nato a Roma 15-8-1965, assistito dagli avv. Cataldo Intriери, del Foro di Roma, e dall'avv. Massimo Bassi, del Foro di Milano.
8. **LOGSIC HUMANITARNE DEJAVNOSTI, D.O.O.**, con sede in Dunajska Cesta 51, 1000 Ljubljana (Slovenia), BvD ID SI8338990, assistita dall'avv. Fiorino Ruggio del Foro di Lecce e dall'avv. Giuseppe Di Sera del Foro di Milano;
9. **PRESTIGE FAMILY OFFICE SA**, con sede in Lugano alla Via Antonio Fogazzaro n.3, assistita dall'avv. Luigi Panella del Foro di Roma;
10. **SOGENEL CAPITAL INVESTMENT**, con sede in Lugano alla Via Antonio Fogazzaro 315, assistita dall'avv. Luigi Panella del Foro di Roma;

Riferenza



11. **HP FINANCE**, con sede in Miami, 1395, Brickell Ave, 14° Floor., assistita dall'avv. Luigi Panella del Foro di Roma.

R. Panella A/d

Capi di imputazione

→Raffaele MINCIONE

a- **(1) Violazione degli artt. 413, co. 1, n. 2 (truffa) e 416-ter c.p. (come aggiunto dall'art. 10 della legge 30-12-2010, n. CXXVII e, poi, sostituito dall'art. 10 della legge 24-4-2012, n. CLXVI):**

perché con artifici o raggiri atti a ingannare o a sorprendere la buona fede della Segreteria di Stato, dopo che il 24-6-2014 tramite ATHENA CAPITAL SARL (successivamente denominata: WRM CAPITAL ASSET MANAGEMENT SARL), gestore del fondo ATHENA CAPITAL GLOBAL OPPORTUNITIES FUND, aveva proposto alla Segreteria di Stato la sottoscrizione per 100 milioni di USD delle azioni del fondo ATHENA CAPITAL REAL ESTATE & SPECIAL SITUATIONS FUND 1 (REES1):


a) prima che il 9-7-2014 la medesima Segreteria di Stato approvasse tale proposta, il 25-6-2014 TIME AND LIFE SA cedeva tutte le n. 37.264,73 proprie quote di ATHENA CAPITAL REAL ESTATE & SPECIAL SITUATIONS FUND 1 (REES1) a THE CAPITAL INVESTMENT TRUST - sempre riferibile allo stesso Raffaele MINCIONE - ad un valore corrispondente complessivo di Euro 64.435.935,30 e a un prezzo unitario di Euro 1.729,14, basato sul *Net Asset Value - NAV* al 31-12-2013, diventando così il beneficiario economico di ATHENA CAPITAL REAL ESTATE & SPECIAL SITUATIONS FUND 1 (REES1) per conto di Raffaele MINCIONE;

b) in concomitanza alla sottoscrizione da parte di ATHENA CAPITAL GLOBAL OPPORTUNITIES FUND delle azioni di ATHENA CAPITAL REAL ESTATE & SPECIAL FUND 1 (REES1), avvenuta il 31-7-2014:

b1) nella riunione del 23-7-2014 il *board* di 60SA LTD attribuiva all'*asset* posseduto (un immobile di Londra alla Draycott Avenue incrocio Ixworth Place, conosciuto anche come 60 Sloane Avenue: d'ora in poi citato anche come il "*Palazzo di Londra*" o l'*"immobile di Londra"*) il valore, del tutto ingiustificato, di 230 mln/GBP a fronte di una valutazione di poco precedente pari a 129 mln/GBP;

b2) nel luglio 2014 venivano emesse n. 79.222,72 azioni di classe B2 per 66 mln/GBP corrispondente ad un valore unitario di Euro 1.000,00 prendendo quale valore di riferimento dell'immobile il valore di 230 mln/GBP;

b3) ATHENA CAPITAL REAL ESTATE & SPECIAL FUND 1 (REES1), in violazione del Regolamento del Fondo - e sottraendo in tal modo, risorse finanziarie al progetto di ampliamento dell'immobile che, rappresentato nella proposta del 24-6-2014 alla Segreteria di Stato, aveva costituito una delle motivazioni che avevano indotto quest'ultima ad accettarla in data 31-7-2014 - rimborsava a Raffaele MINCIONE, per il tramite del THE CAPITAL INVESTMENT TRUST, n. 30.700 azioni di categoria B per un valore nominale di 30,7 mln/Euro, più riserve per 48,2 mln/Euro, per un ammontare complessivo di 78,9 mln/Euro, corrispondente ad un NAV di Euro



2.568,44; in tal modo, il predetto procurava a sé un ingiusto profitto con danno per la Segreteria di Stato per un importo complessivo di 78,9 mln/Euro.

Con le aggravanti dell'essere stati i fatti commessi a danno di un'Amministrazione pubblica e essere relativi a contributi e finanziamenti concessi ed elargiti dallo Stato.

Nello Stato della Città del Vaticano, in Lussemburgo, Jersey ed altrove, dal 24-6-2014 al 31-7-2014.

- ~~Angelo BECCIU~~
- Raffaele MINCIONE
- ~~Enrico CRASSO~~
- Fabrizio TIRABASSI

b-(1) Violazione degli artt. 63, 64, 79 e 168 c.p. (peculato) come modificato dall'art. 13 l. 11-7-2013, n. IX:

perché con più atti esecutivi della medesima risoluzione ed in concorso tra loro nella qualità di Funzionario dell'Ufficio amministrativo della Segreteria di Stato, Fabrizio TIRABASSI, *General Partner* di WRM CAPITAL SA gestore del fondo di cui *infra*, Raffaele MINCIONE, e con S.E.R. Angelo BECCIU, Sostituto della Segreteria di Stato, ed Enrico CRASSO, consulente della Segreteria di Stato per la gestione del patrimonio, nei confronti dei quali si procede separatamente, pubblici ufficiali il TIRABASSI ed il BECCIU, agendo in palese conflitto di interessi, si appropriavano, convertendola a proprio profitto, e, comunque, consentivano che altri se ne appropriassero, di parte delle liquidità versate dalla Segreteria di Stato nel fondo ATHENA CAPITAL GLOBAL OPPORTUNITIES FUND, gestito da ATHENA CAPITAL FUND SICAV-FIS facente capo a Raffaele MINCIONE, per un ammontare complessivo (alla data del 28-2-2014) di 200.500.000,00 dollari USA.

Tale liquidità era stata ottenuta ricorrendo ad una complessa architettura finanziaria (c.d. *credit lombard*), consistita nella concessione di linee di credito da parte di CREDIT SUISSE e Banca della Svizzera Italiana a fronte della costituzione in pegno di valori patrimoniali per un importo non inferiore a 454 milioni di Euro posseduti dalla Segreteria di Stato medesima e derivanti, in gran parte, dalle donazioni dell'Obolo di San Pietro.

In particolare, TIRABASSI e BECCIU, nelle rispettive qualità, davano disposizioni affinché il citato fondo ATHENA effettuasse, tra il 2014 ed il 2018, le seguenti operazioni:

- a) depositi in conti correnti bancari presso DEUTSCHE BANK per circa 38 milioni USD;
- b) acquisizione di azioni della società STROSO, con sede in Jersey e detentrica di un immobile in Londra, Kensal Road, per circa 13 milioni USD;
- c) sottoscrizione di un Bond emesso da TIME AND LIFE SA (società facente capo a MINCIONE) per 16 milioni USD;
- d) erogazione di finanziamento a CESSINA LTD per 20 milioni USD (società a cui fa capo un'altra iniziativa immobiliare di Raffaele MINCIONE in Londra, Kensal Road);
- e) acquisizione del 30% di ALEX SRL, società titolare (per il tramite di OWL SPA di cui detiene il 58,2%), di una quota del 14% in TAS SPA (società italiana del settore

tecnologico quotata in borsa) a sua volta oggetto di una ristrutturazione finanziaria a cui ha partecipato anche ALEX SRL;
f) acquisizione di n. 26 quote del fondo immobiliare TIZIANO SAN NICOLA della SORGENTE SGR;

g) acquisizione di azioni BANCA CARIGE;

h) acquisizione di azioni della BANCA POPOLARE DI MILANO;

i) acquisizione di azioni della RETELIT;

l) sottoscrizione di 5 milioni di Euro nelle obbligazioni cat. A1 emesse dalla società italiana SIERRA ONE SPV SRL che in data 23-5-2018 aveva acquistato crediti vantati dall'OSPEDALE FATEBENEFRAPELLI nei confronti della ASL Roma 1 e che si era impegnata a riconoscere alla SUNSET ENTERPRISE LTD, società facente capo a Gianluigi TORZI, la somma di 4 mln/€ a titolo di commissione a fronte del valore della complessiva operazione di cartolarizzazione pari a 16 mln/€.

Con le aggravanti di aver eccitato e rafforzato, in ragione della posizione e del ruolo ricoperto nella Segreteria di Stato, i concorrenti nella risoluzione a commettere il reato e comunque, per aver promesso assistenza ed aiuto da prestarsi dopo il reato; di aver dato loro istruzioni e messo a disposizione mezzi per eseguirlo e di averne facilitato l'esecuzione, prestando assistenza ed aiuto prima e durante il fatto.

Nello Stato della Città del Vaticano, in Lussemburgo, Jersey ed altrove, dal 20-6-2014 al 3-12-2018.

→Angelo BECCIU

→Enrico CRASSO

→Raffaele MINCIONE

→Fabrizio TIRABASSI

c-(1)Violazione degli artt. 63, 64 e 175 c.p. (abuso d'ufficio) come modificato dall'art. 19 l. 11-7-2013 n. IX:

perché con più atti esecutivi della medesima risoluzione ed in concorso tra loro nella qualità di Funzionario dell'Ufficio amministrativo della Segreteria di Stato, Fabrizio TIRABASSI, *General Partner* di WRM CAPITAL SA gestore del fondo di cui *infra*, Raffaele MINCIONE, e con S.E.R. Angelo BECCIU, Sostituto della Segreteria di Stato, ed Enrico CRASSO, consulente della Segreteria di Stato per la gestione del patrimonio, nei confronti dei quali si procede separatamente, pubblici ufficiali il TIRABASSI ed il BECCIU, in violazione dell'art. 172 della Costituzione Apostolica *Pastor Bonus* che riserva all'APSA l'amministrazione dei beni di proprietà della Santa Sede ed i fondi necessari all'adempimento delle funzioni della Curia Romana e, dunque, con abuso della loro qualità e poteri, approvavano l'investimento, attraverso l'operazione meglio descritta *sub b)*, per 100 milioni di USD nel fondo ATHENA REAL ESTATE & SPECIAL SITUATIONS FUND 1 (REES1), senza alcuna preventiva verifica del contraente e senza alcuna previa attività istruttoria. Ciò a dispetto delle informazioni all'epoca disponibili che avrebbero dovuto indurre a dubitare della affidabilità di R. MINCIONE, oggetto nel giugno 2013 di articoli di stampa e di un'informativa della Gendarmeria vaticana a firma del Dott. ALESSANDRINI del 20-6-2013 dai quali emergevano elementi reputazionali negativi. Le predette attività sono state poste in

Raffaele 

essere al fine di far ottenere a R. MINCIONE un indebito vantaggio per sé o per altri e comunque arrecando un danno ingiusto alla Segreteria di Stato.

Con le aggravanti di aver eccitato e rafforzato, in ragione della posizione e del ruolo ricoperto nella Segreteria di Stato, i concorrenti nella risoluzione a commettere il reato e comunque, per aver promesso assistenza ed aiuto da prestarsi dopo il reato; di aver dato loro istruzioni e messo a disposizione mezzi per eseguirlo e di averne facilitato l'esecuzione, prestando assistenza ed aiuto prima e durante il fatto.

Nello Stato della Città del Vaticano in data 9-7-2014.

- Angelo BECCIU
- Enrico CRASSO
- Raffaele MINCIONE
- Fabrizio TIRABASSI

d-(1) Violazione degli artt. 63, 64, 79 e 168 c.p. (peculato) come modificato dall'art. 13 l. 11- 7-2013, n. IX:


perché con più atti esecutivi della medesima risoluzione ed in concorso tra loro nella qualità di Funzionario dell'Ufficio amministrativo della Segreteria di Stato, Fabrizio TIRABASSI, consulente della Segreteria di Stato, Enrico CRASSO, *General Partner* del fondo di cui *infra* gestito da WRM CAPITAL ASSET MANAGEMENT SA Raffaele MINCIONE, e con S.E.R Angelo BECCIU, Sostituto della Segreteria di Stato e, dunque, il TIRABASSI ed il BECCIU, pubblici ufficiali:

a) disponevano che somme vincolate a finalità di carità venissero impiegate per attività altamente speculative e, comunque, contrarie a quelle per le quali esse erano state raccolte presso i fedeli;

b) consentivano e rendevano possibile l'acquisto di un bene (il Palazzo di Londra) a condizioni inique e gravemente dannose per la Segreteria di Stato a beneficio della parte alienante, tenuto conto dell'effettivo valore di mercato del bene e della ingiustificata plusvalenza procurata alla medesima parte alienante riconducibile a R. MINCIONE.

Ciò avveniva, dapprima, attraverso la sottoscrizione ad opera della Segreteria di Stato, a partire dal 2013, di quote del fondo ATHENA CAPITAL GLOBAL OPPORTUNITIES FUND gestito da ATHENA CAPITAL FUND SICAV-FIS per un ammontare complessivo (alla data del 28-2-2014) di 200.500.000,00 USD, rinveniente da un'operazione finanziaria, *sub specie* di c.d. *credit lombard*, in forza della quale la Segreteria di Stato si è procurata la necessaria liquidità tramite l'acquisizione di linee di credito da parte di CREDIT SUISSE e Banca della Svizzera Italiana a fronte della costituzione in pegno di valori patrimoniali per un importo non inferiore a 454 milioni di Euro derivanti dalle donazioni dell'Obolo di San Pietro. Successivamente, attraverso le disposizioni, impartite dai predetti BECCIU e TIRABASSI, affinché il citato fondo partecipasse, in misura pari al 45%, al fondo ATHENA REAL ESTATE & SPECIAL SITUATIONS FUND 1 (REES1), titolare della partecipazione all'intero capitale delle società proprietarie del Palazzo di Londra.

Con le aggravanti di aver eccitato e rafforzato, in ragione della posizione e del ruolo ricoperto nella Segreteria di Stato, i concorrenti nella risoluzione a commettere il reato e comunque, per aver promesso assistenza ed aiuto da prestarsi dopo il reato; di aver



dato loro istruzioni e messo a disposizione mezzi per eseguirlo e di averne facilitato l'esecuzione, prestando assistenza ed aiuto prima e durante il fatto.

Nello Stato della Città del Vaticano ed altrove dal 20-6-2014 fino al 3-12-2018.

→Raffaele MINCIONE

e-(1) Violazione degli artt. 63, 64 e 417, 419 c.p. (appropriazione indebita):

perché abusando del ruolo di *General Partner* del fondo ATHENA CAPITAL GLOBAL OPPORTUNITIES FUND, gestito da ATHENA CAPITAL FUND SICAV – FIS, svolto tramite WRM CAPITAL ASSET MANAGEMENT SA, società allo stesso riferibile, si appropriava, convertendola in profitto proprio e, comunque, consentiva che altri se ne appropriassero, di parte delle somme rinvenienti dai finanziamenti contratti da 60 SA LTD con scadenza 20-4-2020. Finanziamenti, questi, garantiti con ipoteca iscritta sul Palazzo di Londra, posseduto dalla stessa 60 SA LTD, ed erogati a quest'ultima da CHEYNE REAL ESTATE CREDIT (CRECH) IV LOANS SARL 2 e CHEYNE REAL ESTATE CREDIT (CRECH) V – OPPORTUNISTIC SARL 1 per un importo complessivo di 128 milioni di GBP, utilizzato per estinguere un debito contratto in data 16-2-2016 dalla stessa 60 SA LTD verso PARLEX 6 US FINCO LLC (per 80 mln di GBP) e verso EURASIA ALTERNATIVE INVESTMENTS FUND 1 (per 31 milioni di GBP), veicolo, quest'ultimo, facente capo a R. MINCIONE.

Con le aggravanti di aver eccitato e rafforzato, in ragione del ruolo nella Segreteria di Stato dei pubblici ufficiali con i quali concorre, la risoluzione a commettere il reato e comunque, di aver promesso assistenza ed aiuto da prestarsi dopo il reato, di aver dato istruzioni e somministrato mezzi per eseguirlo e di averne facilitato l'esecuzione, prestando assistenza od aiuto prima o durante il fatto.

In Lussemburgo, Jersey e nello Stato della Città del Vaticano in data 20-4-2018.

→Enrico CRASSO


→Raffaele MINCIONE

→Fabrizio TIRABASSI

→Gianluigi TORZI

f-(1) Violazione degli art. 63, 64, 79 e 168 419 c.p. (peculato) come modificato dall'art. 15 l. 11-7-2013, n. IX:

perché con più atti esecutivi della medesima risoluzione ed in concorso tra loro nelle qualità di Funzionario dell'Ufficio amministrativo e dunque pubblico ufficiale, Fabrizio TIRABASSI, *General Partner* del fondo di cui *infra* gestito da WRM CAPITAL ASSET MANAGEMENT SA Raffaele MINCIONE, e con Enrico CRASSO, consulente della Segreteria di Stato, Gianluigi TORZI, soggetto economico di riferimento della GUTT SA, nei confronti dei quali si procede separatamente, a seguito della decisione della Segreteria di Stato di liquidare l'investimento del fondo ATHENA CAPITAL GLOBAL OPPORTUNITIES FUND, concludevano con GUTT SA (società di diritto lussemburghese facente capo a Gianluigi TORZI) e con ATHENA REAL ESTATE & SPECIAL SITUATIONS FUND 1 (REES1) il contratto di trasferimento di partecipazioni societarie (*Share Purchase Agreement*) del 22-11-



Raffaele Mincione

2018, senza alcuna preventiva istruttoria sulla fattibilità giuridica e sulla convenienza economica dell'operazione. Tale contratto prevedeva la corresponsione ad ATHENA CAPITAL FUND SICAV-FIS della somma di 40 mln/GBP (poi effettivamente versata il 29-11-2018) a fronte dell'acquisto del controllo delle società proprietarie del Palazzo di Londra. Somma che, tenuto conto dell'ammontare complessivo dell'investimento nel fondo ATHENA CAPITAL GLOBAL OPPORTUNITIES FUND (200.500.000,00 USD) e dell'importo del mutuo gravante sull'immobile di Londra (pari a 128 milioni di GBP), ha determinato un esborso complessivo, per la Segreteria di Stato, di oltre 350 milioni di Euro, per conseguire la piena proprietà di un bene di valore notevolmente inferiore, il quale era stato acquisito dal precedente proprietario (la società TIME AND LIFE SA controllata da R. MINCIONE), in data 18-12-2012, al prezzo di appena 129 milioni di GBP.

Con le aggravanti di aver eccitato e rafforzato, in ragione della posizione e del ruolo ricoperto nella Segreteria di Stato, i concorrenti nella risoluzione a commettere il reato e comunque, per aver promesso assistenza ed aiuto da prestarsi dopo il reato; di aver dato loro istruzioni e messo a disposizione mezzi per eseguirlo e di averne facilitato l'esecuzione, prestando assistenza ed aiuto prima e durante il fatto.

Nello Stato della Città del Vaticano ed altrove tra il 22-11-2018 ed il 29-11-2018.

→Raffaele MINCIONE

g-(1) Violazione degli art. 63, 64, 79 e 421-bis c.p. (autoriciclaggio):

perché con più atti esecutivi della medesima risoluzione, in qualità di autore e comunque concorrente nel reato presupposto di cui al capo a) ed in concorso con altre persone in corso di identificazione, occultava o dissimulava la reale origine e natura della somma di 78,9 mln/euro conseguita attraverso il reato di cui al capo a), destinandola - a seguito dell'avvio nel settembre 2012 del processo di liquidazione dei fondi ATHENA FUND e ATHENA SPECIAL SITUATIONS FUND di THE FOUR ELEMENTS PCC con sede in Mauritius, nei quali ENASARCO aveva investito 185,8 mln/euro - ad estinguere gli impegni economici assunti.


Tale condotta veniva posta in essere attraverso i seguenti atti:

a) la cessione, il 17-12-2012 della partecipazione in RESS1 al fondo EURASIA 1, nel quale aveva investito CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI;

b) la stipula, in data 20-12-2012, tra il fondo ATHENA CAPITAL SPECIAL SITUATIONS FUND 1 SSF1 ed ENASARCO di un contratto denominato "EUR 113,800,000 CREDIT FACILITY AND RESTRUCTURING DEED", che prevedeva, tra l'altro, il riacquisto da parte del fondo stesso, al prezzo di sottoscrizione di 25 mln/euro, delle partecipazioni detenute da TIME AND LIFE SA in RESS1, titolare dell'intero capitale di 60 SA-2 LTD, veicolo proprietario del Palazzo di Londra;

c) la vendita, nel mese di gennaio 2013, da parte di TIME AND LIFE SA a ATHENA CAPITAL SPECIAL SITUATIONS FUND 1 SSF1 delle partecipazioni in RESS1 per un valore di 25 mln/euro;

d) il riacquisto, nel successivo mese di settembre 2013, ad opera di TIME AND LIFE SA, al medesimo valore, delle anzidette partecipazioni in RESS1, in esercizio del diritto



di opzione previsto dal menzionato contratto denominato “EUR 113,800,000 CREDIT FACILITY AND RESTRUCTURING DEED”;

e) il rimborso del controvalore delle partecipazioni in RESS1, versato il 25-1-2014 da SSF1 ad ATHENA FUND per un ammontare di 38 mln/euro, calcolato deducendo dal valore nominale delle azioni rimborsate l'importo delle perdite nel frattempo maturate;

f) il rimborso, dopo la cessione delle stesse al fondo ATHENA CAPITAL GLOBAL OPPORTUNITIES FUND a seguito dell'operazione di cui al capo b) che precede, commessa ai danni della Segreteria di Stato, a CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI da parte del Fondo EURASIA 1 dell'investimento nelle partecipazioni di RESS1 per un ammontare di 21,2 mln/euro.

Nello Stato della Città del Vaticano ed altrove tra il settembre 2012 ed il mese di settembre 2014.

→Raffaele MINCIONE

h-(1) Violazione degli art. 63, 64, 79 e 421-bis c.p. (autoriciclaggio):


perché con più atti esecutivi della medesima risoluzione, in qualità di autore e comunque concorrente nel reato presupposto di cui al capo b) ed in concorso con altre persone in corso di identificazione, occultava o dissimulava la reale origine e natura della somma conseguita attraverso il reato di cui al capo b) che precede, destinando 18,6 mln/euro derivante dall'investimento della Segreteria di Stato in ATHENA CAPITAL GLOBAL OPPORTUNITIES FUND per l'acquisto, avvenuto a dicembre 2017, del 30% della ALEX SRL società nel cui CDA erano presenti, tra gli altri, Carlo Felice MAGGI, ex direttore generale di ENASARCO, e dallo stesso MINCIONE rilevata poco tempo prima a 3 mln/euro e suddividendo parte della plusvalenza realizzata dalla compravendita delle quote della ALEX SRL con la SITREBI RE SRL altro soggetto giuridico riconducibile a Carlo Felice MAGGI.

Nello Stato della Città del Vaticano ed altrove tra il dicembre 2017 ed il 31-12-2020.

→Raffaele MINCIONE

i-(1) Violazione degli art. 63, 64, 79 e 421-bis c.p. (autoriciclaggio):

perché con più atti esecutivi della medesima risoluzione, in qualità di autore e comunque concorrente nel reato presupposto di cui al capo b) ed in concorso con altre persone in corso di identificazione, occultava o dissimulava la reale origine e natura della somma conseguita attraverso il reato di cui al capo b) che precede, destinando 9,1 mln/euro derivanti dall'investimento della Segreteria di Stato in ATHENA CAPITAL GLOBAL OPPORTUNITIES FUND alla TIME AND LIFE SA, società facente capo a Raffaele MINCIONE, a fronte della cessione delle quote del fondo TIZIANO SAN NICOLA emesse da SORGENTE SGR e dopo che: a) nel 2014 le quote del fondo erano state acquistate per 11,7 mln/euro da ATHENA CAPITAL BALANCED FUND 1 per conto dell'investitore BANCA POPOLARE DI VICENZA; b) nel 2016, il fondo era stato rimborsato alla BANCA POPOLARE DI VICENZA e le quote trasferite, a seguito di svalutazione delle stesse a 9,8 mln/euro, ad ATHENA CAPITAL BALANCED



9

FUND 2 BF2 facente capo integralmente a TIME AND LIFE SA; c) a fine 2016 le quote venivano rivalutate a 8,8 mln/euro (con un beneficio economico dell'investitore TIME AND LIFE SA pari a 6,9 mln/euro).

Nello Stato della Città del Vaticano ed altrove nel 2017.

→Raffaele MINCIONE

j-(1) Violazione degli art. 63, 64, 79 e 421-bis c.p. (autoriciclaggio):

perché con più atti esecutivi della medesima risoluzione, in qualità di autore e comunque concorrente nel reato presupposto di cui al capo f) ed in concorso con altre persone in corso di identificazione, tra cui Gianluigi TORZI, occultava o dissimulava la reale origine e natura della somma di 40 mln/GBP, versata sui conti della ATHENA CAPITAL REAL ESTATE AND SPECIAL SITUATIONS FUND 1 (soggetto a lui facente capo) per il rimborso del prestito ricevuto dal TORZI per effettuare la scalata alla banca CARIGE, e, comunque, deteneva e utilizzava i beni e le altre risorse economiche medesime, sapendo, al momento della loro ricezione, che provenivano - per averlo egli stesso commesso - dal reato di peculato di cui al capo che precede.

Nello Stato della Città del Vaticano ed altrove dal 29-11-2018.

→Enrico CRASSO

→Fabrizio TIRABASSI


k-(2) Violazione degli artt. 63, 64, 79, 171 e 172, c.p. (corruzione) come sostituiti dagli artt. 14 e 15 della legge 11 luglio 2013, n. IX:

perché, nella qualità di Funzionario dell'Ufficio amministrativo, e, dunque, pubblico ufficiale, con più atti esecutivi della medesima risoluzione ed in concorso con Enrico CRASSO, Consulente della Segreteria di Stato, nei confronti del quale si procede separatamente, sollecitava, direttamente o indirettamente, o comunque accettava l'offerta o la promessa, da Andrea NEGRI (CEO di CREDIT SUISSE LONDON INVESTMENT BANKING), da R. MINCIONE e da altri allo stato non identificati, di un indebito vantaggio - anche sotto forma di commissioni, provvigioni e *fee* - per sé e per altri, per compiere o per aver compiuto atti posti in essere per conto della Segreteria di Stato.

Con le aggravanti di aver eccitato e rafforzato, in ragione della posizione e del ruolo ricoperto nella Segreteria di Stato, i concorrenti nella risoluzione a commettere il reato e comunque, per aver promesso assistenza ed aiuto da prestarsi dopo il reato; di aver dato loro istruzioni e messo a disposizione mezzi per eseguirlo e di averne facilitato l'esecuzione, prestando assistenza ed aiuto prima e durante il fatto.

Nello Stato della Città del Vaticano, Svizzera ed altrove, dal 9-7-2014 all'attualità.

→Fabrizio TIRABASSI



m-(2) Violazione degli artt. 79, 171 e 172, c.p. (corruzione) come sostituiti dagli artt. 14 e 15 della legge 11 luglio 2013, n. IX:

perché con più atti esecutivi della medesima risoluzione, in qualità di Funzionario dell'Ufficio amministrativo della Segreteria di Stato e, dunque, pubblico ufficiale ed in concorso con altre persone in corso di identificazione, sollecitava, direttamente o indirettamente, o comunque accettava l'offerta o la promessa di Enrico CRASSO, Consulente della Segreteria di Stato, di vantaggi indebiti di varia natura (denaro ed oggetti di valore, viaggi e soggiorni), per compiere o per aver compiuto, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del loro ufficio e per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio.

Nello Stato della Città del Vaticano, Svizzera ed altrove, dal 9-7-2014 all'attualità.

→ Enrico CRASSO

→ Fabrizio TIRABASSI

n-(2) Violazione degli artt. 63, 64, 79, 171 e 172, c.p. (corruzione) come sostituiti dagli artt. 14 e 15 della legge 11 luglio 2013, n. IX:

perché con più atti esecutivi della medesima risoluzione ed in concorso tra loro, nella qualità di Consulente della Segreteria di Stato, Enrico CRASSO, e Funzionario dell'Ufficio amministrativo, Fabrizio TIRABASSI, e, dunque, pubblici ufficiali, in concorso tra loro, sollecitavano, direttamente o indirettamente, Gianluigi TORZI a corrispondergli vantaggi indebiti per compiere, per aver compiuto nonché per omettere, o per aver omesso o ritardato un atto dell'ufficio e per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri dell'ufficio e segnatamente per attribuire al predetto TORZI la gestione dell'immobile di Londra entrato nella disponibilità della Segreteria di Stato.


Nello Stato della Città del Vaticano, in Gran Bretagna ed altrove, dal 20-11-2018 all'attualità.

→ Fabrizio TIRABASSI

o-(2) Violazione degli artt. 79, 171, 172 e 176, c.p. (corruzione) come sostituiti dagli artt. 14 e 15 della legge 11 luglio 2013, n. IX:

perché con più atti esecutivi della medesima risoluzione, in qualità di Funzionario dell'Ufficio amministrativo della Segreteria di Stato e, dunque, pubblico ufficiale ed in concorso con altre persone in corso di identificazione, prendeva interesse privato negli atti del proprio ufficio e comunque sollecitava, direttamente o indirettamente, ed accettava l'offerta o la promessa del riconoscimento di una *management fee* quale compenso per la collocazione delle quote del HEARTH ETHICAL FUND costituito da Giancarlo FRAGOMENO attraverso la VALORI ASSET MANAGEMENT SA e nel quale fondo la Segreteria di Stato ha sottoscritto un investimento di 20 mln/Euro, ricavandone 5mln/Euro.

Nello Stato della Città del Vaticano ed altrove, dal 25-6-2018 fino all'attualità.



→Fabrizio TIRABASSI

p-(2) Violazione degli artt. 79, 171, 172 e 176, c.p. (corruzione) come sostituiti dagli artt. 14 e 15 della legge 11 luglio 2013, n. IX:

perché con più atti esecutivi della medesima risoluzione, in qualità di Funzionario dell'Ufficio amministrativo della Segreteria di Stato e, dunque, pubblico ufficiale ed in concorso con altre persone in corso di identificazione, prendeva interesse privato negli atti del proprio ufficio e comunque sollecitava, direttamente o indirettamente, ed accettava l'offerta o la promessa del riconoscimento di una *provvigione* in misura pari allo 0,50% in ragione del volume degli apporti cumulati su base annua, quale compenso per la segnalazione di *nuovi clienti* alla UBS.

Nello Stato della Città del Vaticano ed altrove, dal 25-3-2004.

→Gianluigi TORZI

→Fabrizio TIRABASSI

→Enrico CRASSO

→Nicola SQUILLACE

q-(3) Violazione degli artt. 63, 64, 79 e 413, comma 2, n. 2) c.p. (truffa):

perché con più atti esecutivi della medesima risoluzione, in concorso tra loro, nella qualità di Consulente della Segreteria di Stato, Enrico CRASSO, Funzionario dell'Ufficio amministrativo Fabrizio TIRABASSI, avvocato del Foro di Milano, Nicola SQUILLACE, avendo la Segreteria di Stato deciso di uscire dal fondo ATHENA CAPITAL GLOBAL OPPORTUNITIES FUND, gestito da ATHENA CAPITAL FUND SICAV-FIS facente capo a Raffaele MINCIONE, in data 22-11-2018 facevano concludere alla Segreteria di Stato, nella persona di Mons. Alberto PERLASCA, il *Framework Agreement* e lo *Share Purchase Agreement* con GUTT SA della quale con artifici o raggiri atti a ingannare e sorprendere la buona fede della Segreteria di Stato stessa e consistiti nel far emettere a suo favore e trattenere 1.000 azioni con diritto di voto che impedivano alla Segreteria di Stato, nonostante il possesso di 30.000 azioni senza diritto di voto, di poter disporre dell'immobile di Londra alla Draycott Avenue incrocio Ixworth Place (conosciuto anche come 60 Sloane Avenue, London) per acquisire il quale tra aprile e maggio 2019 la Segreteria di Stato ha dovuto corrispondere a Gianluigi TORZI, senza alcuna valida ragione giuridica ed economica, la somma di 15 milioni di Euro.


Con l'aggravante di aver commesso il fatto a danno di un'Amministrazione pubblica.

Nello Stato della Città del Vaticano ed altrove dal 22-11-2018 fino al 2-5-2019.

→Nicola SQUILLACE

→Gianluigi TORZI

r-(3) Violazione degli artt. 63, 64 e 417, 419 c.p. (appropriazione indebita):



perché in concorso con Gianluigi TORZI, nei confronti del quale si procede separatamente, abusando del possesso fiduciario delle azioni della GUTT SA, si appropriavano, convertendola in profitto del TORZI, della somma di 900.000,00 GBP trasferita dal conto della 60 SA LTD presso la BUTTERFIELD BANK a titolo di corrispettivo previsto da un “*Advisory Agreement*” tra la 60 SA e la Sunset Enterprise Ltd, avente ad oggetto la ristrutturazione dei debiti in capo alla 60 SA, mai approvata dalla Segreteria di Stato. Con la stessa modalità si appropriavano, convertendola in profitto dell’avv. Nicola SQUILLACE, della somma di 224.640,00 GBP, di cui il TORZI aveva la disponibilità per ragioni di professione, azienda ed ufficio, trasferita in favore del citato avvocato dal conto della 60 SA LTD presso la BUTTERFIELD BANK a titolo di corrispettivo per attività di consulenza legale in realtà mai rese alla 60 SA LTD e, comunque, disconosciute dalla Segreteria di Stato essendo stato, il citato avvocato, legale di Gianluigi TORZI ed avendo posto in essere prestazioni professionali nell’esclusivo interesse di quest’ultimo.

Con l’aggravante di aver commesso il fatto a danno di un’Amministrazione pubblica e con le aggravanti di aver eccitato e rafforzato, in ragione del ruolo di gestore della GUTT SA, la risoluzione a commettere il reato e comunque, per aver promesso assistenza od aiuto da prestarsi dopo il reato, di aver dato istruzioni e somministrato mezzi per eseguirlo e di averne facilitato l’esecuzione, prestando assistenza od aiuto prima o durante il fatto.

In Milano ed altrove ma con effetti sul patrimonio della Segreteria di Stato dal 21-12-2018 al 13-3-2019.

→ Nicola SQUILLACE

s-(3) Violazione degli artt. 79 e 421-bis c.p. (riciclaggio ed autoriciclaggio):

perché con più atti esecutivi della medesima risoluzione, in qualità di autore del reato presupposto di truffa ai danni della Segreteria di Stato e, comunque, in quanto consapevole della illecita provenienza (per essere prodotto dei reati di truffa aggravata ed estorsione compiuti da Gianluigi TORZI), occultava, dissimulava e comunque riceveva da 60 SA LTD, da SUNSET ENTERPRISE LTD, LIGHTHOUSE GROUP INVESTMENT e JCI HOLDING LTD soggetti giuridici riferibili a Gianluigi TORZI, la somma complessiva di 619.985,68 Euro (comprensiva di quella di cui al capo che precede) nel periodo compreso tra il 14-3-2019 ed il 29-5-2020 somma che, comunque, deteneva e utilizzava.

Nello Stato della Città del Vaticano ed altrove dal 14-3-2019 fino al 29-5-2020.

→ Mauro CARLINO

→ Enrico CRASSO

→ Fabrizio TIRABASSI

→ Gianluigi TORZI

u-(3) Violazione degli art. 63, 64, 79 e 409 c.p. (estorsione):



perché con più atti esecutivi della medesima risoluzione ed in concorso tra loro, nelle qualità di Capo Ufficio Informazione e Documentazione della Segreteria di Stato, Mons. Mauro CARLINO, Ufficiale della I Sezione dell'Ufficio Amministrativo della Segreteria di Stato, Fabrizio TIRABASSI, nonché con Enrico CRASSO, Consulente della Segreteria di Stato e con Gianluigi TORZI, Capo Ufficio Informazione e Documentazione, nei confronti dei quali si procede separatamente, incutendo timore di gravi danni agli averi della Segreteria di Stato, in particolare rappresentando di non cedere alla Segreteria di Stato la catena di società detentrici l'immobile di Londra alla Draycott Avenue incrocio Ixworth Place, conosciuto anche come 60 Sloane Avenue, London da lui detenuta fiduciarmente tramite GUTT SA, costringevano, a seguito di una lunga trattativa intercorsa con vari emissari della Segreteria di Stato (tra i quali, Giuseppe Maria MILANESE, Luca DAL FABBRO, Manuele INTENDENTE e Renato GIOVANNINI) a richiedere di farsi mettere a disposizione gli importi di 10.000.000,00 Euro e di 5.000.000,00 Euro giustificati con due fatture per prestazioni inesistenti emesse, l'una in data 29-4-2019 di 10 mln/Euro emessa dalla LIGHTHOUSE GROUP INVESTMENTS UNLIMITED con causale "*Intermediation fee – acquisition of 60 SA 2 limited. Ref. "60 SA Acquisition Agreement" and related fee letter*" e l'altra in data 2-5-2019 di 5 mln/Euro emessa dalla SUNSET ENTERPRISE LTD, con causale "*Fee as per advisory and analytical reporting activities on Real Estate opportunities from november 2018 to april 2019. Opportunities ref: ITALY: Milan Hotel San Siro area – Rome Piazza Cavour Building; USA: New York City 5th Avenue n. 2 buildings; UAE: Dubai Hotel property ready for market by expo 2020 commencement date. As per your requests all the opportunities were selected in accordance with the objectives of profitability (more than 5%) and are now available and tradable. Invoice for the total amount due for the above activities.*"

Nello Stato della Città del Vaticano ed altrove dal 3-12-2018 fino al 2-5-2019.

- René BRÜLHART
- Tommaso DI RUZZA
- Mauro CARLINO
- Fabrizio TIRABASSI

w-(4) Violazione degli artt. 63, 64, 79 e 175 c.p. (abuso d'ufficio) come modificato dall'art. 19 l. 11-7-2013 n. IX:

perché con più atti esecutivi della medesima risoluzione, in concorso tra loro, nelle qualità di Capo Ufficio Informazione e Documentazione della Segreteria di Stato, Mons. Mauro CARLINO, Ufficiale della I Sezione dell'Ufficio Amministrativo della Segreteria di Stato, Fabrizio TIRABASSI, e con René BRÜLHART, Presidente AIF e Tommaso DI RUZZA, direttore dell'AIF - nei confronti del quale si procede separatamente -, dunque, pubblici ufficiali, abusando tutti della loro qualità e dei loro poteri, al fine di far ottenere un indebito vantaggio a Gianluigi TORZI (ed altre persone allo stato non identificate), dopo aver ricevuto notizia dell'esistenza di un'operazione che, per natura, complessità, rilevanza dell'importo e tipologia dei soggetti coinvolti, doveva considerarsi sospetta a norma dell'art. 40 l. XVIII-2013, dell'art. 12 del Reg. AIF n. 5 e del relativo allegato, omettevano di denunciare il tentativo, prima, e la



consumazione, poi, dell'estorsione (reato presupposto del riciclaggio ai sensi dell'art. 1 DPG CLIX-2012 confermato dalla l. CLXVI-2012) commessa da Gianluigi TORZI, avendo appreso, quantomeno a far tempo dal febbraio-marzo 2019, che Gianluigi TORZI aveva richiesto alla Segreteria di Stato - e poi ottenuto dalla stessa - somme di denaro non dovute dietro la minaccia di non restituire alla stessa Segreteria di Stato le quote di GUTT SA (società detentrica della catena societaria che aveva la titolarità dell'immobile di Londra 60 Sloane Avenue).

Nello Stato della Città del Vaticano, tra il marzo 2019 e l'1-10-2019.

- René BRÜLHART
- Tommaso DI RUZZA
- Mauro CARLINO
- Fabrizio TIRABASSI

x-(4) Violazione degli artt. 63, 64, 79 e 175 c.p. (abuso d'ufficio) come modificato dall'art. 19 l. 11-7-2013 n. IX:


perché con più atti esecutivi della medesima risoluzione ed in concorso tra loro nelle qualità di Capo Ufficio Informazione e Documentazione della Segreteria di Stato, Mons. Mauro CARLINO, Ufficiale della I Sezione dell'Ufficio Amministrativo della Segreteria di Stato, Fabrizio TIRABASSI e con René BRÜLHART, Presidente AIF, e con Tommaso DI RUZZA, Direttore dell'AIF, direttore dell'AIF, nei confronti dei quali si procede separatamente, dunque, pubblici ufficiali, abusando tutti della loro qualità e dei loro poteri, al fine di far ottenere un indebito vantaggio a Gianluigi TORZI (ed altre persone allo stato non identificate), avendo appreso della richiesta estorsiva di Gianluigi TORZI alla Segreteria di Stato ed avendo ricevuto dalla FIU-IT in data 28-3-2019 segnalazioni negative sul conto del medesimo, in violazione dei principi di autonomia ed indipendenza e delle norme sulla informazione finanziaria, formavano i seguenti documenti:

in data 2-4-2019 scrivevano allo studio legale inglese MISHCON DE REYA (lettera prot. IF 22/2019/9) per informarlo che l'AIF aveva dato disposizioni alla Segreteria di Stato di non proseguire nell'operazione con TORZI fino a quando non fosse intervenuto la "clearance" da parte della stessa AIF;

in data 18-4-2019, dopo aver inviato alla Segreteria di Stato la lettera IF 22/2019/30, trasmettevano allo studio legale inglese MISHCON DE REYA la lettera IF 22/2019/31 con la quale informavano che l'operazione era stata ristrutturata dalle parti e che alle nuove e rinnovate condizioni essa si sarebbe potuta concludere;

documenti, tutti, che consentivano alla Segreteria di Stato di scrivere, in data 25-4-2019, all'avv. Umberto MAURO, legale di Gianluigi TORZI, che la FIU-VA aveva fornito alla Segreteria di Stato l'autorizzazione per l'operazione ("FIU of the Vatican has provided the Secretariat of State with the clearance for the above transaction") ed in data 2-5-2019 di disporre il pagamento di 5.000.000,00 di Euro in favore della SUNSET ENTERPRISE LTD ed il 29-4-2019 quello di 10.000.000,00 di Euro in favore della LIGHTHOUSE ENTERPRISE LIMITED.

Nello Stato della Città del Vaticano, tra il marzo e maggio 2019.



15

- René BRÜLHART
- Tommaso DI RUZZA
- Mauro CARLINO
- Fabrizio TIRABASSI

y-(4) Violazione degli artt. 63, 64, 79 e 175 c.p. (abuso d'ufficio) come modificato dall'art. 19 l. 11-7-2013 n. IX:


perché con più atti esecutivi della medesima risoluzione ed in concorso tra loro nelle qualità di Capo Ufficio Informazione e Documentazione della Segreteria di Stato, Mons. Mauro CARLINO, Ufficiale della I Sezione dell'Ufficio Amministrativo della Segreteria di Stato, Fabrizio TIRABASSI, nonché con René BRÜLHART, Presidente AIF, e Tommaso DI RUZZA, direttore dell'AIF, nei confronti dei quali si procede separatamente, dunque, pubblici ufficiali, abusando tutti della loro qualità e dei loro poteri, al fine di far ottenere un indebito vantaggio a Gianluigi TORZI (ed altre persone allo stato non identificate), avendo appreso che la Segreteria di Stato stava eseguendo a Gianluigi TORZI, soggetto sul conto del quale aveva ricevuto, su sua richiesta, dalla FIU-IT in data 28-3-2019 segnalazioni negative, il pagamento di una somma di 15 milioni di Euro verso società in Paesi con i quali è difficile la collaborazione a livello giudiziario e che tali somme, in tutto o in parte, non erano dovute, omettevano di disporre il blocco preventivo delle somme ai sensi dell'art. 48, comma 1, lett. k), l XVIII-2013 e, comunque, di segnalare l'operazione ai sensi dell'art. 69 medesima legge, al Promotore di Giustizia.

Nello Stato della Città del Vaticano, dal marzo 2019 sino all'1-10-2019.

- René BRÜLHART
- Tommaso DI RUZZA
- Mauro CARLINO
- Fabrizio TIRABASSI

z-(4) Violazione degli artt. 63, 64, 79 e 175 c.p. (abuso d'ufficio) come modificato dall'art. 19 l. 11-7-2013 n. IX:

perché con più atti esecutivi della medesima risoluzione ed in concorso tra loro, nelle qualità di Capo Ufficio Informazione e Documentazione della Segreteria di Stato, Mons. Mauro CARLINO, Ufficiale della I Sezione dell'Ufficio Amministrativo della Segreteria di Stato, Fabrizio TIRABASSI, nonché con René BRÜLHART, Presidente AIF, e Tommaso DI RUZZA, direttore dell'AIF, nei confronti dei quali si procede separatamente, dunque, pubblici ufficiali, abusando tutti della loro qualità e dei loro poteri, al fine di far ottenere un indebito vantaggio a Gianluigi TORZI (ed altre persone allo stato non identificate), avendo appreso che Gianluigi TORZI aveva realizzato il profitto dell'estorsione commessa ai danni della Segreteria di Stato ricevendo il pagamento di 5.000.000,00 di Euro in favore della SUNSET ENTERPRISE LTD il 2-5-2019 e quello di 10.000.000,00 di Euro in favore della LIGHTHOUSE ENTERPRISE LIMITED il 29-4-2019 ed avendo ricevuto da FIU-UK, a seguito di richiesta di informazioni trasmesse dall'AIF (specificamente mail 19-7-2019 h 17:52 "Information



R. Formica

possessed by this Authority suggest that Mr. TORZI frauded a governmental body of the Holy See and he could transfer part of the amount to subjects involved in the fraud”) nell’ambito delle funzioni di informazione finanziaria consapevoli di poter ricevere le informazioni richieste, occorre una richiesta dell’Autorità Giudiziaria (mail 12-6-2019 h 11:51 FIU-UK [“please be advised that we are treating this as a separate request and would be grateful if you could clarify what the investigation is about and the criminality involved in this matter] e mail 5-8-2019 h 16:53 FIU-UK [we have made enquiries with the bank and the information requested will require a Court Order]), omettevano di inoltrare all’Ufficio del Promotore di Giustizia una formale denuncia ed informare l’ufficio medesimo di quanto richiesto dalla FIU-UK.
Nello Stato della Città del Vaticano, da maggio sino ad agosto 2019.

→Tommaso DI RUZZA
→Mauro CARLINO
→Fabrizio TIRABASSI

aa- (4) Violazione degli artt. 79 e 175 c.p. (abuso d’ufficio) come modificato dall’art. 19 l. 11-7-2013 n. IX:

perché con più atti esecutivi della medesima risoluzione ed in concorso tra loro nelle qualità di Capo Ufficio Informazione e Documentazione della Segreteria di Stato, Mons. Mauro CARLINO, Ufficiale della I Sezione dell’Ufficio Amministrativo della Segreteria di Stato, Fabrizio TIRABASSI, nonché con Tommaso DI RUZZA, direttore dell’AIF, nei confronti del quale si procede separatamente, dunque, pubblici ufficiali, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, poneva in essere atti idonei per far conseguire un indebito vantaggio a Gianluigi TORZI e Raffaele MINCIONE, avendo appreso che la Segreteria di Stato aveva chiesto un finanziamento per esigenze istituzionali allo IOR che non poteva erogarlo in quanto non autorizzato, in violazione delle norme sulla vigilanza e regolamentazione prudenziale degli enti che svolgono professionalmente un’attività di natura finanziaria, si attivava fornendo consulenza alla Segreteria di Stato per come presentare la richiesta di finanziamento allo IOR che, nell’autonomia decisionale, aveva espresso le sue riserve ad intraprendere l’operazione richiesta della Segreteria di Stato, presentando a tal fine una segnalazione all’Autorità Giudiziaria su quanto accaduto.

Nello Stato della Città del Vaticano, dal marzo 2019 sino al luglio 2019.

→Angelo BECCIU

ee (5) - violazione dell’art. 218 c.p. (subornazione)

perché, avendo appreso che nei suoi confronti Mons. Alberto PERLASCA aveva reso dichiarazioni accusatorie, lo eccitava, attraverso il Vescovo di Como, S.E. Oscar CANTONI, superiore gerarchico diocesano del PERLASCA e, dunque, a lui legato dal vincolo di obbedienza, a ritrattare quanto dichiarato ai magistrati nell’ambito dei procedimenti a suo carico.

Nello Stato della Città del Vaticano, in epoca prossima al 9-3-2021.



→Angelo BECCIU
→Fabrizio TIRABASSI

gg- (5) Violazione degli artt. 63, 64, 79 e 168 c.p. (peculato) come modificato dall'art. 13 l. 11-7-2013, n. IX:

perché, in qualità di in qualità di Ufficiale della I Sezione dell'Ufficio Amministrativo della Segreteria di Stato ed in concorso con S.E.R. Angelo BECCIU, Sostituto della Segreteria di Stato e, dunque, pubblici ufficiali, e con persone allo stato ignote, con più atti esecutivi della medesima risoluzione dopo che l'AIF, con segnalazione riservata, aveva evidenziato l'anomalia del tentativo di bonifico di 700.000,00 GBP che il 5-12-2017 la *CONSORTIA DIRECTORS LIMITED* con sede nel *Baliato di Jersey* e amministratrice delle società riferibili alla Segreteria di Stato intendeva eseguire alla *EIGHT LOTUS PETALS LIMITED*, registrata nelle Isole Vergini Britanniche e riconducibile ad Alessandro NOCETI, in data 9-1-2018 davano disposizioni affinché il predetto pagamento, privo di alcuna causale, venisse disposto a favore della FIVE RUBY RED LTD con sede alla 55 Cadogan Gardens, London e riferibile sempre al predetto Alessandro NOCETI.

Nello Stato della Città del Vaticano ed altrove dal 27-3-2018.

→Angelo BECCIU
→Cecilia MAROGNA


hh- (5) Violazione degli artt. 63, 64, 79 e 168 c.p. (peculato) come modificato dall'art. 13 l. 11-7-2013, n. IX

perché, con più atti esecutivi della medesima risoluzione, in concorso tra loro, in qualità di Sostituto della Segreteria di Stato e, dunque, pubblico Ufficiale, A. Angelo BECCIU; Cecilia MAROGNA in qualità di amministratrice della LOGSIC, HUMANITARNE DEJAVNOSTI, D.O.O., con sede in Dunajska Cesta 51, 1000 Ljubljana (Slovenia), BvD ID SI8338990, società costituita al fine di svolgere assistenza sociale non residenziale e finanziata dalla Segreteria di Stato e, dunque, in virtù delle funzioni svolte, anch'essa in qualità di pubblico ufficiale, e con persone allo stato ignote, sottraevano, si appropriavano indebitamente, convertendole a proprio profitto, e, comunque, usavano in modo illecito e distraevano, a vantaggio proprio, i fondi ed i valori pubblici, di importo non inferiore a 575.000,00 Euro, destinandoli anche ad acquisti voluttuari incompatibili con le finalità impresse dalla Segreteria di Stato all'atto dell'affidamento stesso alla predetta LOGSIC.

Nello Stato della Città del Vaticano ed altrove dal 20-12-2018 all'attualità.

→ LOGSIC HUMANITARNE DEJAVNOSTI, DOO con sede in Dunajska Cesta 51, 1000, Ljubljana (Slovenia), BvD ID SI8338990

ii- (5) Violazione dell'art. 46 l. 11-7-2013, n. VIII in relazione agli artt. 168 c.p. (peculato):



perché Cecilia MAROGNA, soggetto che ha rivestito funzioni di rappresentanza, di amministrazione e di direzione della società e, comunque, che ha esercitato, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa, ha commesso il reato di cui al capo hh) che precede.

Nello Stato della Città del Vaticano ed altrove dal 20-12-2018 all'attualità.

→Angelo BECCIU

jj -(5) violazione degli artt. 63, 64, 79 e 168 c.p. (peculato) come modificato dall'art. 13 l. 11-7-2013, n. IX:

perché con più atti esecutivi della medesima risoluzione ed in concorso con persone allo stato ignote, dava disposizioni ai competenti uffici della Segreteria di Stato, affinché eseguissero due versamenti, attingendo dalle disponibilità della Segreteria di Stato, di importo complessivo pari a 125 mila/ euro sul conto 1000/60478 formalmente intestato alla Diocesi di Ozieri ma di fatto nella disponibilità della Cooperativa S.P.E.S. COOP SOCIALE a R.L. legalmente rappresentata dal fratello Antonino BECCIU,.

Nello Stato della Città del Vaticano, in Italia ed altrove in data 24-2-2015 ed in data 11-4-2018.

→Enrico CRASSO


~~kk – (6) violazione degli artt. 413, co. 1, n. 2 (truffa) e 416-ter c.p. (come aggiunto dall'art. 10 della legge 30-12-2010, n. CXXXVII e, poi, sostituito dall'art. 10 della legge 24-4-2012, n. CLXVI)~~

~~perché con artifici o raggiri atti a ingannare o a sorprendere la buona fede della Segreteria di Stato, in proprio, nonché in qualità di soggetto di riferimento della PRESTIGE FAMILY OFFICE SA, con sede in Lugano alla Via Antonio Fogazzaro n.3, componente del Consiglio di Amministrazione del CENTURION GLOBAL FUND SICAV ple, con sede in Malta, nonché investment advisor, tramite SOGENEL CAPITAL HOLDING, del predetto FONDO CENTURION, nonché, ancora, soggetto di riferimento di HP FINANCE LLC e SUN CAPITAL GROUP LLC, faceva acquistare alla Segreteria di Stato, con modalità fraudolente, strumenti finanziari in HP FINANCE, azioni della WELCOME ITALIA SPA e quote del FONDO ARIEL della POLIS SGR, così conseguendo profitti ingiusti, in corso di quantificazione, ma di importo non inferiore a Euro 5.000.000,00, con grave danno alla Segreteria di Stato.~~

~~Con le aggravanti dell'essere i fatti in questione commessi a danno di un'Amministrazione pubblica e per aver essi riguardato contributi e finanziamenti concessi ed elargiti dallo Stato.~~

~~*Nello Stato della Città del Vaticano, in Malta, in Lugano ed altrove, dal 13-12-2017 al 31-5-2019.*~~

→Enrico CRASSO



ll- (6) Violazione degli artt. 413, co. 1, n. 2 (truffa) e 416-ter c.p. (come aggiunto dall'art. 10 della legge 30-12-2010, n. CXXVII e, poi, sostituito dall'art. 10 della legge 24-4-2012, n. CLXVI):

perché quale gestore del CENTURION PRIVATE EQUITY OPPORTUNITY FUND il 3-2-2020 – pochi giorni dopo l'ultima lettera con la quale la Segreteria di Stato manifestava il proprio intendimento di voler preventivamente autorizzare gli investimenti effettuati con le proprie risorse con la società SPORT INVEST 2000 – concludeva con INVESTIMENTI IMMOBILIARI SPORTIVI SPA, con sede in Roma, alla Via Gregorio VII n. 466, della quale è a sua volta gestore, un preliminare per la cessione di alcune proprietà immobiliari site a Roma alla stessa Via Gregorio VII n. 466 al prezzo concordato pari a 3,8 mln/Euro, a fronte di un valore effettivo di 1,3 mln/Euro, versato, in misura pari a 1,9 mln/Euro tramite bonifico bancario disposto dal conto corrente presso la BANCA ZARATTINI di Lugano alla BANCA POPOLARE DI SONDRIO.

Nello Stato della Città del Vaticano ed altrove dal 2-2-2020 all'attualità.

→ Enrico CRASSO

mm-(6) Violazione degli artt. 78, 413, co. 1, n. 2 (truffa), 416-ter (come aggiunto dall'art. 10 della legge 30-12-2010, n. CXXVII e, poi, sostituito dall'art. 10 della legge 24-4-2012, n. CLXVI) e 416-quater c.p. (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato) (come aggiunto dall'art. 10 della legge 30-12-2010, n. CXXVII e, poi, sostituito dall'art. 10 della legge 24-4-2012, n. CLXVI):

perché quale Consulente finanziario della Segreteria di Stato e, dunque, gestore dei fondi della stessa, nonché in qualità di soggetto di riferimento della HP FINANCE LLC con artifici o raggiri atti a ingannare o a sorprendere la buona fede della Segreteria di Stato, faceva concludere con la stessa HP FINANCE LLC, società a lui riferibile, la sottoscrizione di un'obbligazione senza che esistessero le sottostanti operazioni e comunque, attraverso la veicolazione di informazioni ingannevoli (quali quelle concernenti la natura ed il tipo di operazioni da finanziare) e la omissione di informazioni indispensabili per il corretto processo di formazione della volontà (quale la effettiva destinazione delle somme e l'effettivo soggetto economico di riferimento della HP FINANCE LLC) conseguiva per il tramite della HP FINANCE LLC finanziamenti non dovuti.

Con le aggravanti dell'essere i fatti in questione commessi a danno di un'Amministrazione pubblica e per aver essi riguardato contributi e finanziamenti concessi ed elargiti dallo Stato.

Nello Stato della Città del Vaticano ed altrove dal 31-8-2016 al 29-11-2018.

→ Enrico CRASSO

nn-(6) Violazione degli artt. 278 (falso materiale di atto pubblico commesso dal privato) e 280 c.p. (falso in scrittura privata):



perché quale Consulente finanziario della Segreteria di Stato formava e comunque alterava la documentazione cartacea (scritture private) destinate a certificare fatti ricevuti nella contabilità della Segreteria di Stato concernenti le operazioni finanziarie relative all'acquisto del titolo obbligazionario DEXIAFIN MUNICIPAL AGENCY, avvenute tra il 2012 ed il 2013, e, in particolare, i prospetti contrattuali, redatti su carta intestata di CREDIT SUISSE recanti data 27-3-2012, 18-6-2013 e 28-10-2013, la conferma dell'ordine di pagamento redatto su carta intestata CREDIT SUISSE recante data 27-4-2012; estratto conto su carta intestata CREDIT SUISSE recante data il 28-5-2012.

Nello Stato della Città del Vaticano, dal 2012 all'attualità.

→ Enrico CRASSO

oo- (6) Violazione degli artt. 413, co. 1, n. 2 c.p. (truffa):

perché quale Consulente finanziario della Segreteria di Stato e, dunque, gestore dei fondi della stessa, con artifici o raggiri atti a ingannare o a sorprendere la buona fede della Segreteria di Stato e, in particolare, contraffacendo e comunque alterando la documentazione meglio descritta nel capo che precede, faceva concludere alla Segreteria di Stato la sottoscrizione di 3 acquisti di obbligazioni DEXIAFIN MUNICIPAL AGENCY.

Nello Stato della Città del Vaticano ed altrove dal 31-8-2016 al 29-11-2018.

→ Enrico CRASSO

pp-(6) Violazione degli artt. 413, co. 1, n. 2 (truffa) e 416-ter c.p. (come aggiunto dall'art. 10 della legge 30-12-2010, n. CXXVII e, poi, sostituito dall'art. 10 della legge 24-4-2012, n. CLXVI):

perché, con più atti esecutivi della medesima risoluzione, con artifici o raggiri atti a ingannare o a sorprendere la buona fede della Segreteria di Stato, faceva acquistare alla Segreteria di Stato con modalità fraudolente azioni della WELCOME ITALIA SPA e quote del FONDO ARIEL della POLIS SGR, così conseguendo, tramite società agli stessi riconducibili, profitti ingiusti, di importo non inferiore a Euro 5.000.000,00, con grave danno alla Segreteria di Stato.


Con le aggravanti dell'essere i fatti in questione commessi a danno di un'Amministrazione pubblica e per aver essi riguardato contributi e finanziamenti concessi ed elargiti dallo Stato.

Nello Stato della Città del Vaticano, in Italia, in Lugano ed altrove, dal 24-9-2018 al 10-5-2019.

→ Enrico CRASSO

qq-(6) Violazione degli artt. 421 bis e segg. c.p. (riciclaggio - autoriciclaggio):

perché con più atti esecutivi della medesima risoluzione nella sua qualità di Consulente finanziario della Segreteria di Stato ed in qualità di autore del reato presupposto di truffa


21

ai danni della medesima Segreteria di Stato e, comunque, in quanto consapevole della illecita provenienza (per essere prodotto del reato presupposto di truffa aggravata), occultava, dissimulava, reimpiegava e comunque riceveva in favore di PRESTIGE FAMILY OFFICE SA, soggetto giuridico riferibile al medesimo Enrico CRASSO, la somma complessiva di 1,7 mln/Euro quale plusvalenza indebita afferente alla cessione delle quote di capitale della WELCOME ITALIA SPA alla Segreteria di Stato.
In Svizzera ed altrove dal 10-5-2019 fino al 29-5-2019.

- PRESTIGE FAMILY OFFICE SA, con sede in Lugano alla Via Antonio Fogazzaro n.3
- SOGENEL CAPITAL INVESTMENT, con sede in Lugano alla Via Antonio Fogazzaro 3
- HP FINANCE LLC, con sede in Miami, 1395, Brickell Ave, 14° Floor

rr-(6) Violazione dell'art. 46 l. 11-7-2013, n. VIII in relazione agli artt. 413, co. 1, n. 2 (truffa) e 416-ter c.p. (come aggiunto dall'art. 10 della legge 30-12-2010, n. CXXVII e, poi, sostituito dall'art. 10 della legge 24-4-2012, n. CLXVI) nonché all'art. 416-quater c.p. (come aggiunto dall'art. 9 della legge 30-12-2010, n. CXXVII e, poi, sostituito dall'art. 9 della legge 24-4-2012, n. CLXVI):

perché Enrico CRASSO, soggetto che ha rivestito funzioni di rappresentanza, di amministrazione e di direzione delle società e, comunque, che ha esercitato, anche di fatto, la gestione e il controllo delle stesse, ha commesso il reato di cui ai capi kk) e qq) che precedono.


Nello Stato della Città del Vaticano, in Malta, in Lugano, in Italia ed altrove nelle date indicate.


R. Farnetti *A/47*

Sommario

Brevi notazioni introduttive	25
Capitolo 1 – Il Palazzo di Londra	27
1. Premessa.....	27
2. Le convocazioni.....	27
3. Il Palazzo di Londra: l’investimento iniziale (deduzioni integrative).....	32
4. Il Palazzo di Londra: il disinvestimento (deduzioni integrative).....	44
5. I rapporti tra Raffaele MINCIONE e Gianluigi TORZI (deduzioni integrative) 60	
6. Conclusioni	64
Capitolo 2 – Le corruzioni	65
1. Premessa.....	65
2. Le convocazioni.....	65
3. Conclusioni	65
Capitolo 3 – L’estorsione di Gianluigi TORZI	67
1. Premessa.....	67
3. Conclusioni	70
Capitolo 4 – L’AIF.....	71
1. Premessa.....	71
2. Le convocazioni.....	71
3. Conclusioni	72
Capitolo 5 – Il Sostituto	73
1. Premessa.....	73
2. Le convocazioni.....	73
3. I finanziamenti alla SPES Cooperativa sociale a. r.l.....	74
4. Il bonifico di 100 mila/euro effettuato in data 24-6-2013	79
5. Il peculato: la gestione del c/c 1000/60478 intestato alla Diocesi di Ozieri	86
6. I versamenti di 25 mila/euro e di 100 mila/euro effettuati in data 24-2-2015 e 13-4-2018.....	96
7. I contributi della CEI.....	111
8. Sintesi. La consapevolezza di S.E.R. Angelo BECCIU	120
9. La subornazione	127
10. Conclusioni.....	130
Capitolo 6 – Il Fondo Centurion	131
1. Premessa.....	131
2. Le convocazioni.....	131
3. Conclusioni	132
Richieste.....	134
Personae in grado di riferire:.....	137

Raffaele Minzione





R. J. J. J.

Brevi notazioni introduttive

In data 30-6-2021, come noto, è stata depositata richiesta di emissione del decreto di citazione a giudizio nei confronti di Giovanni Angelo BECCIU, Mauro CARLINO, Enrico CRASSO, Tommaso DI RUZZA, Cecilia MAROGNA, Raffaele MINCIONE, Nicola SQUILLACE, Fabrizio TIRABASSI, Gianluigi TORZI, nonché nei confronti delle società LOGSIC, UMANITARNE DEJAVNOSTI D.O.O., PRESTIGE FAMILY OFFICE S.A., SOGENEL CAPITAL INVESTMENT E HP FINANCE, in merito ad una pluralità di capi di imputazione.


Nel corpo della richiesta, articolata in diversi capitoli per circa 480 pagine complessive, illustrati l'avvio del procedimento, lo sviluppo delle indagini ed ulteriori osservazioni preliminari, sono state diffusamente esposte, per ogni imputato e per ciascuna condotta ritenuta rilevante, le ragioni che hanno portato questo Ufficio a formulare i capi di imputazione ed a domandare la citazione a giudizio.

Con decreto del 3-7-2021 il Tribunale ha disposto la citazione a giudizio degli imputati.

La richiesta di emissione del decreto di citazione a giudizio ed il pedissequo decreto sono stati notificati a tutti gli imputati.

Con successiva ordinanza del 6-10-2021, il Tribunale – ritenuta la necessità che, a norma dell'art. 289 c.p.p., prima del deposito della richiesta di citazione a giudizio gli imputati fossero interrogati sui fatti oggetto dell'imputazione o, in alternativa, che tali fatti fosse sommariamente enunziati in un mandato o nell'atto notificato a norma degli articoli 282 e 273 c.p.p. – ha disposto la restituzione degli atti all'Ufficio del Promotore, affinché potessero essere compiute le attività anzidette, limitatamente agli imputati S.E.R. Giovanni Angelo BECCIU, per i reati di cui ai capi EE) e JJ), Mauro CARLINO, per tutti i reati ascrittigli, Enrico CRASSO, per i reati di cui ai capi S), N), Q), LL), MM), NN), OO), PP e QQ), Tommaso DI RUZZA, per tutti i reati ascrittigli, Nicola SQUILLACE, per tutti i reati ascrittigli, Fabrizio TIRABASSI, per tutti i reati ascrittigli, LOGSIC, UMANITARNE DEJAVNOSTI D.O.O., per l'illecito di cui al capo II), PRESTIGE FAMILY OFFICE S.A., per l'illecito di cui al capo RR), SOGENEL CAPITAL INVESTMENT, per l'illecito di cui al capo RR e HP FINANCE, per l'illecito di cui al capo RR.

Si precisa che, al momento della pronuncia di tale ordinanza, tutti gli imputati erano ritualmente costituiti a giudizio e, pertanto, avevano avuto piena conoscenza dei capi

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. Z. G. M.', is located in the bottom right corner of the page.

di imputazione loro ascritti e di tutti gli atti ed i documenti contenuti nel fascicolo processuale.

In ottemperanza a quanto disposto nell'ordinanza richiamata, nelle settimane successive questo Ufficio ha provveduto a convocare gli imputati per i quali il Tribunale aveva disposto il regresso affinché comparissero al fine di rendere interrogatorio, comunicando loro i campi di imputazione per i quali questo Ufficio intendeva citarli a giudizio. Capi di imputazione, peraltro, come detto già noti ai medesimi imputati per esser stati precedentemente enunciati nella richiesta di citazione a giudizio del 30 giugno 2021 loro notificata.

Come si illustrerà più diffusamente nel prosieguo del presente atto, nessuno degli imputati, tranne Tommaso DI RUZZA, ha ritenuto di rendersi disponibile a comparire per rendere l'interrogatorio di rito. Solo due degli imputati, inoltre, hanno prodotto memorie difensive e documenti volti a sostenere l'affermazione dell'infondatezza delle accuse loro rivolte. Gli altri, invece, si sono limitati a comunicare la propria volontà di non prendere parte all'interrogatorio e, talvolta, a illustrare le ragioni che avrebbero motivato una simile decisione.

Ciò detto, considerato che, salvo le limitate eccezioni di cui si è fatto cenno, nessuno degli imputati ha inteso addurre nuovi argomenti ed elementi di prova idonei a suggerire una diversa valutazione dei fatti e delle condotte oggetto del presente procedimento, deve ritenersi che, pure a seguito della regressione del procedimento, il quadro istruttorio di riferimento posto alla base della prima richiesta di citazione a giudizio sia risultato sostanzialmente confermato.

Per le considerazioni che precedono, ragioni di economia consigliano di rinviare alle deduzioni ed alle conclusioni esposte nella parte motiva della richiesta di emissione del decreto di citazione a giudizio del 30-6-2021, il cui contenuto deve perciò intendersi qui integralmente trascritto, eccezione fatta per le specifiche precisazioni ed integrazioni che saranno esposte nel presente atto, anche al fine di prendere posizione in merito alle argomentazioni formulate dagli imputati che si sono resi disponibili a rendere l'interrogatorio e che hanno prodotto nuove memorie difensive ed hanno depositato nuovi documenti.



Capitolo 1 – Il Palazzo di Londra

Sommario: 1. Premessa. – 2. Le convocazioni. – 3. Il Palazzo di Londra: l'investimento iniziale (deduzioni integrative). – 4. Il Palazzo di Londra: il disinvestimento (deduzioni integrative). – 5. I rapporti tra Raffaele MINCIONE e Gianluigi TORZI (deduzioni integrative). – 6. Conclusioni.

1. Premessa

Nel primo capitolo della richiesta di rinvio a giudizio 30-6-2021 erano state ricostruite la genesi e l'evoluzione degli investimenti effettuati con le risorse della Segreteria di Stato destinate ad opere di carità ed invece impiegate in operazioni altamente speculative.

Con riferimento a tali vicende questo Ufficio aveva formulato i capi di imputazione a), b), c), d), e), f), g), h), i) e j) nei confronti di Raffaele MINCIONE, Fabrizio TIRABASSI, S.E.R. Angelo BECCIU ed Enrico CRASSO, contestando loro, nei termini rispettivamente riportati nelle singole imputazioni, i reati di truffa, peculato, abuso di ufficio, appropriazione indebita e autoriciclaggio.

Con ordinanza 6-10-2021 il Tribunale ha restituito gli atti a questo Ufficio in relazione alle posizioni di Raffaele MINCIONE per i capi a), b), c), d), e), f), g), h) i) e j); di Fabrizio TIRABASSI per i capi b), c), d), e f); di Enrico CRASSO per il capo d).


2. Le convocazioni

In ossequio a quanto disposto dalla citata ordinanza del 6-10-2021, si è provveduto agli adempimenti prescritti come di seguito illustrato.

In data 5-11-2021, questo Ufficio ha convocato Enrico CRASSO per comparire al fine di rendere interrogatorio per il giorno 10-11-2021, enunciando, nel relativo invito, i capi di imputazione per i quali si intende esercitare l'azione penale.

In pari data, tuttavia, Enrico CRASSO, per il tramite del proprio difensore avv. Luigi PANELLA, ha rappresentato la propria intenzione di non presentarsi all'interrogatorio.

Effettivamente, il 10-11-2021, all'orario fissato, Enrico CRASSO non è comparso dinanzi a questo Ufficio cosicché è stato predisposto apposito verbale di mancata presentazione.



27

In ragione di quanto precede, risulta, ad ogni modo, pienamente ed integralmente rispettato il disposto degli artt. 282 e 289 c.p.p.

In data 7-11-2021, questo Ufficio ha convocato, altresì, Fabrizio TIRABASSI per comparire al fine di rendere interrogatorio per il giorno 22-11-2021. Pure in tale circostanza sono stati enunciati nell'invito i capi di imputazione per i quali questo Ufficio intende esercitare l'azione penale.

Con mail 22-11-2021 gli avvocati Cataldo INTRIERI e Massimo BASSI hanno dichiarato la volontà del proprio assistito di rinunciare all'interrogatorio e di volersi avvalere della facoltà di non rispondere, all'uopo adducendo che questo Ufficio non avrebbe ottemperato a quanto disposto dall'onorevole Tribunale con ordinanza del 27-7-2021 in merito all'integrale deposito dei supporti audio/video degli interrogatori e delle SIT acquisite nel corso dell'istruttoria.


In data 22-11-2021, all'orario fissato, Fabrizio TIRABASSI non è comparso cosicché è stato predisposto verbale di mancata presentazione dell'imputato.

Ciò posto, si osserva che la motivazione addotta dalla difesa dell'imputato TIRABASSI al fine di giustificare il proprio rifiuto di comparire per rendere interrogatorio si rivela priva di fondamento, dovendosi ritenere, comunque, pienamente ed integralmente rispettato il disposto degli artt. 282 e 289 c.p.p.

È, infatti, agevole osservare l'insussistenza delle pretese violazioni di quanto disposto con la citata ordinanza del 27-7-2021. Ciò, sia perché i supporti di cui trattasi risultano essere stati regolarmente depositati in giudizio; sia, e soprattutto, perché per effetto della restituzione degli atti, relativamente alla posizione dell'imputato TIRABASSI il procedimento è regredito ad una fase antecedente, nella quale l'ordinanza anzidetta non è destinata ad operare e non appare configurabile, più in generale, un obbligo di deposito della documentazione considerata.

In data 5-11-2021, infine, con e-mail inviata ai suoi difensori, questo Ufficio ha convocato Raffaele MINCIONE per comparire al fine di rendere interrogatorio per il giorno 15-11-2021. Analogo invito è stato recapitato in data 11-11-2021 all'account di posta personale del diretto interessato. In entrambi gli avvisi sono stati enunciati i capi di imputazione per i quali si intende citare a giudizio l'imputato.

Con mail 15-11-2021 gli avvocati Giandomenico CAIAZZA, Andrea ZAPPALÀ, Claudio URCIOLI ed Ester MOLINARO, nel riscontrare l'invito a comparire, hanno comunicato l'intenzione del loro assistito di non rendere interrogatorio.



Al fine di giustificare l'omessa presentazione, oltre a rilevare che nel fascicolo processuale fosse presente mandato di cattura nei confronti di MINCIONE, i difensori hanno addotto la corrispondenza nel frattempo intrattenuta da questo Ufficio con il Ministero Pubblico della Confederazione elvetica, dalla quale l'imputato avrebbe tratto il convincimento che l'interrogatorio fosse «*mera formalità comunque inidonea a incidere su determinazioni già assunte in ordine all'esercizio dell'azione penale nei [propri] confronti*».

In data 15-11-2021, all'orario fissato, Raffaele MINCIONE non è comparso cosicché anche nei suoi confronti è stato redatto verbale di mancata presentazione dell'imputato.


Per completezza di esposizione, si dà evidenza della ricezione di altra memoria datata 2-11-2021 che questo Ufficio ha potuto esaminare solo il 13-12-2021 in quanto essa era stata originariamente indirizzata dall'avvocato Andrea ZAPPALÀ ad un recapito e-mail errato.

Con tale memoria – reiterando nella sostanza quanto dedotto nella comunicazione del 15-11-2011 – la difesa di Raffaele MINCIONE è tornata sul contenuto dell'atto trasmesso da questo Ufficio al Magistrato della Confederazione elvetica, onde lamentare, nuovamente, che «*l'interrogatorio di MINCIONE non sarebbe il concreto ed indefettibile esercizio di un fondamentale diritto di difesa, ma l'esecuzione di un atto puramente formale, il cui esito si assume già scontato*» e contestare che «*le notificande convocazioni per gli interrogatori sono state emesse dall'Ufficio del Promotore al fine di esercitare nuovamente l'azione penale attraverso la richiesta di rinvio a giudizio*».

Anche in questo caso, tuttavia, la motivazione addotta dalla difesa dell'imputato MINCIONE al fine di giustificare il proprio rifiuto a comparire per rendere interrogatorio si rivela priva di fondamento, dovendosi ritenere, comunque, pienamente ed integralmente rispettato il disposto degli artt. 282 e 289 c.p.p.

In proposito, tralasciando di considerare il tenore ingiustificatamente aggressivo e polemico degli scritti difensivi citati, si osserva, innanzitutto, che – come noto all'imputato ed alla sua difesa – il menzionato mandato di cattura è stato da tempo revocato dal Tribunale, per il venir meno delle ragioni cautelari ad esso sottese. Pertanto, detto (ormai inesistente) mandato mai avrebbe potuto costituire impedimento, anche di mero fatto, alla comparizione di Raffaele MINCIONE dinanzi a questo Ufficio.

Si aggiunga, sotto distinto profilo, che – diversamente da quanto vorrebbe dare ad intendere l'imputato – questo Ufficio non ha inteso anticipare all'Autorità giudiziaria elvetica o a chicchessia le proprie determinazioni in ordine ai provvedimenti che si



appresta ad assumere, ma ha unicamente fornito i chiarimenti da quest'ultima espressamente richiesti e resi necessari dall'istanza di dissequestro nel frattempo presentata dalla difesa di Raffaele MINCIONE e dalle travisanti motivazioni indicate a supporto della stessa.


E', infatti, accaduto che – a seguito dell'ordinanza del 6-10-2021 con cui il Tribunale ha disposto la restituzione degli atti a questo Ufficio in relazione alla posizione di Raffaele MINCIONE – la difesa di quest'ultimo ha proposto all'Autorità giudiziaria elvetica istanza di restituzione di quanto da essa sequestrato, rappresentando strumentalmente che, per effetto della citata ordinanza, si sarebbe in sostanza esaurita la pretesa punitiva avanzata da questo Ufficio e, dunque, sarebbe venuto meno il presupposto per il mantenimento del sequestro.

Conseguentemente, in data 20-10-2021 il Ministero Pubblico della Confederazione elvetica ha domandato a questo Ufficio di prendere posizione in merito alla istanza di restituzione proposta dalla difesa di Raffaele MINCIONE ed a quanto ivi dedotto.

In riscontro a tale richiesta con nota in data 25-10-2021, questo Ufficio si è limitato a far presente che la citata ordinanza del 6-10-2021, lungi dall'ostacolare un nuovo esercizio dell'azione penale nei confronti di Raffaele MINCIONE, ha unicamente disposto, in attuazione di una disposizione processuale di controversa applicazione ed a tutela del diritto di difesa degli imputati, la necessità che costoro fossero convocati per rendere interrogatorio sul fatto costituente l'oggetto dell'imputazione prima del deposito della richiesta di citazione a giudizio, restituendo gli atti all'Ufficio del Promotore di Giustizia perché a ciò provvedesse.

Nel far questo – avendo il Magistrato svizzero richiesto a questo Ufficio di pronunciarsi espressamente in ordine al fatto, affermato nella istanza di dissequestro, che Raffaele MINCIONE non «avrebbe più lo statuto di imputato nel procedimento penale dinanzi al tribunale» – il Promotore di Giustizia si è semplicemente limitato a rilevare che quanto affermato dai difensori del MINCIONE non corrispondeva alla situazione processuale in quel momento esistente, specificando, tra l'altro, che «sono in via di trasmissione le convocazioni degli imputati al fine di poter nuovamente emettere la richiesta di rinvio a giudizio che riguarderà, con ogni probabilità, anche Raffaele MINCIONE il quale, tramite i suoi difensori, aveva fatto pervenire in passato memorie contenenti l'illustrazione delle sue posizioni difensive, posizioni che questo Ufficio ha già valutato come non fondate».

Si tratta, dunque, di una prognosi formulata da questo Ufficio – su espressa sollecitazione dell'Autorità Giudiziaria elvetica – allo stato degli atti (peraltro ulteriormente incrementatisi alla luce di quanto si rileverà nei paragrafi che seguono) in quel momento disponibili, comprensivi degli scritti difensivi in precedenza depositati nell'interesse di Raffaele MINCIONE, e ferma la convocazione



R. Fausti

dell'imputato affinché lo stesso potesse rendere l'interrogatorio e fornire, se del caso, elementi e prove idonee a suggerire una diversa determinazione.

E del resto l'atto di interrogatorio di cui si tratta, rappresentando condizione di validità della richiesta di rinvio a giudizio (e non anche della richiesta di archiviazione), implica una fisiologica anticipazione della determinazione dell'Ufficio del Promotore di Giustizia, nel caso di specie fondata, tra l'altro, anche sulla valutazione degli argomenti che la difesa di MINCIONE aveva prima di allora rappresentato, con numerose memorie, nel corso dell'istruzione.


Da ciò deriva che, diversamente da quanto ha mostrato di ritenere la difesa dell'imputato, ben sarebbe stato possibile che, ove dall'interrogatorio in parola fossero emersi nuove circostanze o nuovi dati capaci di contraddire il quadro istruttorio sino a quel momento raccolto, questo Ufficio modificasse le proprie valutazioni iniziali ed adottasse provvedimenti diversi dalla richiesta di citazione a giudizio. E che la mancata risposta alla convocazione costituisce il frutto di una precisa strategia difensiva di Raffaele MINCIONE – che pure, come noto, in sede di udienza aveva sostenuto la necessità di tale convocazione – risultando, pertanto, irricevibile l'odierno tentativo dell'imputato di giustificare tale scelta asserendo strumentalmente (ed infondatamente) la supposta inutilità di un incombente dallo stesso ostentatamente domandato.

Sempre per completezza, si dà atto della ricezione, in data 13-12-2021, della memoria presentata dall'avv. Rocco TAMINELLI al Ministero Pubblico della Confederazione elvetica il 25-11-2021 e della nota 10-12-2021 dei difensori di Raffaele MINCIONE con la quale si commentano alcuni tratti della procedura di rogatoria che si è celebrata dinanzi all'Autorità giudiziaria britannica per ottenere il sequestro di somme riferibili a Gianluigi TORZI.

In relazioni a tali iniziative difensive, oltre a rilevare che i difensori di MINCIONE si spingono in considerazioni concernenti profili e soggetti processuali che non li riguardano, questo Ufficio non ritiene di dover esprimere alcuna considerazione trattandosi, all'evidenza, di questioni di merito che dovranno essere affrontate nel corso del processo.

Non è infine superfluo notare che dagli organi di stampa si è appreso che, in questi giorni, i competenti organi elvetici hanno confermato gli adottati provvedimenti di sequestro a carico di Raffaele MINCIONE con determinazioni che questo Ufficio cercherà di acquisire, tramite i canali della collaborazione internazionale.

Deve piuttosto essere notato che, nel frattempo, i consulenti tecnici dell'Ufficio hanno predisposto nuove relazioni di servizio in data 11-11-2021, 25-11-2021 e 30-



31

11-2021, con le quali, anche alla luce dell'acquisizione di nuovo materiale probatorio e dell'ulteriore disamina di quello preesistente, sono stati ulteriormente approfonditi i passaggi essenziali della vicenda relativa all'investimento di Londra.

Da tali risultanze, che per quanto di ragione saranno illustrate nel paragrafo successivo, questo Ufficio non ritiene di doversi discostare.

3. Il Palazzo di Londra: l'investimento iniziale (deduzioni integrative)

Le premesse ed il contesto in cui è maturata la decisione della Segreteria di Stato di investire, su proposta e tramite i fondi gestiti e controllati da MINCIONE, nel Palazzo di Londra sono stati ampiamente illustrati nel primo capitolo della richiesta di emissione del decreto di citazione a giudizio del 30-6-2021 (pagg. 50 – 136).

Nel rinviare, come già accennato, al contenuto di tale atto, da intendersi integralmente trascritto, sia dato aggiungere le seguenti considerazioni integrative volte a raffigurare in maniera più completa le condotte contestate, anche alla luce delle nuove precisazioni contenute nelle menzionate relazioni di servizio.

Le risultanze e gli approfondimenti compiuti confermano, invero, come il processo cognitivo e volitivo sulla cui scorta la Segreteria di Stato si è determinata ad eseguire l'investimento in parola a condizioni (rivelatesi) gravemente pregiudizievoli sia stato alterato e deviato in maniera decisiva dalle condotte decettive con cui a vario titolo gli imputati – sfruttando le limitate competenze finanziarie dei propri interlocutori e fornendo una rappresentazione della realtà dipoi rivelatasi non veridica – si sono proposti di indurre in inganno l'investitore onde assicurare a se stessi e ad altri un ingiusto profitto economico.

Risulta, in particolare, confermato come la valutazione del c.d. Palazzo di Londra (ossia del reale oggetto dell'investimento prospettato) predisposta da Raffaele MINCIONE, in proprio ed attraverso i veicoli societari e finanziari dal medesimo controllati e gestiti, sulla cui scorta è stato quantificato l'apporto finanziario della Segreteria di Stato nei Fondi riconducibili al medesimo MINCIONE, abbia formato oggetto di una voluta e sistematica attività di manipolazione e sovrastima. Attività, consistente nella dissimulazione e nella omissione di fatti e dati essenziali ai fini del corretto apprezzamento dell'operazione, la quale ha indotto la Segreteria di Stato – se non ad eseguire un'operazione che, ove fosse stata posta in grado di apprezzarne correttamente presupposti e caratteristiche, non avrebbe accettato – quanto meno a determinarsi a concludere la medesima operazione a condizioni diverse e per sé assai più penalizzanti di quelle alle quali avrebbe invece acconsentito ove fosse stata resa

edotta del reale valore dell'*asset* in cui era chiamata ad investire e delle sue effettive e verosimili possibilità di sviluppo.

In proposito, valga rammentare che l'investimento nel Palazzo di Londra è stato effettuato – come illustrato più diffusamente nella richiesta di citazione a giudizio del 30-6-2021 – tramite il fondo ATHENA CAPITAL GLOBAL OPPORTUNITIES FUND (d'ora in poi, soltanto "GOF" o "Fondo GOF"), costituito, appunto, con fondi apportati dalla Segreteria di Stato per circa 200 milioni di dollari¹, quale comparto di ATHENA CAPITAL FUND SICAV FIS (d'ora in poi, "ATHENA SICAV"), organismo di investimento collettivo di diritto lussemburghese in forma di società a capitale variabile interamente partecipato dai veicoli di diritto lussemburghese TIME AND LIFE S.A. e WRM CAPITAL ASSET MANAGEMENT SARL (già ATHENA CAPITAL SARL e di seguito denominata "WRM"), e da quest'ultima gestito.


Gli accertamenti compiuti hanno consentito di appurare con certezza che TIME AND LIFE e WRM sono enti riconducibili (attraverso l'apposito *trust* denominato CAPITAL INVESTMENT TRUST) a Raffaele MINCIONE, il quale, oltre ad esser componente degli organi di amministrazione di entrambe le società, ne ha condizionato ed orientato costantemente l'operato. Tali società, del resto, sono gestite quotidianamente da diretti collaboratori di MINCIONE, i quali al medesimo riportano e riferiscono e che dello stesso eseguono puntualmente le direttive.

Per effetto della determinante opera di persuasione posta in essere da MINCIONE e dalle società da costui controllate, la Segreteria di Stato ha acconsentito a che il Fondo GOF sottoscrivesse, per un controvalore di 66 mln/GBP (pari a 79,2 mln/euro) n. 79.222,72 azioni di classe B2, pari al 45% del capitale del fondo ATHENA CAPITAL REAL ESTATE & SPECIAL SITUATION 1 (d'ora in poi, "RESFF1"). La restante parte del fondo è rimasta di titolarità di TIME AND LIFE, di cui, per quanto detto, Raffaele MINCIONE è il beneficiario sostanziale, e di altro investitore.

Pure RESFF1 era stato costituito da MINCIONE quale comparto di ATHENA SICAV e rappresentava il veicolo che, prima di allora, nell'ambito di operazioni poste in essere dallo stesso MINCIONE unitamente ad altri investitori², aveva acquisito la titolarità del gruppo di società (SA60 LTD, SA60-1 LTD e SA60-2 LTD) cui è intestato il Palazzo di Londra.

¹ E' bene ricordare che la relativa provvista è stata acquisita costituendo in pegno in favore di CREDIT SUISSE (nell'ambito di un contratto finanziario riconducibile alla nozione di *Credito Lombardo*) somme distratte dal c.d. Obolo di San Pietro.

² Tra gli altri investitori possono ricordarsi l'ENASARCO e la CASSA NAZIONALE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI, l'esito dei cui rapporti professionali con MINCIONE è stato diffusamente illustrato nella richiesta di citazione a giudizio del 30-6-2021.



33

Per una più ampia rappresentazione delle strutture societarie coinvolte e dei loro beneficiari sostanziali si rinvia alle pagine introduttive della citata relazione di servizio del 30-11-2021, alle tabelle in esse rappresentate ed ai documenti allegati.

La decisione di investire nel Palazzo di Londra è, come noto, maturata, su suggerimento di MINCIONE e dei suoi collaboratori e con l'avallo degli altri imputati, dopo che la Segreteria di Stato aveva rinunciato ad investire le risorse versate nel Fondo GOF in una altrettanto problematica iniziativa petrolifera in Angola, in origine progettata su impulso personale del Sostituto S.E.R. Angelo BECCI. Iniziativa di cui proprio MINCIONE era stato chiamato a valutare fattibilità e convenienza, quale professionista che si supposeva essere esperto dello specifico settore.


È più precisamente accaduto che, dopo un primo parere positivo sulla fattibilità dell'operazione, MINCIONE ha poco dopo (orientativamente a partire dall'aprile 2014) mutato opinione, sconsigliandone la prosecuzione.

Non si è potuto acquisire – né alcuno degli interessati ha inteso fornire – gli atti ed i documenti attestanti l'attività svolta dall'imputato³ e non si conoscono, nello specifico, le ragioni che hanno indotto in breve tempo lo stesso a modificare il proprio avviso iniziale ed a formulare un giudizio negativo sull'iniziativa. È, comunque, un fatto che, seguendo il parere del finanziere, la Segreteria di Stato, abbandonata la via degli investimenti petroliferi, e si è trovata nella situazione di dover decidere cosa fare della provvista finanziaria a tal fine costituita e versata in GOF.

È, dunque, questo il frangente in cui MINCIONE, tramite i suoi collaboratori, si è reso promotore di un nuovo investimento, alternativo a quello nel settore petrolifero che il medesimo aveva fattivamente contribuito a far andare a vuoto, nel mercato immobiliare: l'investimento, appunto, nel Palazzo di Londra.

Le vicende nelle quali la Segreteria di Stato – recependo il suggerimento ricevuto – si è determinata ad acconsentire all'esecuzione dell'operazione e ad accettare le condizioni economiche dell'investimento proposte da MINCIONE e dai suoi collaboratori sono note, per essere state esposte nella più volte richiamata richiesta a giudizio del 30-6-2021. Esse sono ulteriormente precisate e specificate nella richiamata relazione di servizio del consulente tecnico in data 30.11.2021.

³ Fa eccezione una presentazione alla Segreteria di Stato, acquisita agli atti di indagine, degli elementi essenziali dell'operazione, contenuti in un documento denominato "Project Acheron" del novembre 2012 predisposto da CAPITAL INVESTMENT OFFICE Ltd, che però non risulta abbia svolto alcuna verifica in merito.



Ebbene, risulta dalla già cit. lettera di presentazione dell'investimento alla Segreteria di Stato di WRM in data 24-6-2014 – di cui si trascrive di seguito uno stralcio – che, facendo applicazione del metodo descritto, MINCIONE ed i suoi collaboratori, dapprima hanno quantificato il rendimento annuo *atteso potenziale* del Palazzo di Londra in 8.648.000 GBP e, quindi, hanno ritenuto di determinare il relativo saggio di capitalizzazione nel 3,75 %.

Potenziale economico

Affitto medio: £67.5 al piede quadrato (p.q.)


Negozi/Palestra: £235 al p.q. normalizzato

Totale Affitto atteso potenziale: £8.648.000 annuale

Valutazione Lorda: circa £230m al 3,75% di rendimento

Ciò, del resto, trova conferma nel parere fornito, sia pur con riserve sulla correttezza del saggio di capitalizzazione impiegato, in data 19-6-2014 dai consulenti Dimitris PANAGOPOULOS e Daoud ZEKRYA, su richiesta di Fabrizio TIRABASSI del 13-06-2014, previa apposita sollecitazione con cui Enrico CRASSO, in data 11-01-2014, si raccomandava che il parere fosse *molto positivo* (*id est*: conforme alla stima WRM).

Indicativi, nel senso indicato, risultano essere i messaggi scambiati da Enrico CRASSO con Alessandro NOCETI (il tramite con Raffaele MINCIONE) attraverso il sistema di messaggistica whatsapp trascritti, per estratto, nella figura seguente.



Raffaele Mincione

Basti qui rammentare come la sottoscrizione, ad opera del Fondo GOF, delle azioni rappresentanti il 45% di RESFF1, per un controvalore di 66 mln/GBP, sia stata pattuita sulla scorta della attribuzione al Palazzo di Londra di un valore commerciale, al lordo di liquidità e passività, di 230 mln/GBP. Valutazione operata e presentata come veritiera da MINCIONE e dai veicoli societari al medesimo riconducibili.

Tale circostanza risulta da una pluralità di riscontri documentali, tra cui mette conto richiamare, *inter alia*, la lettera di offerta WRM 24-6-2014 e la deliberazione del c.d.a. di 60SA LTD appositamente approvata il 23-7-2014, di cui si dirà meglio tra poco.


Sennonché, una simile valutazione costituisce il frutto di stime artificiose e mendaci, fondate sulla manifesta manipolazione dei dati di riferimento e già al tempo risultate direttamente ed apertamente contraddette da una pluralità di elementi oggettivi e di risultanze documentali, certamente noti agli imputati e da questi slealmente sottaciuti all'investitore.

Detti elementi e risultanze – i quali, individualmente e complessivamente considerati, risultavano univoci nel restituire un valore dell'immobile notevolmente inferiore rispetto a quello scorrettamente posto alla base dell'investimento – MINCIONE e gli altri imputati, per il peculiare rapporto fiduciario da cui erano legati alla Segreteria di Stato ed i doveri di correttezza e fedeltà a cui gli stessi risultavano soggetti in ragione delle funzioni svolte, avrebbero avuto senza dubbio l'obbligo di rappresentare compiutamente e lealmente alla medesima Segreteria e, certo, mai avrebbero potuto occultare e deformare dietro lo schermo di rappresentazioni svianti.

Dai documenti in atti risulta che la contestata stima del valore di mercato del Palazzo di Londra utilizzata dagli imputati al fine di indurre la Segreteria di Stato ad accettare le condizioni dell'investimento alla stessa proposte è stata operata da MINCIONE e dai suoi collaboratori con il metodo c.d. per capitalizzazione dei redditi.

Tale metodo consiste in una operazione matematico-finanziaria nella quale, assumendo che per l'investitore il valore di mercato del bene equivale alla somma attualizzata dei redditi futuri dallo stesso generati, detto valore viene ricavato dividendo i redditi annui prodotti dall'immobile (sub specie di canoni di locazione) per un determinato saggio di capitalizzazione, deputato ad esprimere l'effettivo rendimento medio atteso sul mercato per immobili simili.

Si tratta, in effetti, di una tecnica di stima utilizzata nella prassi degli investitori professionali, in ispecie ove si abbiano a valutare immobili per i quali non è agevole disporre di prezzi di mercato correnti di riferimento comparabili.



35

1839	Instant Messages	Outgoing		11/06/2014 18:58:18(UTC+2)	From: 41791760713@s.whatsapp.net Enrico Sogenel Capital Lugano (owner)	Daud direbbe mandare a Tirab entro lunedì prox una stima/parere su Immoib di Raf strictly conf (ovvian molto postlubo) Source: WhatsApp Source Extraction: 01.01.0024 HNY Apple iPhone 6 A1586 128GB Source file: iPhone di ENrico/Applications/group.net.whatsapp. WhatsApp.shared/ChatStorage.sqlite : 0x6D73A7 (Table: ZWAMESSAGE, ZWACHATSESSION, Size: 10866688 bytes) iPhone di ENrico/Applications/group.net.whatsapp. WhatsApp.shared/Library/Preferences/gr oup.net.vhatsapp.WhatsApp.shared.plist : 0x4BB0 (Size: 22072 bytes)		
1842	Instant Messages			11/06/2014 19:04:53(UTC+2)	From: 447747007809@s.whatsapp.net Alessandro Noceti	Ok Source: WhatsApp Source Extraction: 01.01.0024 HNY Apple iPhone 6 A1586 128GB Source file: iPhone di ENrico/Applications/group.net.whatsapp. WhatsApp.shared/ChatStorage.sqlite : 0x6D7341 (Table: ZWAMESSAGE, ZWACHATSESSION, Size: 10866688 bytes)		
1843	Instant Messages			11/06/2014 19:08:30(UTC+2)	From: 447747007809@s.whatsapp.net Alessandro Noceti	Si ma cervirebbe almeno due righe di richiesta con alcune info sull asset, riesci a fargliela mandare ? Source: WhatsApp Source Extraction: 01.01.0024 HNY Apple iPhone 6 A1586 128GB Source file: iPhone di ENrico/Applications/group.net.whatsapp. WhatsApp.shared/ChatStorage.sqlite : 0x6D7278 (Table: ZWAMESSAGE, ZWACHATSESSION, Size: 10866688 bytes)		
1844	Instant Messages	Outgoing		11/06/2014 19:28:25(UTC+2)	From: 41791760713@s.whatsapp.net Enrico Sogenel Capital Lugano (owner)	Ti mando domani Source: WhatsApp Source Extraction: 01.01.0024 HNY Apple iPhone 6 A1586 128GB Source file: iPhone di ENrico/Applications/group.net.whatsapp. WhatsApp.shared/ChatStorage.sqlite : 0x7A9FC0 (Table: ZWAMESSAGE, ZWACHATSESSION, Size: 10866688 bytes) iPhone di ENrico/Applications/group.net.whatsapp. WhatsApp.shared/Library/Preferences/gr oup.net.whatsapp.WhatsApp.shared.plist : 0x4BB0 (Size: 22072 bytes)		
1845	Instant Messages			11/06/2014 19:28:50(UTC+2)	From: 447747007809@s.whatsapp.net Alessandro Noceti	Ok Source: WhatsApp Source Extraction: 01.01.0024 HNY Apple iPhone 6 A1586 128GB Source file: iPhone di ENrico/Applications/group.net.whatsapp. WhatsApp.shared/ChatStorage.sqlite : 0x7A9B19 (Table: ZWAMESSAGE, ZWACHATSESSION, Size: 10866688 bytes)		

Figura 1: messaggi interscambiati tra Enrico CRASSO ed Alessandro NOCETI

Ancora, metodi e criteri di stima dell'Immobile trovano conferma nella deliberazione del c.d.a. di 60SA LTD (società allora interamente controllata dai Fondi di MINCIONE) del 23-7-2014 con cui è stata disposta – in diretta correlazione con la sottoscrizione delle azioni RESFF1 che la Segreteria di Stato avrebbe eseguito appena sette giorni dopo – la rivalutazione contabile del Palazzo di Londra di oltre 100 mln/GBP, sino al suddetto valore di 230 mln/GBP, sulla scorta di una stima di CBRE Ltd. al luglio 2014, allegata al verbale consiliare. Stima che, tuttavia, non solo risulta essere riportata in un documento costituente una bozza provvisoria e parziale, priva di alcuna sottoscrizione e, anche per questo, insuscettibile di assumere alcuna attendibilità, ma che, in ogni caso, pur muovendo da presupposti di sviluppo del bene in quel momento non attuali, forniva una stima del valore dell'immobile in un importo notevolmente inferiore (196 mln/GBP), rispetto ai 230 mln/GBP asseriti nella deliberazione consiliare, così come risulta dall'estratto di seguito raffigurato.

R. Fantini

37



Development costs & residualised price (costs residualised price = property value)	CBRE		GOALLIG	
Construction costs				
Construction		91207320		91207320
Contingency	50%	4710110	50%	4710110
		<u>95917430</u>		<u>95917430</u>
Section 136 costs				
Mayor's CL		351000		351000
K&C CL		3245000		3245000
Affordable Committed Surv		15000000		15000000
		<u>18601000</u>		<u>18601000</u>
Professional fees				
Professional fees	500%	9416202	500%	9416202
Marketing & letting				
Marketing		1000000		1000000
Letting Agent Fee		700000		700000
Letting Agent Fee		132000		132000
		<u>1820000</u>		<u>1820000</u>
Disposal fees				
Sales agent fee	100%	5015221	100%	5015221
Sales agent fee	0.50%	2517011	0.50%	2517011
		<u>7532232</u>		<u>7532232</u>
Other Planning Provisions				
Highway right		2500000		2500000
Compensation for retail tenants		3750000		3750000
		<u>6250000</u>		<u>6250000</u>
Finance				
Finance costs		56102267	70% LTV	21000%
		<u>105004535</u>		<u>7975075</u>
Total development costs incl. residualised price		205004535		187004535
Residualised price				
Provision GCV	20.00%	101000077	20.00%	101000077
Therefor				
Total development cost		407004612		412004612
Residualised price		207004612		209004612
Net residualised price				
Net				
SDCL	4.00%	1628312	4.00%	8000000
Acquisition	1.00%	2057002	1.00%	2050000
Legal fees	0.00%	1470000	0.00%	1470000
Net residualised price		199004612		188004612
Net residualised price		<u>199004612</u>		<u>188004612</u>

Figura 2: Valutazioni contenute nella bozza di stima di CBRE LTD del luglio 2014

Tanto premesso, deve rilevarsi che la valutazione di 230 mln/GBP di cui si tratta costituisce il frutto di assunti artefatti, aventi per scopo e, comunque, per effetto quello di fornire una stima del valore di mercato dell'immobile errata in eccesso per decine milioni di EURO e, perciò, di indurre la Segreteria di Stato ad apportare in RESFF1 risorse finanziarie non giustificate dal valore del relativo patrimonio.

In particolare, censurabile e chiaramente preordinata a gonfiare slealmente la stima dell'immobile risulta essere la scelta arbitraria di applicare, nella formula di calcolo di cui si è dato conto, un saggio di capitalizzazione del 3,75% chiaramente sottodimensionato rispetto a quello, superiore di almeno un punto percentuale, individuabile ove si fosse operato, secondo le regole tecniche, la doverosa comparazione con le prassi in uso in segmenti di mercato prossimi e paragonabili.


A tal fine, del resto, MINCIONE ed i suoi collaboratori conoscevano e disponevano senz'altro della perizia estimativa (*Valuation Report*) predisposta l'11-09-2013 (e quindi appena nove mesi prima) da una delle società di consulenza immobiliare più

R. Zanetti


importanti del mondo, CBRE Ltd, su incarico e sulla base delle informazioni fornite dalla società 60SA LTD, copia della quale è stata acquisita da questo Ufficio.

La perizia, quantificato il rendimento annuo potenziale del Palazzo di Londra in 8.775.144 GBP, ha determinato, all'esito del raffronto con i dati delle principali operazioni comparabili, il corretto saggio di capitalizzazione nel 4,77%, così giungendo ad una stima del valore dell'immobile di 173,5 mln/GBP, inferiore di oltre 55 mln/GBP rispetto a quella dichiarata da WRM e da 60SA LTD alla Segreteria di Stato nel momento in cui quest'ultima formava le proprie determinazioni di investimento.

Nel rinviare alla disamina della copia della perizia di stima CBRE Ltd dell'11-09-2013 (questa, sì, sottoscritta dai propri estensori) depositata in atti, per comodità di lettura si trascrivono qui di seguito due stralci del documento particolarmente rilevanti ai fini di quanto si è detto, estratti rispettivamente dalla pagina 14 della sezione *Property Report* e dalla prima pagina dell'allegato C "*Valuation Printout*") della perizia.



Rfanotti





Valuation Methodology

For the purposes of this valuation report we are to assume that the property is let at our estimated rental values and fully income producing.

In arriving at our opinion of value on this assumption, we have adopted the following valuation inputs and assumptions:

- We have assumed that the asset is fully let at our ERV to tenants of good financial standing for a term of 10 to 15 years.
- ERV totals £8,755,144 per annum (Offices at £67.50 per sq ft and Retail ITZA £235 per sq ft).
- We have capitalised the office income at 4.85% with the retail income capitalised at 4.50%.
- No costs or voids have been adopted.

Market Value assuming Let at ERV and purchased in a Special Purchase Vehicle incurring 0% purchasers costs

£183,549,915 (ONE HUNDRED EIGHTY THREE MILLION FIVE HUNDRED FORTY NINE THOUSAND NINE HUNDRED FIFTEEN POUNDS)

Market Value assuming Let at ERV

£173,500,000 (ONE HUNDRED SEVENTY THREE MILLION FIVE HUNDRED THOUSAND POUNDS)

We have allowed for purchaser's costs of 5.8%.

Yield Profile

Based on purchaser's costs of 5.8%, the above valuation would result in the following yield profile:

Net Initial Yield	4.77%
Nominal Equivalent Yield	4.77%
True Equivalent Yield	4.92%

Valuation printout attached at Appendix C



CBRE

Figura 3: individuazione del tasso di interesse nella stima di CBRE LTD del 2013

R. Fournier

REPORT Property Valuation

CBRE Ltd.

Let at ERV,60,Sloane Avenue ,London,SW3

Report Date 03 September 2013
Valuation Date 28 August 2013

File/Ref No
Region None

Description / Notes Assumptions

Valuation Tables Annually in Arrears

Valuation

Gross Valuation **£183,549,915**
Capital Costs **£0**
Net Value Before Fees **£183,549,915**

Less Stamp Duty @4.00% of Net Value -£8,939,505
Agents Fee @1.00% of Net Value -£2,081,852
Legal Fee @0.50% of Net Value -£1,040,926

Fees include non recoverable VAT @ 20.00 %

Net Valuation **£173,487,633**
Say **£173,500,000**

Equivalent Yield 4.7696% True Equivalent Yield 4.9152%
Initial Yield (Deemed) 4.7699% Initial Yield (Contracted) 4.7699%
Reversion Yield 4.7699%

Total Contracted Rent **£8,755,144** Total Current Rent **£8,755,144**
Total Rental Value **£8,755,144** No. Tenants **20**
Capital value per ft² **£1,487.29**


Running Yields

Date	Gross Rent	Net Rent	Annual	Quarterly
28-Aug-2013	£8,755,144	£8,755,144	4.7699%	4.9156%

Yields based on £183,549,916

Figura 4: (segue) individuazione del tasso di interesse nella stima di CBRE LTD del 2013

Del pari contestabile e rispondente all'intento di sovrastimare il valore dell'investimento, del resto, risulta essere la scelta di porre alla base della formula di calcolo adoperata, non già – come si usa nella prassi – il rendimento annuo *effettivo* del Palazzo di Londra all'epoca dell'investimento (ossia la somma dei redditi per canoni di locazione realmente incassabili sulla scorta dei contratti in essere), il cui importo lordo ammontava a 6,47 mln/GBP, così come risulta dal già citato parere PANAGOPOULOS e ZEKRYA in data 19-6-2014; bensì il rendimento annuo *potenziale* che, secondo le proiezioni del venditore, lo stesso immobile avrebbe potuto generare nel caso di attuazione di un progetto di sviluppo soltanto eventuale e di cui in quel momento non si erano realizzati i presupposti (progetto non a caso mai realizzato), il cui ammontare veniva stimato nella somma, ben superiore, di 8,64 mln/GBP, dalla quale, peraltro, non risultavano dedotti i relativi costi di gestione.

R. Zanetti  


Giova sottolineare, a quest'ultimo riguardo, come MINCIONE, ATHENA SICAV, WRM, 60SA LTD e gli altri soggetti coinvolti abbiano volutamente sottaciuto alla Segreteria di Stato che nel luglio 2014 l'ipotizzato progetto di sviluppo, trasformazione ed ampliamento dell'immobile – prospettato quale *motore* dell'investimento – non solo si rivelava ancora incerto, non risultando esser stato neppure iniziato il relativo *iter* autorizzatorio, ma, ancor prima, avrebbe dovuto reputarsi solamente ipotetico e virtuale, dipendendo la sua realizzabilità dalla contestuale trasformazione in senso meno vantaggioso della destinazione urbanistica di altri cespiti immobiliari, estranei alla operazione prospettata, di proprietà di terzi soggetti, i quali non avevano prestato assenso ad una simile iniziativa.

Tutto questo senza considerare la grave omissione per la quale alla Segreteria di Stato è stata sottaciuta l'esistenza di onerosi debiti gravanti sull'immobile e sulle società al quale lo stesso risultava intestato verso Deutsche Bank ed altri fondi di investimento gestiti da ATHENA SICAV per complessivi 100 mln/GBP, di cui, successivamente, la stessa Segreteria di Stato è stata chiamata farsi carico.

In definitiva, dunque, risulta acquisito che Raffaele MINCIONE ed i veicoli societari e finanziari dallo stesso controllato hanno indotto la Segreteria di Stato a determinarsi ad effettuare l'investimento alle condizioni, fortemente penalizzanti, descritte sulla base di dichiarazioni, stime, operazioni contabili e bilanci, nonché di una prospettazione delle effettive possibilità di sviluppo del bene, gravemente ingannevoli. Dichiarazioni, stime, operazioni contabili e bilanci che hanno giocato un ruolo decisivo nel persuadere la medesima Segreteria di Stato ad acconsentire ad eseguire un versamento non proporzionato rispetto al reale valore dell'oggetto dell'investimento, così da assicurare un ingiusto profitto, tra gli altri, all'azionista di maggioranza di RESFF1, TIME & LIFE, e, per il tramite di essa, al suo beneficiario sostanziale Raffaele MINCIONE.

Non è un caso che, in emblematica concomitanza con l'ingresso nel fondo RESFF1 della Segreteria di Stato, lo stesso fondo abbia utilizzato la nuova finanza incassata per liquidare altri investitori (segnatamente il FONDO EURASIA, TIME AND LIFE ed il CAPITAL INVESTMENT TRUST), peraltro sulla base di valutazioni assai inferiori rispetto a quelle poste alla base dell'investimento della Segreteria di Stato, e per eseguire altre operazioni di proprio interesse, così come meglio rappresentato nella richiesta di citazione a giudizio del 30-6-2021.

D'altro canto, all'epoca risultavano disponibili una pluralità di elementi, stime e valutazioni, perfettamente note a Raffaele MINCIONE ed alle società dallo stesso controllate ma volutamente sottaciute alla Segreteria di Stato, le quali concordavano nell'attribuire al Palazzo di Londra un valore ricompreso tra 137 e 180 mln/GBP e,




quindi, inferiore di almeno 50 mln/GBP rispetto a quello artatamente stimato dagli imputati.

Tra tali risultanze possono citarsi:

- (a) la già menzionata perizia estimativa CBRE in data 11-09-2013, sicuramente nota a MINCIONE ed alle sue società, che determinava il valore di mercato del Palazzo di Londra in 173,5 mln/GBP e, quindi, circa 57 mln/GBP meno della valutazione propalata dagli imputati;
- (b) il susseguente parere in data 19-6-2014, a firma di PANAGOPOULOS e ZEKRYA, il quale, nonostante il condizionamento derivante dalle sollecitazioni di Enrico CRASSO a confermare le stime dichiarate da WRM, ha valutato l'immobile non oltre 200 mln/GBP e, quindi, ben 30 mln/GBP meno della valutazione MINCIONE;
- (c) i bilanci di esercizio TIME AND LIFE e SA60 LTD da cui si evince che il prezzo (e quindi il valore di mercato) al quale il Palazzo di Londra era stato compravenduto nel dicembre 2012 ammontava a 137 mln/GBP, e quindi a quasi 100 mln/GBP meno della valutazione MINCIONE;
- (d) l'operazione di rimborso delle azioni detenute in RESSF1 dal Fondo EURASIA ALTERNATIVE INVESTMENTS FUND 1 (finanziato dalla CASSA DI PREVIDENZA RAGIONIERI E PERITI), liquidate, nei medesimi giorni in cui la Segreteria di Stato eseguiva il suo investimento, sulla scorta di una valutazione del Palazzo di Londra di 175 mln/GBP;
- (e) il valore di 173,5 mln/GBP attribuito al Palazzo di Londra, secondo il principio del *fair value*, ossia del valore di scambio del bene determinato attraverso la capitalizzazione dei redditi per canoni di locazione, nel bilancio di esercizio della società proprietaria dell'immobile, 60SA LTD, al 31-12-2013, sulla scorta della stima di valutatori indipendenti;
- (f) l'elaborato provvisorio e parziale, privo di paternità, assunto dal consiglio di amministrazione di 60SA LTD del 23-7-2014 a fondamento della rivalutazione contabile del cespite, il quale stimava il valore del Palazzo di Londra in 196 mln/GBP.

Ebbene, la stima del valore di mercato del Palazzo di Londra di 230 mln/GBP elaborata da Raffaele MINCIONE e dalle sue società e da costoro comunicata alla Segreteria di Stato, sulla base del rapporto fiduciario che avrebbe dovuto legare le parti, affinché la stessa potesse valutare le condizioni dell'investimento proposte non trova riscontro in alcuno dei dati, delle valutazioni e dei documenti a quella data in possesso degli imputati e da costoro tenuti deplorabilmente celati, ed ha condotto ad attribuire all'immobile, nell'ambito dell'investimento in esame, un valore enormemente sovrastimato, per un importo oscillante tra i 30 ed i 100 mln/GBP.


Raffaele Mincione 43

Tale illecita condotta (rappresentando dati ed informazione decettivi ed occultandone altri invece idonei a raffigurare in maniera più corretta la realtà) ha alterato il processo cognitivo e volitivo della Segreteria di Stato, inducendola ad acconsentire ad eseguire in RESFF1 apporti finanziari non giustificati ed eccedenti l'effettivo valore dell'investimento per un ammontare ricompreso tra i 15 ed i 30 mln/GBP, di cui si è immediatamente avvantaggiato Raffaele MINCIONE, attraverso le entità (TIME & LIFE e CAPITAL INVESTMENT TRUST) con cui lo stesso deteneva le restanti azioni in RESFF1.

Alla luce di tali considerazioni – le quali, come accennato, non sono state affrontate dalla difesa di Raffaele MINCIONE – questo Ufficio ritiene di dover ribadire l'esercizio dell'azione nei suoi confronti.


4. Il Palazzo di Londra: il disinvestimento (deduzioni integrative)

Come evidenziato con la richiesta 30-6-2021 molteplici anomalie hanno contraddistinto l'operato di Raffaele MINCIONE e degli altri imputati nella fase in cui la Segreteria di Stato, assunta la decisione di liquidare le posizioni finanziarie gestite dall'imputato in ragione delle criticità manifestatesi nel corso del rapporto, si è trovata nelle condizioni di disinvestire la liquidità apportata nei fondi da questi gestiti e rilevare l'intera proprietà del Palazzo di Londra.

In tale frangente, gli imputati – depositari esclusivi, quali soggetti di riferimento delle società e dei fondi in cui erano stato veicolati gli investimenti, delle informazioni necessarie alla corretta valutazione degli *asset* – si sono adoperati al fine di dissimulare e celare agli organi superiori della Segreteria di Stato fatti e dati essenziali ai fini del corretto apprezzamento dell'operazione, non consentendo alla stessa di apprezzare il reale valore del c.d. Palazzo di Londra di cui la medesima si apprestava ad acquistare l'intera proprietà.

Grazie, poi, al fattivo e determinante contributo di coloro i quali avrebbero dovuto in quel momento tutelare gli interessi della Segreteria di Stato (e che, pertanto, sono stati chiamati a rispondere a titolo di concorso), si è potuta consapevolmente realizzare l'ennesima depredazione del patrimonio della stessa Segreteria.

Pure il contesto e le modalità con cui il disinvestimento di cui si discorre si è concretizzato ed ha trovato attuazione, così come i ruoli svolti a danno della Segreteria di Stato in tale frangente dai vari soggetti nei confronti dei quali è stata esercitata l'azione penale, sono stati diffusamente illustrati nel primo capitolo della richiesta di emissione del decreto di citazione a giudizio del 30-6-2021 (pagg. 50 – 136), cui si rinvia per ragioni di economia processuale.



R. Formica

Sia qui sufficiente ricordare che, su suggerimento ed impulso di Fabrizio TIRABASSI e di Enrico CRASSO, dipendente della Segreteria, il primo, e consulente finanziario della medesima Segreteria, il secondo – soggetti, dunque, investiti del compito di tutelare interessi superiori nelle trattative con Raffaele MINCIONE e le sue società ai fini del disinvestimento con una qualificata diligenza, nel caso di specie risulta esser stata da costoro del tutto omessa – è stato affidato al finanziere di nazionalità italiana, con base anch'egli a Londra, Gianluigi TORZI.


Quest'ultimo, presentatosi quale soggetto che, in forza di pregressi rapporti commerciali, sarebbe stato in grado di interloquire con la controparte in posizione di autonomia e indipendenza (se non di forza), si è, invece, in seguito rivelato legato a MINCIONE da perduranti cointeressenze e relazioni strettissime, attentamente sottaciute alla Segreteria di Stato, le quali hanno adulterato i termini della trattativa ed hanno contribuito al successo della ingannevole strategia di cui la Segreteria di Stato è stata vittima.

E', infatti, accaduto che all'esito di una (apparente) negoziazione lampo condotta personalmente da TORZI con MINCIONE, della durata di una settimana appena, il primo ha comunicato alla Segreteria di Stato la disponibilità del secondo a cedere l'intera proprietà del Palazzo di Londra verso il trasferimento in proprio favore di tutte le azioni del Fondo GOF ed il pagamento di un conguaglio in danaro di 40 mln/euro.

Tale proposta, da quanto hanno riferito gli stessi interessati, è stata subito fatta propria da TIRABASSI e CRASSO, i quali si sarebbero immediatamente adoperati affinché la stessa fosse accettata dalla Segreteria di Stato. Di tal ché, trascorsi solo due o tre giorni, le intese tra la medesima Segreteria e MINCIONE (e le sue società) venivano perfezionate e sottoscritte, alle condizioni dettate da quest'ultimo, nella nota riunione del 21 e del 22-11-2018, il cui svolgimento è stato dettagliatamente illustrato nel paragrafo n. 14 del primo capitolo della richiesta di citazione a giudizio del 30-6-2021 (pagg. 117 ss.), avvenuta presso gli uffici londinesi di TORZI.

Tali intese, per quanto qui rileva, hanno condotto alla stipula di un contratto quadro (il c.d. *Framework agreement*) tra la Segreteria di Stato, ATHENA SICAV e GUTT S.A. (società veicolo costituita da TORZI e destinata ad essere trasferita, al termine dell'operazione, sotto il controllo esclusivo della Segreteria di Stato) il quale prevedeva, tra l'altro:

- (a) l'obbligo di RESFF1 di cedere a GUTT S.A. l'intera partecipazione detenuta nella catena di società proprietarie del Palazzo di Londra (60SA LTD, 60SA-1 LTD e 60SA-2 LTD)



Raffaele Mincione

- (b) l'obbligo della Segreteria di Stato di retrocedere ad ATHENA SICAV tutte le azioni detenute nel Fondo GOF (valutate, al netto delle quote RESFF1, 52 mln/GBP);
- (c) l'obbligo della Segreteria di Stato di versare, altresì, ad ATHENA SICAV un conguaglio in danaro pari ad Euro 40 mln/GBP.

Ulteriori accordi sono stati siglati in quella occasione tra la Segreteria di Stato e TORZI in merito al trasferimento alla prima delle titolarità delle azioni GUTT S.A. (il c.d. *Share Purchase Agreement*), di cui si è ampiamente trattato in altro capitolo della richiesta di citazione a giudizio del 30-6-2021 (pagg. 174 ss.).

Le obbligazioni ed i trasferimenti così pattuiti hanno ricevuto esecuzione nei giorni immediatamente successivi.


In particolare:

- con la firma del *Sale and Purchase Agreement* del 3-12-2018 RESSF1 ha ceduto a GUTT S.A. le partecipazioni rappresentanti l'intero capitale di 60SA-2 LTD, società proprietaria, per il tramite di 60SA LTD e 60SA-1 LTD, del Palazzo di Londra;
- con la firma del *Transfer Agreement* in pari data la Segreteria di Stato ha trasferito ad ATHENA SICAV tutte le azioni detenute nel Fondo GOF ed ha ulteriormente disposto il versamento del conguaglio di 40 mln/GBP, in realtà già anticipato materialmente con bonifico accreditato il 29-11-2018 su conto corrente intestato allo studio Herbert SMITH FREEHILLS di Londra, designato da Raffaele MINCIONE.

Tanto ricordato, ad integrazione di quanto già esposto nella più volte richiamata richiesta di citazione a giudizio del 30-6-2021, devono segnalarsi alcune circostanze e considerazioni che assumono un significato rilevante nella ricostruzione delle condotte illecite contestate.

Innanzitutto, diversamente dalla tesi che i diretti interessati hanno cercato di accreditare, non è vero che Gianluigi TORZI sia intervenuto nella vicenda quale improvviso *deus ex machina* solo alla metà di novembre 2018, per effetto di una estemporanea *intuizione* di Manuele INTENDENTE, a ciò casualmente sollecitato da Fabrizio TIRABASSI.

Vero è, invece, che l'intervento di TORZI costituisce il frutto di una ben più articolata macchinazione – di cui peraltro la *presentazione* di INTENDENTE è stata un semplice *segmento* – concertata già mesi addietro con lo stesso Raffaele



MINCIONE e strettamente legata alle vicende della fallita scalata alla Banca CARIGE descritte nella richiesta di citazione a giudizio del 30-6-2021.

Sintomatico di tale pregressa manovra è lo scambio di messaggi che è intervenuto già il 2-11-2018, attraverso l'applicazione *WhatsApp*, tra Gianluigi TORZI e Raffaele MINCIONE, nel corso del quale il primo scriveva

«a proposito su sloane c'è un buon compromesso in vista»

ed il secondo rispondeva

«ok cross fingers»

Messaggio cui è seguito quello, ugualmente significativo, inviato da TORZI a MINCIONE il 12-11-2018

«TIRABASSI, MILANESE & co. al tavolo»

dopo il quale, MINCIONE, ricevuto un ennesimo messaggio di lamentela di Mons. PERLASCA, scriveva ai suoi collaboratori

«siamo alla fine dei giochi».

In senso convergente, del resto, depongono i messaggi inviati, rispettivamente, il 23-10-2018 ed il giorno successivo 24-10-2018 da Manuele INTENDENTE a Gianluigi TORZI, con cui il primo informava il secondo che

«giovedì vado da cip e ciop»

«ieri sera cena con segreteria ... rapporto ottimo ci rivediamo martedì. la prima cosa di cui mi ha parlato è di un immobile in South K ... non ti sembra strano. Cip e Ciop al primo incontro su 3 mi. ... in qualche settimana li facciamo scendere»

Risulta, dunque, che il coinvolgimento nella trattativa di Gianluigi TORZI sia stato tutt'altro che casuale e sia avvenuto alle spalle della Segreteria di Stato, ben prima di quanto gli interessati vorrebbero indurre a ritenere, in posizione non di terzietà ed indipendenza con la controparte, ma con piena condivisione degli intenti e degli obiettivi di quest'ultima.

Del resto, nella citazione a giudizio del 30-6-2021 si è illustrato come in quel momento TORZI e le sue società fossero creditori di somme ingenti nei confronti di MINCIONE e del suo gruppo per affari pregressi (*in primis* la fallita scalata

R. Fausta

CARIGE) e che l'affare del Palazzo di Londra ha offerto, tra l'altro, l'occasione (*rectius*: lo strumento) attraverso il i due soggetti hanno *regolato* i loro conti.

Sul punto dei rapporti imprenditoriali intercorsi tra Raffaele MINCIONE e Gianluigi TORZI prima, durante e dopo le vicende del trasferimento del Palazzo di Londra, e dei pagamenti tra gli stessi intervenuti nel medesimo periodo di tempo si richiama quanto illustrato in una nuova Annotazione del consulente tecnico predisposta in data 25-11-2021 nell'ambito di un ulteriore approfondimento che questo Ufficio – a dispetto delle insinuate posizioni aprioristiche e preconcepite dalle quali esso sarebbe partito – ha richiesto di eseguire.

In secondo luogo, preme sottolineare come, contrariamente a quanto fatto credere alla Segreteria di Stato, le condizioni alle quali la Segreteria di Stato ha acconsentito al disinvestimento dal Fondo GOF e, in particolare, il conguaglio di 40 mln/GBP riconosciuto alla società di MINCIONE non siano stati il frutto di alcuna effettiva trattativa condotta nell'interesse della stessa Segreteria da Fabrizio TIRABASSI ed Enrico CRASSO nel corso della già citata trasferta londinese.

Si tratta, piuttosto, di condizioni volute ed imposte unilateralmente da Raffaele MINCIONE, le quali, sulla scorta di una strategia in precedenza elaborata di cui i messaggi sopra trascritti costituiscono traccia eloquente, sono state veicolate ed accettate *sic et simpliciter* senza alcuna effettiva negoziazione da Gianluigi TORZI, per il proprio personale tornaconto, sulla base di una dissimulazione ed una manipolazione decisiva delle informazioni rilevanti, cui hanno cooperato Enrico CRASSO e Fabrizio TIRABASSI.

L'analisi del materiale acquisito e le ulteriori risultanze istruttorie, peraltro, hanno consentito di appurare che la riunione fiume di Londra, nella quale le parti avrebbero negoziato e definito il contenuto degli accordi e, poi, con l'ausilio di legali ingaggiati in fretta ed in furia avrebbero redatto gli articolati testi contrattuali infine sottoscritti, sia stata poco più che una messinscena alla quale anche Fabrizio TIRABASSI ed Enrico CRASSO, nei loro ruoli di rappresentanti della Segreteria di Stato, hanno contribuito in maniera determinante.

Come, del resto, è dimostrato in maniera concludente dal fatto che, alla fine, l'affare si è concluso esattamente alle condizioni che, sin da principio, Raffaele MINCIONE aveva confidato a Gianluigi TORZI, che quest'ultimo aveva riferito CRASSO e TIRABASSI e che i medesimi, dopo brevissima riflessione, avrebbero dichiarato di valutare positivamente.

Se si trattava di accettare tali condizioni – o meglio se tali condizioni erano state accettate prima della partenza da Roma – quale effettiva attività, se non di contorno



e di mera ratifica di un accordo già concluso, si è potuta svolgere a Londra nei giorni 21-11-2018 e 22-11-2018?


Del resto, costituisce una prova davvero granitica della conclusione alla quale questo Ufficio ritiene di dover pervenire in merito alla ricostruzione dei fatti, la circostanza, supportata dalla forza del dato documentale, che già alle ore 11 della mattina del 20-11-2018 un collaboratore di Raffaele MINCIONE, Gianluigi d'ANDRIA, aveva inviato all'avv. Nicola SQUILLACE e, per conoscenza, allo stesso MINCIONE ed a TORZI, una bozza fedele del *framework agreement*, nella quale veniva espressamente precisata, tra l'altro, la quantificazione del cennato conguaglio di 40 mln/GBP dovuto dalla Segreteria di Stato.

Alla luce di tali risultanze, rielaborate con la citata annotazione ma già presenti all'atto della formulazione della precedente richiesta, emerge, dunque, che:

- (a) già la mattina del 20-11-2018 – ma verosimilmente pure prima – gli accordi erano stati raggiunti e MINCIONE e TORZI stavano lavorando, con i propri consulenti, sui testi contrattuali da far firmare alla Segreteria di Stato;
- (b) l'avv. Nicola SQUILLACE, lungi dall'esser stato coinvolto nella trattativa solo a seguito dell'incarico conferitogli da TIRABASSI durante la riunione del 21 e del 22-11-2018, risultava essere già fattivamente *in pista* nei giorni precedenti all'arrivo dello stesso TIRABASSI e di CRASSO a Londra, verosimilmente nell'interesse del proprio vero cliente, ossia di Gianluigi TORZI;
- (c) l'accordo risultava raggiunto ed il conguaglio di 40 mln/GBP (ossia il vero ed unico elemento oggetto dell'apparente negoziazione) risultava esser stato pattuito, nella misura voluta da MINCIONE e verosimilmente preconcordata con TORZI, già prima ed indipendentemente della trasferta londinese di TIRABASSI e CRASSO, come dimostrano le dichiarazioni rese da quest'ultimo nell'interrogatorio del 27-1-2021⁴;
- (d) nel corso della riunione del 21 e del 22-11-2018 negli uffici di Londra di TORZI non vi è stata alcuna effettiva trattativa, tanto meno sui *numeri* dell'operazione già ampiamente condivisi, e la stessa attività di stesura dei contratti, che pure gli imputati vogliono far credere sia stata in quella sede alacremenente condotta dal

4

“Dopo 4-5 giorni [n.d.r.: dall'incontro di Via Margutta dei primi di novembre 2018] fui convocato in SdS da TIRABASSI per una riunione. In questa riunione erano intervenuti, oltre a me, TORZI, INTENDENTE, GIOVANNINI, PERLASCA e TIRABASSI. TORZI illustrò di aver parlato con MINCIONE, il quale si era dichiarato disponibile a cedere l'immobile a un valore da concordare in cambio della cessione totale delle quote del fondo Athena + 40 mln/GBP a titolo di conguaglio”.



49

nulla, è stata poco più di una formalità, posta in essere per salvare le apparenze nei confronti dei vertici della Segreteria di Stato che erano rimasti a Roma, avendo invece le parti già provveduto a scambiarsi ed a condividere gli articolati negoziali nei giorni precedenti.


In conclusione, dunque, deve ritenersi confermato che Enrico CRASSO e Fabrizio TIRABASSI si siano recati a Londra ed abbiano partecipato alla riunione presso gli uffici di TORZI del 21 e del 22-11-2018 con il solo compito di ratificare un accordo che era stato già definito, del quale MINCIONE e TORZI sono stati i veri artefici, al perfezionamento del quale CRASSO e TIRABASSI avevano comunque interesse per proprie valutazioni personali.

Tanto chiarito, deve ulteriormente sottolinearsi che anche l'accordo sull'obbligo della Segreteria di Stato di riconoscere un conguaglio e sulla relativa quantificazione – raggiunto nelle forme e con le modalità sin qui descritte – abbia costituito l'esito di raggiti, inganni e disinformazioni perpetrati ai danni della Santa Sede.

Il conguaglio di 40 mln/GBP, infatti, risulta esser stato accettato dalla Segreteria di Stato in conseguenza della valutazione di informazioni ancora una volta parziali e decettive, oggetto di adulterazione da parte delle società controllate da MINCIONE deputate a fornire gli elementi sui quali le parti avrebbero dovuto formare le proprie determinazioni (ci si riferisce, in primo luogo, a WRM, 60SA LTD, 60SA-2 LTD ed ATHENA SICAV), e della mancata conoscenza degli atti e dei dati che, invece, avrebbero permesso di apprezzare la reale *valorizzazione* del Palazzo di Londra e che avrebbero ragionevolmente condotto la stessa Segreteria, ove ne fosse stata messa correttamente a conoscenza, a rifiutare il conguaglio preteso dalla controparte.

Gli accertamenti compiuti hanno consentito di appurare, da un lato, che la determinazione dell'importo del conguaglio che la Segreteria di Stato avrebbe dovuto riconoscere alle società riconducibili a Raffaele MINCIONE era stata unilateralmente operata da WRM, quale società di gestione del Fondo GOF e, dall'altro, che WRM aveva attribuito al Palazzo di Londra, in assenza di logica giustificazione ed anzi contraddicendo una serie di informazioni e dati che erano sicuramente in possesso suo e di Raffaele MINCIONE, l'irragionevole valore commerciale di 275 mln/GBP, superiore addirittura del 20% rispetto a quello, già di per sé frutto di enorme sopravvalutazione, di 230 mln/GBP preso a riferimento quattro anni prima al momento dell'investimento della Santa Sede in RESFF1.

Tanto lo si ricava dalle relazioni periodiche (*Fund Activity Overview*) preparate, appunto, da WRM per la Segreteria di Stato in data 25-6-2018 e 25-10-2018, e quindi



meno di un mese prima della repentina conclusione dell'accordo di Londra, le quali recitano⁵:

It should also be noted that as of 31 December 2017 the audited valuations of the real estate assets used to prepare the NAV of the Fund are as follows:

- 60 Sloane Avenue: GBP 275 million (-0.3% y-o-y). The Manager remains of the opinion that the uniqueness of the project and the characteristics of the building still results in a potential selling value of the asset in in the region of GBP 280-320 million despite the unfavourable general market conditions post Brexit referendum, the super-prime London residential demand continues to show resilience.
- 253-261 Kensal Road: GBP 23 million (+13.3% y-o-y). With a successful improved planning permission to develop over 100 thousand NIA of premium offices, being located in an employment zone with a strong growth potential, Kensal Road could achieve a pre-development value in the region of GBP 22M-26M.

Figura 5: relazione periodica presentata da Raffaele MINCIONE alla SdS prima della cessione dell'immobile


Tale prezzo di 275 mln/GBP è stato, quindi, impiegato al fine di calcolare il NAV (ossia, il *valore netto dell'asset*) e gli altri indicatori economici utilizzati per il calcolo del valore dei prodotti finanziari che avrebbero dovuto essere concambiati tra le parti e per stabilire, conseguentemente, quale dei contraenti fosse risultato a credito e quale a debito, nonché quale somma avrebbe dovuto versarsi dall'uno all'altro per riequilibrare le posizioni⁶.

⁵ La frase trascritta è rinvenibile, con identica formulazione alla pagina 4 del *Fund Activity Overview* WRM datato 25-6-2018 ed alla pagina 9 del *Fund Activity Overview* WRM datato 25-10-2018.

⁶ L'accordo prevede che per l'acquisto del controllo delle società titolari della proprietà del Palazzo di Londra la Segreteria di Stato avrebbe riconosciuto un importo complessivo di 92 mil/GBP, di cui 40 mln/GBP per contanti e 52 mln/GBP mediante la retrocessione delle quote del Fondo GOF, al netto del valore delle quote RESSF1, valutate 71 mln/GBP.

CAUSALE	IMPORTO / EURO MILIONI	IMPORTO / GBP MILIONI
Prezzo per il 55% delle società 60SA	103	92
Pagato tramite:		
Valore totale quote GOF	138	123
Valore quote GOF per RESSF1	-80	-71
- Valore quote GOF per altre attività	58	52
- Conguaglio monetario	45	40

A sua volta il valore della società 60SA Ltd è stato così determinato



Solo in tale modo, nei bilanci di Athena SICAV al 31-12-2017 ed al 31-12-2016 il valore del NAV di RESSF1 poteva essere (ingannevolmente) quantificato, rispettivamente, in 169,6 mln/GBP (al cambio di allora pari a 190,7 mln/EURO) ed in 170,9 mln/GBP (al cambio di allora pari a 200,2 mln/EURO), così contribuendo a *drogare* la percezione che la Segreteria di Stato aveva del valore del proprio investimento ed il conguaglio che la medesima è stata indotta a riconoscere.

Nonostante né tali bilanci, né i *Fund Activity Overview* predisposti dal gruppo dei collaboratori di Raffaele MINCIONE di cui si è detto citassero – con grave omissione informativa – la fonte dei dati e dei criteri di valutazione utilizzati per attribuire all'immobile un valore di mercato tanto elevato, il quale, peraltro, confliggeva con quello ricavabile da tutte le altre fonti a disposizione di tali soggetti. Nonostante ciò, si diceva, dagli accertamenti eseguiti è risultato che per tale quantificazione WRM abbia fatto riferimento, travisandone scientemente il contenuto, ad un elaborato peritale – rimasto celato alla Segreteria di Stato ed acquisito da questo Ufficio in via rogatoriale solo nel corso delle indagini – predisposto da STRUTT & PARKER (operatore riconducibile al gruppo BNP PARIBAS) il 14-6-2018 su incarico conferito in data 4-4-2018 da 60SA LTD nell'interesse di WRM, come risulta dal seguente estratto.

CAUSALE	IMPORTO / GBP MILIONI
Valore attribuito all'immobile in 60SA	275
Debito residuo Cheyne	-123
Liquidità	6
Valore netto delle azioni delle società 60SA	158
Importo non chiarito	9
Valore delle azioni delle società 60 SA	167
Quota compravenduta	55%
Prezzo della quota compravenduta delle società 60SA	92

Mayfair office
Strutt & Parker
13 Hill Street
London
W1J 5LQ
Telephone +44 (0)20 7629 7262

struttandparker.com



60 SA Limited
c/o WRM Capinvest Limited
51 Berkeley Square
London
W1J 5BB

For the attention of Dio Freitas

Direct Dial: 020 7318 4661
Mobile: 07775 625 185
E-Mail: james.curiff@struttandparker.com
Fax: 020 7629 0367
Our Ref: JNC/LRV

4 April 2018

Dear Sirs

60 SLOANE AVENUE, LONDON, SW3 3XB

You have instructed to undertake a valuation of 60 Sloane Avenue, London SW3 3XB ('the Property') for internal company purposes. On your instructions our valuation is to be addressed to:


WRM Capital Assol Management S.A.R.L.
9 Rue Sainte Zithe
L-2763 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg

Figura 6: elaborato peritale predisposto da STRUTT & PARKER il 14-6-2018

Secondo le istruzioni fornite dal committente, l'elaborato avrebbe dovuto indicare separatamente:

- (a) l'effettivo valore di mercato (il *Market Value*) del Palazzo di Londra, da determinarsi anche in considerazione della futura valorizzazione del bene realizzabile in forza delle autorizzazioni rilasciate per il suo sviluppo immobiliare (il *Planning Permission*), e
- (b) il valore lordo di sviluppo (il *Gross Development Value*) del progetto, ossia l'ammontare complessivo dei potenziali ricavi ricavabili qualora, in quel momento, il progetto di sviluppo e di ristrutturazione del Palazzo autorizzato dal *Planning Permission* fosse stato interamente realizzato e tutte le unità immobiliari previste da tale progetto fossero state commercializzate ai prezzi ipotizzati.

12/Jan/18





We are instructed to provide our opinion of the:

- Market Value ('MV') of 60 Sloane Avenue, London SW3 3XB, with the benefit of the current planning consent;
- The Gross Development Value of the scheme assuming it has been completed in accordance with the permitted scheme, which we detail later.

Additionally we will be providing a reliance letter to 60 SA Limited, the instructing party.

Figura 7: (segue) elaborato peritale predisposto da STRUTT & PARKER il 14-6-2018

Inoltre, su richiesta del committente successiva al conferimento dell'incarico, la perizia STRUTT & PARKER è stata chiamata a fornire un'ulteriore valutazione del Palazzo, alla stregua del criterio del valore di investimento (*Investment Value* o *Worth*). Questo sulla scorta dell'assunto, arbitrariamente indicato dal committente in assenza di alcun riscontro operativo, che i costi dello sviluppo immobiliare fossero finanziati *a debito*, ad un saggio di interesse del 5,75%, nella sola misura del 50%, mentre la restante parte fosse sostenuta direttamente dall'investitore, sotto forma di *equity*, senza oneri finanziari.

We have been asked to provide an assessment of the Investment Value or Worth of 60 Sloane Avenue to the owner, WRM Capital Asset Management S.ar.l., assuming the development is financed by a loan at 50% of cost, priced at 5.75% pa.

Figura 8: (segue) elaborato peritale predisposto da STRUTT & PARKER il 14-6-2018

Tanto premesso, giova chiarire come, tra le varie *configurazioni di valore* richiamate, solo il *valore di mercato* alle condizioni esistenti avrebbe dovuto assumere rilievo ai fini del conguaglio da corrispondersi in sede di uscita della Santa Sede dai fondi di MINCIONE, in quanto deputato a rappresentare – secondo la definizione data dai Principi Internazionali di Valutazione (*International Valuation Standards*) recepiti dall'ordine professionale britannico degli esperti stimatori (*RICS Royal Institution of Chartered Surveyors*) – «l'ammontare stimato a cui un'attività o una passività dovrebbe essere ceduta e acquistata, alla data di valutazione, da un venditore e da un acquirente privi di legami particolari, entrambi interessati alla compravendita, a condizioni concorrenziali, dopo un'adeguata commercializzazione in cui le parti abbiano agito entrambe in modo informato, consapevole e senza coercizioni».



Nessuna rilevanza, invece, avrebbe dovuto riconoscersi agli importi calcolati nella perizia a titolo di valore lordo di sviluppo (*Gross Development Value*) e di valore di investimento (*Investment Value* o *Worth*).


Il primo rappresenta, infatti, un criterio residuale, impiegato *non* per esprimere il prezzo corrente di mercato dell'immobile, ma per orientare il proprietario/investitore nelle previsioni e nelle scelte relative alla definizione, al finanziamento ed alla realizzazione del progetto di sviluppo di cui l'immobile dovrebbe costituire oggetto. Si tratta, dunque, non di un criterio di stima del *valore di scambio* del bene, bensì di uno strumento che sviluppatori ed investitori usano per decidere se e come dare attuazione ad un determinato progetto di sviluppo.

Allo stesso modo, l'altro parametro dell'*Investment Value* non risulta elaborato ed utilizzato per esprimere il valore corrente di mercato dell'immobile e quindi il prezzo più probabile che si potrebbe ottenere sul mercato in condizioni definite "normali". Secondo la definizione fornita dai Principi Internazionali di Valutazione, il *valore di investimento* costituisce, invece, il "valore di un'attività per il proprietario o per un potenziale proprietario a puro scopo di investimento o per finalità di carattere operativo".

E', quindi, anch'esso un criterio residuale e *soggettivo*, normalmente utilizzato nelle valutazioni aziendali, volto ad identificare i benefici ricavabili dalla proprietà di un dato bene produttivo per una determinata persona o una determinata impresa, il quale non può essere rilevante per gli altri operatori del mercato, perché condizionato in maniera sostanziale dalle aspettative dello specifico investitore preso in considerazione, nonché dalle modalità e dalle finalità del suo investimento. Il valore di investimento, in altri termini, riflette le circostanze e gli obiettivi economico-finanziari *specifici* del soggetto per conto del quale è stata effettuata la valutazione ed è impiegato per misurare il rendimento dell'investimento che questi ha compiuto o si appresta a compiere, rappresentando, pertanto, un mero esercizio tecnico, destinato ad orientare le scelte imprenditoriali di chi è chiamato a gestire il progetto di sviluppo, ma non a determinare il valore del bene che di tale progetto costituisce l'oggetto.

Ebbene, facendo applicazione dei Principi Internazionali di Valutazione recepiti dal citato *Royal Institution of Chartered Surveyors* ed utilizzando i dati e gli assunti forniti dal committente, la perizia STRUTT & PARKER:

- (a) ha quantificato il *valore di mercato* del Palazzo di Londra in 220 mln/GBP, tenendo integralmente conto delle potenzialità edilizie del bene derivanti *Planning Permission*;
- (b) ha calcolato in 567,50 mln/GBP il *valore lordo di sviluppo*, ossia l'ammontare complessivo dei *potenziali ricavi* che il complesso immobiliare avrebbe potuto



R. Fanelli

generare nell'ipotesi di completamento del progetto di sviluppo edilizio più volte menzionato;
(c) ha stimato in 275 mln/GBP il *valore di investimento*.

Si trascrivono qui di seguito, per pronto riscontro, i relativi stralci della perizia.

11. CAPITAL VALUES

11.1 Market Value in Existing Condition

We value the freehold interest of the Property, as described, at 31 December 2017 subject to any caveats and assumptions expressed in this report; there being no onerous burdens, restrictions or other factors affecting the Property of which we are unaware; in accordance with the definition of Market Value referred to in the current edition of the Royal Institution of Chartered Surveyors' Valuation – Global Standards; at **£220,000,000 (Two Hundred and Twenty Million Pounds)**.

11.2 Gross Development Value

We value the GDV of the Property assuming it has been completed, as described, at **£567,500,000 (Five Hundred and Sixty Seven Million, Five Hundred Thousand Pounds)**.

This is broken down as follows:

• 49x private sector flats:	£451,475,000
• 8x commercial units:	£115,850,000
• Total:	£567,325,000 (say £567,500,000)


10.2 Opinion of Worth

We have been asked to provide an assessment of the Investment Value or Worth of 60 Sloane Avenue to the owner, WRM Capital Asset Management S.ar.l., assuming the development is financed by a loan at 50% of cost, priced at 5.75% pa.

Investment Value or Worth is defined in VPS 4.1.4 of the Red Book as "The value of an asset to the owner or prospective owner for individual investment or operational objectives".

We have undertaken an appraisal using the Argus Developer software adopting the same assumptions as set out above but reflecting structured finance on the basis of 50% debt and 50% equity side-by-side (this assumes no associated costs to the equity element). The resultant 'Worth' is; **£275,000,000 (Two Hundred and Seventy Five Million Pounds)**.

Figura 9: (segue) elaborato peritale predisposto da STRUTT & PARKER il 14-6-2018




Sulla scorta dei dati e delle osservazioni sin qui esposti, rispondenti a nozioni di base certamente note ad operatori esperti quali sono Raffaele MINCIONE ed i gestori delle sue società, è chiaro che, nell'ambito delle trattative allora in corso al fine di definire i rapporti in essere tra la Santa Sede ed il gruppo MINCIONE, WRM avrebbe dovuto dichiarare e rappresentare ai delegati della Segreteria di Stato che il valore da assegnare al Palazzo di Londra non potesse essere superiore a quello di 220 mln/GBP, calcolato da STRUTT & PARKER con il metodo del *valore di mercato*.

Risulta altrettanto chiaro che la diversa scelta compiuta da WRM – con l'avallo (se non l'impulso) di Raffaele MINCIONE e con la compiacente remissività di coloro che avrebbero dovuto tutelare gli interessi della Segreteria di Stato in quel frangente presenti – di dichiarare che il valore da assegnare all'*asset* ai fini del concambio fosse quello irragionevole di 275 mln/GBP, rispondente al citato *valore di investimento* indicato nella perizia STRUTT & PARKER, senza dare opportuna evidenza della fonte e del criterio di calcolo di tale ammontare ed anzi sottacendo la stima dell'effettivo *prezzo di mercato* al quale, in quel momento, l'immobile avrebbe potuto essere utilmente collocato sul mercato, costituisce una ulteriore e gravissima manipolazione dei presupposti di riferimento dell'accordo.

Manipolazione posta in essere dagli imputati in cooperazione tra loro, grazie al monopolio delle informazioni che è derivato loro dal controllo esclusivo esercitato su tutti i soggetti ed i veicoli societari coinvolti nella vicenda, con il chiaro intento di alterare il processo cognitivo e decisionale della Segreteria di Stato ed indurla ad acconsentire a valori economici dell'operazione alterati, preordinati a garantire a MINCIONE ed ai suoi Fondi di appropriarsi di ulteriori illegittimi profitti in danno della controparte.

La illiceità della condotta che ha comportato, grazie al determinante contributo causale di soggetti qualificati, la distrazione di capitali della Segreteria di Stato, del resto, risulta ulteriormente aggravata dalla circostanza che all'epoca dei fatti tanto Raffaele MINCIONE quanto le società dallo stesso controllate (e tra esse senz'altro WRM, ATHENA SICAV e 60SA LTD) avevano piena consapevolezza che la stima di 275 mln/GBP da essi propalata non solo risultava il frutto del voluto travisamento del contenuto della perizia STRUTT & PARKER, ma confliggeva e risultava contraddetta da una serie di elementi oggettivi, loro noti, convergenti nel suggerire valori del bene assai inferiori.

Ci si riferisce, innanzitutto, al bilancio di esercizio di 60SA-2 LTD, ossia della società proprietaria del Palazzo di Londra soggetta al controllo diretto di Raffaele MINCIONE per il tramite dei fondi detenuti da ATHENA SICAV ed oggetto della gestione di WRM.



Tale bilancio, difatti, nel quantificare il patrimonio netto della società al 31-12-2017 in 112,7 mln/GBP, esprimeva la valutazione del *fair market value* del bene a quella data di 220 mln/GBP raffigurata nell'estratto di seguito trascritto. Valutazione in forza della quale il conguaglio dovuto dalla Segreteria di Stato avrebbe dovuto quantificarsi nella somma di 13 mln/GBP, pari ad un quarto appena di quella invece risultante dai calcoli mistificanti comunicati alla Segreteria.

60 SA LIMITED

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2017**


ADMINISTRATIVE EXPENSES	2017 £	2016 £
Administration fees	(62,464)	(192,667)
Director fees	(1,500)	(1,500)
Property enhancement costs	(58,791)	-
Insurance fees	(5,718)	(36,410)
Professional and legal fees	<u>(701,399)</u>	<u>(219,941)</u>
	<u>£ (817,872)</u>	<u>£ (450,518)</u>

INVESTMENT PROPERTY - at Fair market value (FMV)	2017 £	2016 £
Opening property FMV 60 Sloane Avenue, London SW3 3DD	228,700,000	230,000,000
Capitalised cost	-	1,587,698
Total	<u>228,700,000</u>	<u>231,587,698</u>
Unrealised (losses) arising on revaluation of investment	<u>(6,700,000)</u>	<u>(2,887,698)</u>
Fair market value	<u>£ 220,000,000</u>	<u>£ 228,700,000</u>

The investment property was purchased in December 2012 and is held in the financial statements at fair market value (FMV). The FMV of the investment property at 31 December 2017 was £220,000,000 (2016 : £228,700,000). The directors have relied upon an external valuation carried out by an independent and professionally qualified valuer. The valuation utilised in the financial statements was effected as at 31 December 2017 by Strutt & Parker ('Valuers') (2016: CBRE Limited) and has been prepared in accordance with the RICS Valuation - Professional Standards (2014) ('the Red Book'). In reaching the FMV, the 'Valuers' have made assumptions as to title, tenure, lettings, planning, taxation and statutory & local authority requirements. The valuers use of valuation techniques are consistent with the principles of fair value measurement set out in FRS 102.

Figura 10: bilancio di esercizio di 60SA-2 LTD al 31-12-2017

Ci si riferisce, altresì, alla perizia estimativa (*Report & Valuation*) che, al momento della concessione del finanziamento a 60SA LTD, era stata commissionata dalla finanziatrice CHEYNE REAL ESTATE CREDIT V (CRECH) – OPPORTUNISTIC S.A.R.L. 2 alla società di consulenza immobiliare inglese SAVILLS e che al momento può ritenersi la più obiettiva, se non altro perché formata nell'ambito di negoziazioni non inquinate da intenti diversi da quelli connaturali alla realizzazione della causa contrattuale.



Ebbene, come ampiamente riportato nella richiesta 30-6-2021, tale elaborato ha ritenuto di quantificare il reale valore di mercato del Palazzo di Londra alla data del 21-3-2018 nel minor importo di 181,5 mln/GBP.

It would appeal to the more opportunistic purchasers who would be attracted by the prospects undertaking the refurbishment and realising the strong reversions. Further to this, the residential redevelopment potential will enhance the marketability (albeit excluded from our valuation).

At our opinion of value of £181,500,000, the lot size is readily digestible in the context of the West End market. We do not foresee any restrictions in the market given the lot size.

In the current market, we would expect that a sale could be achieved at our opinion of value reported within a six month period.

Figura 11: stima dell'immobile di Londra da parte di SAVILLIS in data 21-3-2018


Ammontare, quest'ultimo, che avrebbe dovuto condurre a ritenere che, nell'operazione di disinvestimento progettata, la Segreteria di Stato non solo non avrebbe dovuto versare alcun conguaglio, ma anzi avrebbe avuto diritto di esigere a propria volta da ATHENA SICAV il pagamento di un conguaglio di circa 29 mln/GBP.

A ciò si aggiungano le conclusioni esposte da un ulteriore perito indipendente di primaria importanza, quale è KPMG LLP, recentemente chiamato dalla Segreteria per l'Economia⁷ a compiere una revisione dei fondamentali economici dell'investimento nel Palazzo di Londra in vista della successiva dismissione dello stesso.

Nel proprio elaborato, il nuovo perito ha osservato che la valutazione di 220 mln/GBP, fornita da STRUTT & PARKER valorizzando integralmente le potenzialità edilizie del fabbricato derivanti dal *Planning Permission*, avrebbe dovuto esser opportunamente rettificata (al ribasso) al fine di tener debitamente conto del fatto che, al momento della conclusione del trasferimento del Palazzo di Londra alla Santa Sede:

- le autorizzazioni in forza delle quali avrebbe dovuto attuarsi lo sviluppo edilizio erano al secondo dei tre anni di validità e, perciò, si sarebbe dovuto procedere ad un loro rinnovo, con necessità di aggiornamento del relativo valore;
- i valori del mercato immobiliare londinese si erano ridotti rispetto al 2016;
- gli oneri derivanti dagli impegni assunti al momento del rilascio del *Planning Permission* nei confronti della Municipalità per mitigare l'impatto del progetto edilizio, così come calcolati da STRUTT & PARKER, risultavano sottovalutati;

⁷ La Segreteria per l'Economia è, come noto, il dicastero della Curia Romana competente per il controllo e la vigilanza in materia amministrativa e finanziaria.



59

- il valore di sviluppo dell'immobile avrebbe dovuto essere ponderato in ragione del rischio che la 60SA2 LTD non potesse rispettare gli ulteriori impegni assunti nei confronti della Municipalità al momento del rilascio del *Planning Permission*, i quali prevedevano lo sviluppo ed il cambio di destinazione (in senso meno conveniente) di un altro complesso immobiliare ubicato nella vicina Kensal Road, appartenente tuttavia ad altra società facente capo a Raffaele MINCIONE (la CESSINA LTD), che non aveva (e tuttora non ha) prestato assenso all'operazione.

Tutto quanto è stato sin qui illustrato converge, quindi, nel confermare che, in sede di definizione delle condizioni di disinvestimento dai Fondi ATHENA, la Segreteria di Stato – grazie alla consapevole attività di Fabrizio TIRABASSI che in quel momento la rappresentava – si sia risolta a disporre in favore di Raffaele MINCIONE ed alle sue società un conguaglio in realtà non dovuto (e comunque non rispondente all'effettivo valore del Palazzo rilevato in piena proprietà) ed a rinunciare a far valere i propri diritti su un differenziale economico che, a ben vedere, avrebbe visto la Segreteria di Stato in posizione creditoria.


In conclusione, quindi, risulta acclarato che Raffaele MINCIONE si è illecitamente arricchito in danno della Santa Sede per ben due volte.

La prima, al momento dell'investimento, quando ha indotto la Segreteria di Stato, sulla scorta della dissimulazione e della omissione di informazioni essenziali ai fini del corretto apprezzamento della operazione, ad eseguire apporti finanziari non rispondenti al reale valore dell'investimento proposto così da assicurarsi ingiusti profitti per decine di milioni di sterline.

La seconda, al momento del disinvestimento, allorquando grazie alla consapevole partecipazione di chi, dotato della qualifica di pubblico ufficiale, avrebbe dovuto tutelare gli interessi della Segreteria di Stato, ha distratto a vantaggio proprio e dei suoi veicoli un conguaglio in danaro del tutto sproporzionato, eccedente di almeno 30 mln/GBP (ma verosimilmente l'importo locupletato è ben maggiore) l'importo che avrebbe dovuto essere riconosciuto ove fosse stata permessa una corretta quantificazione del valore dei beni e dei prodotti finanziari oggetto di permuta.

5. I rapporti tra Raffaele MINCIONE e Gianluigi TORZI (deduzioni integrative)

Prima di concludere il capitolo dedicato al Palazzo di Londra, giova esporre alcune deduzioni integrative in merito ai rapporti tra Raffaele MINCIONE e Gianluigi TORZI.




Nelle pagine precedenti si è illustrato come, nel corso delle trattative conclusesi con l'accordo sul Palazzo di Londra del novembre 2018, MINCIONE e TORZI abbiano dissimulato e celato i rapporti e le collaborazioni che, in quel momento, continuavano a legarli ed hanno continuato a farlo pure successivamente.

Mentre, infatti, Gianluigi TORZI si presentava quale soggetto indipendente, capace di trattare nell'interesse della Santa Sede in posizione, se non di forza, di assoluta autonomia nei confronti di Raffaele MINCIONE, con il quale dichiarava di aver avuto a che fare solo in passato in relazione ad operazioni ormai concluse, risulta che, in realtà, nel frangente considerato, i due erano uniti da un inestricabile coacervo di interessi connessi alla scalata alla Banca CARIGE e ad altri affari allora in corso, in esito ai quali era maturata l'esigenza di regolare, anche per il tramite delle risorse sottratte alla Santa Sede, le reciproche posizioni di dare/avere.

Nella richiesta di citazione a giudizio del 30-6-2021 si è rappresentato l'ampio e risalente quadro relazionale intercorso tra i due imputati, risalente ad un'epoca anteriore a quella dell'operazione del Palazzo di Londra e proseguito senza soluzione di continuità anche dopo la sua conclusione. E si è posto in evidenza, in particolare, come, a seguito dell'esito fallimentare della scalata a Banca CARIGE, Raffaele MINCIONE e Gianluigi TORZI si fossero trovati nella situazione di regolare le ingenti perdite patite per effetto della scalata non riuscita e non abbiano esitato a sfruttare a tal fine pure parte consistente delle risorse carpite alla Santa Sede con la truffa oggi contestata.

In aggiunta e ad integrazione di quanto già esposto, si rammenta che:

- (i) la partecipazione di Raffaele MINCIONE alla scalata CARIGE, per il tramite di POP 12 S.A.R.L. (società dal medesimo controllata tramite la già citata TIME & LIFE), è stata finanziata integralmente con risorse altrui e, più precisamente, con liquidità attinta dai Fondi GOF ed EURASIA, appartenenti rispettivamente alla Segreteria di Stato ed alla CASSA DEI RAGIONIERI, e con i capitali procacciati da Gianluigi TORZI, per complessivi 25 mln/euro, attraverso la propria società SUNSET FINANCIALS LTD e la società di brokeraggio GPP - GLOBAL PRIME PARTNERS LTD;
- (ii) i Fondi appartenenti al gruppo MINCIONE (e segnatamente RESSF1) già nel mese di dicembre 2018 si sono affrettati ad utilizzare parte dei 40 mln/GBP illecitamente ricevuti dalla Segreteria di Stato in esecuzione dell'accordo di disinvestimento di novembre 2018, per un importo di 5 mln/GBP, al fine di sostenere finanziariamente la POP 12 S.A.R.L. e consentirle di fare fronte agli obblighi di restituzione maturati nei confronti di GPP - GLOBAL PRIME PARTNERS LTD, per il prestito dei capitali bruciati nell'operazione CARIGE.




61

- (iii) Gianluigi TORZI, assistito dall'avv. Nicola SQUILLACE, nel medesimo periodo di tempo si è accollato, tramite la società controllata SUNSET FINANCIALS Ltd, gli ulteriori debiti restitutori maturati dalla POP 12 S.A.R.L. verso GPP - GLOBAL PRIME PARTNERS LTD in relazione alla scalata fallita, così come risulta dall'accordo contenuto nell'*Head of Terms*, sottoscritto da POP 12 e SUNSET FINANCIALS in data 29-5-2019, dalla *Notice of Termination of the Non-Recourse Equity Performance Financing Agreement* comunicata da SUNSET FINANCIALS a POP 12 in data 22-8-2019 e dalle email inviate dal collaboratore di MINCIONE, Gianluigi d'ANDRIA, a TORZI il 23-8-2019 e l'8-9-2019.

Si segnala, altresì, che dall'esame della documentazione acquisita si è constatato che, in concomitanza e subito dopo la sottoscrizione dell'accordo con la Segreteria di Stato, TORZI e MINCIONE si siano scambiati in bozza e, verosimilmente, abbiano sottoscritto una pluralità di contratti chiaramente finalizzati a dare una giustificazione *apparente* alle movimentazioni finanziarie tra i medesimi intercorse a cavallo tra il 2018 ed il 2019.

Si tratta, in particolare:

- 1) della bozza di contratto denominato "*Origination and consultancy agreement*" del 17-5-2019 tra la SUNSET ENTERPRISE di TORZI e la AC SERVICES LTD controllata da MINCIONE, con il quale veniva pattuito un compenso di 4 mln/euro a remunerazione dell'attività di intermediazione prestata dalla seconda in ordine alla vendita delle azioni GUTT SA a SA60 Ltd e una non meglio identificata terza parte;
- 2) della bozza di contratto denominato, semplicemente, "*Agreement*" del 21-5-2019 tra la SUNSET ENTERPRISE di TORZI e la WRM di MINCIONE, con il quale la prima si sarebbe impegnata a versare alla seconda 4 mln/EURO a ristoro dei danni che quest'ultima avrebbe patito, quel gestore del Fondo GOF, a causa del disinvestimento anticipato della Segreteria di Stato;
- 3) del contratto, denominato "*Agreement*" del 7-8-2019, recante il medesimo contenuto di quello appena descritto, salvo la previsione del versamento in favore di WRM della maggior somma di 5 mln/EURO;
- 4) della bozza di contratto denominato "*Head of Agreement*" del 5-3-2019, inviato da Gianluigi TORZI al collaboratore di Raffaele MINCIONE, Giulio CORRADO, al fine di regolare la collaborazione tra lo stesso TORZI (attraverso la STEAD FAST Ltd) e WRM per la gestione/finanziamento del Palazzo di Londra;
- 5) del contratto denominato "*Loan Agreement*" del 3-10-2018, tra Gianluigi TORZI e Raffaele MINCIONE, avente ad oggetto un prestito a breve termine concesso dal primo al secondo di 1,1 mln/euro e materialmente corrisposto con bonifico in pari data;




- 6) della bozza di contratto denominato, semplicemente, “*Agreement*” del 20-3-2019 tra Gianluigi TORZI e Raffaele MINCIONE, volto a regolare la prestazione di servizi di consulenza da parte del secondo, per un compenso di 2,5 mln/EURO;
- 7) del contratto denominato “*Agreement*” del 20-3-2019, costituente mera revisione del precedente, eccezion fatta per la riduzione del compenso ad 1 mln/EURO;
- 8) del contratto denominato “*Amendment to Advisory Agreement*” del 27-8-2019 tra SUNSET US CORPORATION e Raffaele MINCIONE, costituente atto integrativo del precedente, con previsione dell’incremento del compenso a 2 mln/EURO.

Contemporaneamente, l’esame del materiale istruttorio acquisito attesta l’emissione ed il saldo tra le parti di numerose fatture per prestazioni in certo modo collegate ai contratti sopra richiamati.

In particolare, si è accertato che Raffaele MINCIONE ha emesso:

- 1) la fattura (*Invoice*) n. 1 dell’8-7-2018 di 500 mila/EURO nei confronti di Gianluigi TORZI per compensi per prestazioni di consulenza (“*Fees and expenses for consultancy services*”)
- 2) la fattura (*Invoice*) n. 2 dell’8-12-2018 di 1 mln/EURO nei confronti di Gianluigi TORZI per compensi per prestazioni di consulenza (“*Fees and expenses for consultancy services*”)
- 3) la fattura (*Invoice*) n. 1 del 12-6-2019 di 500 mila/EURO nei confronti di SUNSET US CORPORATION per il pagamento del 50% dei compensi per prestazioni di consulenza rese in ossequio a quanto pattuito con il contratto del 20-3-2019 (“*50% of the fee in accordance to the terms of agreement dated 20-3-2019*”);
- 4) la fattura (*Invoice*) n. 2 del 5-8-2019 di 500 mila/EURO nei confronti di SUNSET US CORPORATION per il pagamento del 50% dei compensi per prestazioni di consulenza rese in ossequio a quanto pattuito con il contratto del 20-3-2019 (“*50% of the fee in accordance to the terms of agreement dated 20-3-2019*”);
- 5) la fattura (*Invoice*) n. 3 del 27-8-2019 di 1 mln/EURO nei confronti di SUNSET US CORPORATION per il pagamento del 50% dei compensi per prestazioni di consulenza rese in ossequio a quanto pattuito con il contratto del 20-3-2019 (“*Advisory fee in accordance as per terms of the Amendment of the Advisory Agreement dated 27-8-2019*”).

A fronte di tali fatture, i documenti in atti attestano l’esecuzione, quanto meno, dei seguenti pagamenti da Gianluigi TORZI (e dalla sua società SUNSET US CORPORATION) a Raffaele MINCIONE, per un totale di 3,5 mln/EURO:




- 1) bonifico del 9-8-2018 di 500 mila/EURO dal conto personale di TORZI presso UBS al conto personale di MINCIONE, presso la medesima banca, avente causale “*loan*”;
- 2) bonifico del 3-10-2018 di 1,1, mln/EURO dal conto personale di TORZI presso UBS al conto personale di MINCIONE, presso la medesima banca, avente causale “*loan ref contract in attached*”;
- 3) quattro bonifici del valore unitario di 500 mila/EURO eseguiti da Gianluigi TORZI e da SUNSET US CORPORATION al conto personale di MINCIONE presso Citibank in data 13-6-2019, 5-7-2019, 12-8-2019, 10-9-2019⁸, il primo dei quali privo di causale e gli altri recanti, rispettivamente, le seguenti causali “*Agreement real estate invoice*”, “*Real Estate Deal*” e “*Real Estate Deal*”.

Si tratta di operazioni e movimentazioni chiaramente connesse con l’attività prestata da Gianluigi TORZI nell’affare relativo al Palazzo di Londra, che inducono a ritenere che, con le stesse, TORZI abbia inteso restituire e condividere con MINCIONE parte delle somme dal medesimo incamerate dalla Segreteria di Stato, quale frutto dell’estorsione descritta in altro capitolo della richiesta di citazione a giudizio. E che, ancor prima, l’intervento di TORZI nell’operazione, lungi dal costituire il frutto di un evento *casuale e fortuito* verificatosi senza alcun apporto causale di MINCIONE e delle sue società, rappresenta nient’altro che l’attuazione di una pregressa trama ordita, alle spalle della Segreteria di Stato, dai due finanziari che avrebbero dovuto trattare il disinvestimento della Santa Sede da posizione di apparente contrapposizione, i quali, realizzato il proprio disegno, hanno poi inteso suddividere e spartirsi, per il tramite dei contratti e dei bonifici in precedenza descritti, il frutto delle attività svolte in danno della Segreteria di Stato.

6. Conclusioni

In relazione a quanto precede, questo ufficio ritiene di dover ribadire la richiesta di citazione a giudizio nei confronti di Raffele MINCIONE, per i capi a), b), c), d), e), f), g), h), i) e j); di Fabrizio TIRABASSI, per i capi b), c), d) e f); di Enrico CRASSO per il capo d).

⁸ L’effettiva esecuzione di quest’ultimo bonifico non è stata accertata dall’Ufficio: al riguardo, dalle analisi investigative dell’Ufficio, è emersa una conversazione via WhatsApp tra Gianluigi TORZI e il suo collaboratore Nicola CUPIDO dell’11-9-2019, con cui il primo chiede al secondo di falsificare la ricevuta del bonifico da inviare a MINCIONE, partendo da quello effettuato il 12-8-2019 cambiando solo la data e il numero di fattura.



Capitolo 2 – Le corruzioni

Sommario: 1. Premessa. – 2. Le convocazioni. – 3. Conclusioni.

1. Premessa

Nel capitolo 2 della richiesta di rinvio a giudizio 30-6-2021 erano state ricostruite le vicende sottese ai capi k), l), m), n), o) e p) con i quali ad Enrico CRASSO e Fabrizio TIRABASSI erano stati contestati plurimi episodi di corruzione (attiva e passiva).

Con ordinanza 6-10-2021 il Tribunale ha restituito gli atti a questo Ufficio in relazione alla posizione di Fabrizio TIRABASSI con riferimento ai capi k), m), n), o) e p).


2. Le convocazioni

Come evidenziato nel capitolo 1, Fabrizio TIRABASSI è stato convocato per rendere interrogatorio anche in relazione ai capi di imputazione che si riferiscono a tali vicende in data 7-11-2021 e, come pure illustrato e risultante dal verbale di mancata comparizione redatto il 22-11-2021, egli non si è presentato.

Nelle more non sono stati acquisiti elementi ulteriori che consentano di pervenire ad una diversa valutazione delle risultanze acquisite.

3. Conclusioni

In relazione a quanto precede, pertanto, questo Ufficio ritiene di dover ribadire la richiesta di citazione a giudizio nei confronti di Fabrizio TIRABASSI, per i capi k), m), n), o) e p).

Handwritten signature and initials in black ink, appearing to be 'R. Ferraro' followed by a large flourish and the initials 'L/A'.



[A large diagonal line is drawn across the page, likely indicating that the content has been redacted or is otherwise obscured.]

[Handwritten signatures and initials are present at the bottom right of the page.]

Capitolo 3 – L'estorsione di Gianluigi TORZI

Sommario: 1. Premessa. – 2. Le convocazioni. – 3. Conclusioni.

1. Premessa

Nel capitolo 3 della richiesta di rinvio a giudizio del 30-6-2021 era stata ricostruita la complessa vicenda che si era conclusa con l'acquisto, tramite GUTT SA, del Palazzo di Londra da parte della Segreteria di Stato.

Con riguardo a tale vicenda erano stati formulati i capi q), r), s), t), u) e v) nei confronti di Fabrizio TIRABASSI, Enrico CRASSO, Nicola SQUILLACE, Mons. Mauro CARLINO e Gianluigi TORZI, contestando loro, nei termini rispettivamente riportati nelle singole imputazioni, i reati di truffa, appropriazione indebita, riciclaggio, autoriciclaggio ed estorsione.


Con ordinanza 6-10-2021 il Tribunale ha restituito gli atti a questo Ufficio in relazione alle posizioni di Mons. Mauro CARLINO per il capo u); di Enrico CRASSO per il capo q); di Nicola SQUILLACE per capi q), r) e s); di Fabrizio TIRABASSI per i capi q) e u).

2. Le convocazioni

In data 17-11-2021, questo Ufficio, ha convocato mons. Mauro CARLINO, al fine di rendere interrogatorio, per il giorno 22-11-2021.

Con memoria 20-11-2021 i difensori di mons. Mauro CARLINO hanno manifestato l'intendimento di quest'ultimo di non volersi sottoporre all'interrogatorio e hanno ribadito le considerazioni già svolte con la memoria del 9-11-2021 nella quale, i medesimi difensori, sollecitavano questo Ufficio a rivalutare la posizione del loro assistito al fine di «*definitivamente stralciare la relativa posizione dalla procedura attualmente in essere*».

In data 22-11-2021 veniva predisposto verbale di mancata presentazione dell'imputato.



In merito alla posizione di mons. Mauro CARLINO questo Ufficio, anche alla luce delle osservazioni svolte con la nota difensiva 9-11-2021, ritiene di reiterare la richiesta già formulata nei suoi confronti.


In sostanza la difesa di mons. CARLINO insiste nell'osservare, da un lato, come egli non abbia svolto alcun ruolo amministrativo/legale nella trattativa che la Segreteria di Stato aveva da anni avviato con MINCIONE, prima, e con TORZI, poi; dall'altro lato, come egli sia stato semplicemente incaricato dal Sostituto *pro tempore* di aiutarlo ad interloquire con TORZI al fine di giungere alla conclusione della trattativa già in essere per la completa acquisizione della gestione del Palazzo di Londra, ferme restando – così puntualizza la difesa – tutte le competenze amministrativo/legali in capo ai collaboratori dello stesso Sostituto (vale a dire il dott. Luciano CAPALDO, il dott. Luca DAL FABBRO ed il dott. Fabrizio TIRABASSI).

Ciò posto, pur dovendosi dare atto della complessità della posizione di mons. Mauro CARLINO, a parere di questo Ufficio la difesa dell'imputato non si è confrontata con un aspetto centrale della questione, peraltro già trattato nella richiesta di citazione del 30-6-2021, vale a dire, quello del ruolo di chi media tra la vittima e l'autore di una estorsione.

Dalla ricostruzione dei fatti analiticamente riportata nella richiesta 30-6-2021 è emerso, infatti, che mons. Mauro CARLINO, sebbene privo dei poteri per vincolare la Segreteria di Stato, ha effettivamente contribuito, con un ruolo determinante, a realizzare le richieste di Gianluigi TORZI, non solo intrattenendo con lo stesso rapporti improntati a notevole confidenza – come può evincersi dai messaggi acquisiti dall'analisi forense dei suoi dispositivi elettronici – ma conducendo quelle trattative che precedenti mediatori, Giuseppe Maria MILANESE e Luca DAL FABBRO, avevano abbandonato non ritenendole confacenti agli interessi della Segreteria di Stato poiché ritenute dannose e fonte potenziale di ulteriori perdite.

È stato, invece, proprio mons. CARLINO, nel condurre le trattative con Gianluigi TORZI, a spingersi fino al punto di esporre la Segreteria di Stato ad assumere nuove obbligazioni per l'adempimento delle quali, come illustrato nel capitolo concernente l'AIF, sono dovute addirittura intervenire le Autorità di vigilanza dello Stato della Città del Vaticano e della Gran Bretagna.

Per le ragioni che precedono è convinzione di questo Ufficio che la posizione di mons. Mauro CARLINO esiga un vaglio dibattimentale per stabilire, appunto, se egli abbia agito nell'interesse della Segreteria di Stato ovvero, come sembra emergere dalle risultanze istruttorie, per far conseguire a Gianluigi TORZI il profitto del suo disegno criminoso.



Quanto a Fabrizio TIRABASSI, i capi di imputazione concernenti la presente vicenda sono stati contestati con l'invito a comparire del 7-11-2021 di cui si è trattato *supra* al capitolo 1).

Anche per quanto concerne Enrico CRASSO, il capo q), relativo alla presente vicenda, è stato contestato con l'invito a comparire del 5-11-2021 di cui, pure, si è trattato *supra* al capitolo 1).

In data 17-11-2021, questo Ufficio, ha convocato Nicola SQUILLACE, al fine di rendere interrogatorio, per il giorno 22-11-2021.

Con e-mail del 17-11-2021 l'avv. Domenico AIELLO ha rappresentato un proprio impedimento personale, chiedendo, pertanto, il rinvio dell'interrogatorio a data successiva al 4-12-2021.

In accoglimento di tale richiesta, a seguito di accordi verbali con il difensore, è stata inviata una nuova convocazione per il giorno 6-12-2021 alla quale, tuttavia, non ha fatto seguito alcuna comparizione, né dei difensori, né di Nicola SQUILLACE.

Con e-mail del 2-12-2021, del resto, l'avv. Domenico AIELLO aveva preannunciato che, a causa delle restrizioni imposte per la prevenzione della diffusione del COVID, il suo assistito non si sarebbe presentato.

Non ritenendo tale giustificazione integrante legittimo impedimento, questo Ufficio ha predisposto verbale di mancata comparizione.

Per mero tuziorismo, in data 10-12-2021, è stata inviata all'avv. Nicola SQUILLACE, presso gli indirizzi italiani noti (quello della residenza e quello dello studio), raccomandata a.r. con invito ad eleggere domicilio nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 113 c.p.p. Da controlli effettuati, una di esse risulta regolarmente recapitata.

In data 29-12-2021, in assenza della elezione del domicilio, al fine di perfezionare il procedimento di notifica ai sensi e per gli effetti degli artt. 112 e 113 c.p.p., questo Ufficio richiedeva alla Cancelleria del Tribunale di notificare a Nicola SQUILLACE invito a comparire per il giorno 4-1-2022 al fine di rendere interrogatorio.

Tale notifica veniva eseguita mediante affissione di copia conforme all'originale ai sensi del combinato disposto degli artt. 112 e 113 c.p.p.

Anche a seguito di tale ulteriore convocazione Nicola SQUILLACE ha omesso di comparire, come risulta dal verbale di mancata presentazione.

R. Formis
69

I fatti e le circostanze suesposte inducono a ritenere che, per tutti gli imputati, sia stato pienamente ed integralmente rispettato il disposto degli artt. 282 e 289 c.p.p.

3. Conclusioni

In relazione a quanto precede questo Ufficio reputa, pertanto, di dover ribadire la richiesta di citazione a giudizio nei confronti di Mons. Mauro CARLINO, per il capo u); di Enrico CRASSO, per il capo q); di Nicola SQUILLACE per i capi q), r), e s); di Fabrizio TIRABASSI, per i capi q) e u).

R. Faustini

Capitolo 4 – L'AIF

Sommario: 1. Premessa. – 2. Le convocazioni. – 3. Conclusioni.

1. Premessa

Nel capitolo 4 della richiesta di rinvio a giudizio del 30-6-2021 erano state ricostruite le vicende sottese ai capi w), x), y), z), aa), bb), cc) e dd), con i quali, a Tommaso DI RUZZA, René BRÜLHART, mons. Mauro CARLINO e Fabrizio TIRABASSI, erano stati contestati, nei termini rispettivamente riportati nelle singole imputazioni, plurimi episodi di abuso di ufficio, violazione del segreto di ufficio e peculato.

Con ordinanza 6-10-2021, il Tribunale ha restituito gli atti a questo Ufficio in relazione alle posizioni di Mauro CARLINO e Fabrizio TIRABASSI con riferimento ai capi w), x), y), z), aa) e di Tommaso DI RUZZA con riferimento al capo cc).

2. Le convocazioni


In data 5-11-2021 questo Ufficio ha convocato il dott. Tommaso DI RUZZA a presentarsi per il giorno 10-11-2021 per rendere interrogatorio.

A seguito di richiesta di differimento avanzata dai difensori con e-mail dell'8-11-2021, l'incombente si è effettivamente svolto in data 17-11-2021.

Con riferimento al capo cc) Tommaso DI RUZZA ha reso una dettagliata dichiarazione con la quale ha respinto fermamente l'addebito formulato.

Nel fare ciò, l'imputato ha rappresentato che le anticipazioni delle quali aveva fruito mediante l'utilizzo della carta di credito istituzionale, in concomitanza con una temporanea indisponibilità di altri mezzi di pagamento, avrebbero dovute essere oggetto di una compensazione da parte degli uffici amministrativi dell'AIF con crediti di eguale valore dallo stesso imputato vantati nei confronti dell'ente. Compensazione che egli si è detto sicuro essere stata effettuata e che, comunque, qualora non fosse avvenuta, sarebbe da attribuire a condotte indipendenti dalla sua volontà e comunque estranee dalla sua sfera di controllo.

A seguito di tali dichiarazioni questo Ufficio ha delegato la Polizia Giudiziaria ad ascoltare il dipendente dell'AIF che, secondo quanto riferito da Dott. DI RUZZA,



R. F. Rossi

svolgeva, all'epoca dei fatti, le funzioni di responsabile dei servizi di segreteria, il dott. Maximilian MARINANGELI.

Quest'ultimo, ascoltato in data 6-12-2021, ha riferito che l'allora direttore dell'AIF, dopo aver usufruito della carta di credito dell'ufficio per fini personali, si era immediatamente impegnato a restituire le somme impropriamente utilizzate. Lo stesso MARINANGELI ha aggiunto che, laddove ciò non fosse effettivamente avvenuto, l'omissione sarebbe stata da ascrivere ad un disguido tecnico non imputabile alla volontà del dott. DI RUZZA.

Alla luce delle delucidazioni fornite dal DI RUZZA e dei riscontri effettuati, questo Ufficio è pervenuto alla determinazione di formulare, in relazione al reato a quest'ultimo contestato con il capo cc), richiesta di archiviazione come da separato fascicolo.

Con riferimento, invece, alle posizioni di mons. Mauro CARLINO e Fabrizio TIRABASSI, entrambi convocati per il 22-11-2021 e non presentatisi, come risulta dai verbali di mancata comparizione, si fa rinvio a quanto *supra* osservato nei capitoli 1) e 3) anche per quanto concerne le ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere le considerazioni espresse dai difensori di mons. CARLINO nelle memorie del 9-11-2021 e del 20-11-2021.

3. Conclusioni

In relazione a quanto precede, pertanto, questo Ufficio ritiene di dover reiterare la richiesta di citazione a giudizio nei confronti di mons. Mauro CARLINO e di Fabrizio TIRABASSI per i capi w), x), y), z) ed aa).

In relazione al capo cc), invece, questo Ufficio ha proceduto ad aprire autonomo fascicolo processuale nei confronti di Tommaso DI RUZZA nell'ambito del quale si provvederà a depositare richiesta di archiviazione al Giudice Istruttore.



Capitolo 5 – Il Sostituto

Sommario: 1. Premessa - 2. Le convocazioni – 3. I finanziamenti alla SPES cooperativa sociale a r.l. – 4. Il bonifico di 100 mila/euro effettuato in data 6-12-2013 – 5. Il peculato: la gestione del c/c 1000/60478 intestato alla Diocesi di Ozieri – 6. I versamenti di 100 mila/euro e 25 mila/euro effettuati in data 13-4-2018 e 24-2-2015 – 7. I contributi della CEI – 8. Sintesi. La consapevolezza di S.E.R. Angelo BECCIU – 9. La subornazione – 10. Conclusioni.

1. Premessa

Nel capitolo 5 della richiesta di citazione 30-6-2021 erano state ricostruite le vicende sottese ai capi ee), ff), gg), hh), ii) e jj) con i quali a S.E.R. Angelo BECCIU, a Cecilia MAROGNA, a Fabrizio TIRABASSI ed a LOGSIC, HUMANITARNE DEJAVNOSTI, D.O.O., con sede in Dunajska Cesta 51, 1000 Ljubljana (Slovenia), BvD ID SI8338990, erano stati contestati, nei termini rispettivamente riportati nelle singole imputazioni, episodi di subornazione, abuso di ufficio e peculato.

Con riferimento a tali vicende, il Tribunale, con ordinanza 6-10-2021, ha restituito gli atti a questo Ufficio in relazione alle posizioni di S.E.R. Angelo BECCIU, per i capi ee), ff), gg), hh), e jj); di Fabrizio TIRABASSI, per il capo gg); di LOGSIC, HUMANITARNE DEJAVNOSTI, D.O.O., per il capo ii).

2. Le convocazioni

Per quanto riguarda Fabrizio TIRABASSI, il capo di imputazione concernente la presente vicenda è stato contestato con l'invito a comparire del 7-11-2021 di cui si è trattato *supra* al capitolo 1).

Con riferimento a Cecilia MAROGNA e alla LOGSIC, HUMANITARNE DEJAVNOSTI, D.O.O., questo Ufficio, in data 17-11-2021, ha provveduto ad effettuare la convocazione della MAROGNA, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società, per il giorno 22-11-2021, al fine di rendere interrogatorio.

In data 22-11-2021, l'avv. Fiorino RUGGIO comunicava per le vie brevi al Promotore di Giustizia Aggiunto, Prof. Alessandro DIDI, che l'imputata non si sarebbe presentata.



Con e-mail 23-11-2021 i difensori di quest'ultima facevano comunque pervenire alla Segreteria dell'Ufficio una dichiarazione con la quale si ribadiva la volontà dell'imputata di non "sottoporsi, allo stato, ad interrogatorio".

Nella medesima nota si deduceva inoltre che, in ragione di ciò, "la nullità insanabile prevista dall'art. 289 c.p.p., rimane tale con quanto processualmente ne consegue".

Tali deduzioni, anche per la loro apoditticità, devono ritenersi prive di qualsivoglia fondamento, avendo questo Ufficio, con la convocazione sopra richiamata, correttamente adempiuto a quanto disposto con l'ordinanza 6-10-2021 di Codesto Tribunale.

In data 18-11-2021, S.E.R Angelo BECCIU è stato invitato a comparire per il giorno 23-11-2021 al fine di rendere interrogatorio.

Pur non essendosi presentato in tale sede, S.E.R Angelo BECCIU, come anticipato dai suoi difensori con e-mail del 22-11-2021, affidava ad un'articolata memoria, corredata da allegati, quanto egli avrebbe inteso riferire a questo Ufficio.


Del deposito di tale memoria si dava atto nel verbale 23-11-2021.

La difesa di S.E.R. Angelo BECCIU ha poi integrato con una consulenza tecnica (redatta dal dott. Davide FRANCO, dottore commercialista iscritto all'Ordine dei Commercialisti di Roma) anch'essa corredata da numerosi documenti e depositata il successivo 6-12-2021, le argomentazioni tese a confutare gli assunti accusatori.

All'esito di una accurata disamina della documentazione presentata da S.E.R Angelo BECCIU e dell'analisi svolta dal Corpo della Gendarmeria, compendiata nella informativa del 30-12-2021, questo Ufficio è pervenuto alla determinazione di confermare, sia pure con le precisazioni che seguono, le imputazioni per le quali il Tribunale, con ordinanza 6-10-2021, aveva disposto la trasmissione degli atti a questo Ufficio.

3. I finanziamenti alla SPES Cooperativa sociale a. r.l.

Come già evidenziato con la richiesta di rinvio a giudizio presentata in data 30-6-2021 [cfr. cap. 5, par. 10] nel corso delle indagini svolte nell'ambito del proc. n. 45-19 RGP e, segnatamente dalle dichiarazioni contenute in un documento fornito da Mons. Alberto PERLASCA a questo Ufficio in data 31-8-2020, era emerso che un giorno (che Mons. PERLASCA non sapeva precisare), S.E.R. Giovanni Angelo BECCIU gli aveva chiesto di eseguire un bonifico di 100 mila/euro ad una



cooperativa in Sardegna attingendo le risorse finanziarie necessarie per la relativa esecuzione dai conti della Segreteria di Stato. Soggiungeva ancora Mons. Alberto PERLASCA che allorquando egli gli fece osservare che un pagamento di quell'importo, oltre a non poter passare inosservato alle autorità di vigilanza, avrebbe potuto far avviare un'indagine, il superiore gli disse di trasmettere l'importo alla CARITAS diocesana di Ozieri con causale *'opere di carità del Santo Padre'*.

Come già osservato con la precedente richiesta, a seguito di indagini condotte dal Corpo della Gendarmeria, si accertava che effettivamente ad Ozieri (SS) era presente una cooperativa sociale, denominata S.P.E.S., con Partita IVA n. 02157090909, costituita in data 18-5-2005 con l'obiettivo di favorire l'inserimento sociale di persone svantaggiate, quali disoccupati, diversamente abili, *ex* tossicodipendenti, *ex* detenuti ed *ex* alcolisti.


Si tratta di una cooperativa che, in forza della l. 8-11-1991, n. 281, deve rispecchiare determinate caratteristiche tra le quali il fatto che la base sociale deve essere formata solo da soggetti appartenenti a categorie disagiate.

Sebbene tali cooperative abbiano lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale delle persone svantaggiate attraverso, tra l'altro, lo svolgimento di attività - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (e per tale ragione vi sono molteplici agevolazioni da parte della legislazione nazionale), esse costituiscono pur sempre soggetti di diritto privato che svolgono attività commerciale.

Dalle visure depositate dalla difesa di S.E.R. Giovanni Angelo BECCIU, poi, è emerso che il rappresentante legale della cooperativa, dalla data della sua costituzione (avvenuta, come detto, in data 18-5-2005) all'attualità, è sempre stato Antonino BECCIU, nato a Pattada (SS) il 3-2-1958, fratello di S.E.R. Giovanni Angelo BECCIU, dapprima quale amministratore unico della cooperativa e, a far data dal 7-12-2016 (con atto iscritto in data 30-1-2017), quale presidente del Consiglio di Amministrazione della cooperativa medesima.

Sempre attraverso gli accertamenti compiuti dal Corpo della Gendarmeria era risultato, a riscontro delle dichiarazioni di Mons. Alberto PERLASCA, che effettivamente in data 13-4-2018, dal conto n. 26400001 acceso presso IOR ed intestato alla Segreteria di Stato – Affari Generali, era stato disposto un bonifico di 100 mila/euro con causale *"Segreteria di Stato - Sussidio"*.

Le ulteriori attività d'analisi esperite sulla documentazione bancaria a disposizione del Corpo, aveva reso possibile accertare che il bonifico era stato eseguito a favore



75

del c/c n. 1000/60478 acceso presso BANCA INTESA SANPAOLO (già BANCA PROSSIMA) che, sebbene formalmente intestato alla Diocesi di Ozieri – Caritas Diocesana, risultava purtuttavia domiciliato presso la citata S.P.E.S. società cooperativa.

Dagli approfondimenti eseguiti era emerso che la descrizione riportata sull'e/c n. 002/2018 al 30-6-2018, relativo al c/c n. 1000/60478 di INTESA SANPAOLO, è la seguente:

"Bonifico in euro da paese non UE/SEPA n. 10500020180413964404MEE disposto da 1/Segreteria di Stato 2/Cortile San Damaso 3/VA/00120 Città del Vaticano con causale sostegno alle diverse attività caritative dell'ente"


Ad ulteriore riscontro di quanto dichiarato da Mons. Alberto PERLASCA, era stata acquisita anche una missiva datata 9-4-2018 prot. N. 401.334/A (di poco precedente il trasferimento in esame) a firma di S.E.R. Giovanni Angelo BECCIU, Sostituto della Segreteria di Stato, indirizzata a don Mario CURZU, direttore della Caritas Diocesana di Ozieri, ove si comunicava la concessione di un contributo straordinario di 100 mila/euro per *"sostenere le diverse attività caritative di codesta Caritas Diocesana"*.

È significativo che il Sostituto, nel comunicare l'effettuazione del bonifico raccomandava don Mario CURZU a *«mantenere il più stretto riserbo sulla provenienza»*.

Gli ulteriori approfondimenti eseguiti consentivano, poi, di accertare numerose anomalie tra le quali il fatto che sul c/c n. 1000/60478 intestato alla Diocesi di Ozieri – Caritas Diocesana c/o S.P.E.S. società cooperativa, sin dall'1-7-2011, data di apertura del rapporto bancario in argomento, erano stati delegati ad operare Antonino BECCIU, Giovanna PANI nonché, a partire dal 4-7-2011, don Mario CURZU (*cf. Nota N.3 del Prospetto denominato Riepilogo Rapporti prodotto in data 25-5-2021 da INTESA SANPAOLO, attraverso commissione rogatoria*).

In data 25-9-2020, in occasione della conferenza stampa tenutasi all'indomani delle proprie dimissioni, S.E.R. Giovanni Angelo BECCIU confermava la circostanza che in una occasione era stato disposto l'invio di un sussidio pari a 100 mila/euro a sostegno della propria Diocesi di origine asseritamente gravata da problematiche sociali quali disoccupazione e povertà.

Si vedrà come, dagli ulteriori approfondimenti, è emerso come tale importante somma di denaro non sia stata affatto impiegata per il sostegno dei disoccupati e delle persone in condizioni di povertà bensì per formare una provvista che, ancora al momento dello svolgimento delle indagini di cui al presente procedimento, risulterebbe essere stata destinata ad operazioni speculative.



Riforma

Nella stessa circostanza, peraltro, S.E.R. Giovanni Angelo BECCIU faceva riferimento anche ad un altro sussidio, pari – secondo quanto da lui dichiarato – a 300 mila/euro elargito alcuni anni prima dalla CEI – Conferenza Episcopale Italiana a beneficio della medesima Diocesi sempre per finalità caritative.

La dichiarazione di S.E.R. Angelo BECCIU ha evidentemente reso necessario lo svolgimento di ulteriori ed accurati accertamenti.

La verifica di questa parte della dichiarazione di S.E.R. Giovanni Angelo BECCIU, ha consentito di accertare che effettivamente la CEI aveva effettuato trasferimenti di denaro, anziché su uno dei conti istituzionali dedicati ed intestati alla Diocesi di Ozieri, a favore del citato c/c n. 1000/60478 acceso presso BANCA INTESA SANPAOLO.

In particolare, dalle verifiche eseguite è emerso che C.E.I. aveva effettuato ben due bonifici, precisamente in data 6-12-2013 e 21-1-2015, per un ammontare complessivo che, contrariamente a quanto affermato dal Cardinale nella richiamata conferenza, non era di 300 mila/euro bensì di 600 mila/euro.


Come riportato nella richiesta di citazione 30-6-2021, sempre dagli accertamenti sviluppati dal Corpo della Gendarmeria tesi a corroborare le dichiarazioni di Mons. Alberto PERLASCA sono emersi altri due versamenti in favore della S.P.E.S.

Nell'annotazione del 14-5-2021 redatta dal Corpo della Gendarmeria venivano infatti evidenziate, oltre alla donazione riferita da Mons. Alberto PERLASCA di 100 mila/euro nel 2018, un versamento di 25 mila/euro nel 2015, accreditato sul conto corrente n. 1000/60478, aventi quale Ordinante la Segreteria di Stato ed un'altra donazione sempre di 100 mila/euro avvenuta nel 2013.

In particolare, con mandato 24-2-2015 dal **conto n. 26400001** acceso presso lo IOR ed intestato a Segreteria di Stato - Affari Generali veniva disposto il bonifico di importo pari a 25 mila/euro sempre in favore del c/c 1000/60478.

La descrizione riportata sull'e/c n. 001/2015 al 31-3-2015, relativo al c/c n. 1000/60478 di INTESA SANPAOLO, è la seguente:

"Bonifico in euro da paese non UE/SEPA n. 30878420150226355800M00 disposto da 1/Segreteria di Stato 2/Cortile San Damaso 3/VA/00120 Città del Vaticano con causale sussidio



77

Un ulteriore bonifico di 100 mila/euro, invece, risulta essere stato disposto in data 6-12-2013 dal c/c n. 15423006, intestato a S.E.R. Giovanni Angelo BECCIU - beneficiario sul c/c n. 1000/60478 di INTESA SANPAOLO, recante la seguente descrizione:

"Bonifico in euro da paese non UE/SEPA n. 30878120130624553400M00 disposto da 1/BECCIU Giovanni Angelo 2/Segreteria di Stato 3/VA/00120 Città del Vaticano con causale per attività pastorale Caritas Diocesana di Ozieri.


Così ricostruiti i fatti, questo Ufficio con la richiesta di emissione di decreto di citazione 30-6-2021 aveva ravvisato nei fatti esposti l'integrazione del reato di peculato in quanto le somme – tutte provenienti dalla Segreteria di Stato – oltre ad essere state disposte a favore non della Diocesi, bensì di un conto, il n. 1000/60478, utilizzato promiscuamente da Antonino BECCIU e dalla S.P.E.S. e mai censito dalla contabilità della diocesi stessa, erano state impiegate per finalità non istituzionali.

Con le memorie difensive e la consulenza tecnica del dott. Davide FRANCO, S.E.R. Giovanni Angelo BECCIU ha evidenziato che la donazione del 24-6-2013 eseguita «dalla Segreteria di Stato alla Diocesi di Ozieri» sarebbe stata utilizzata per finalità sociali e caritatevoli in quanto la somma di 100 mila/euro, unitamente a quella di 300 mila/euro ricevuta in data 6-12-2013 dalla C.E.I., era stata utilizzata per la costruzione di un panificio in Ozieri località Sas Pedras Frittas nel quale avevano trovato attività lavorativa 5 soggetti appartenenti a categorie svantaggiate.

Sottolinea il dott. Davide FRANCO che «la contribuzione complessiva di 400 mila/euro (100 mila/euro della Segreteria di Stato e 300 mila/euro della C.E.I.), corrisposta in diverse tranches nel periodo aprile 2013/giugno 2014 alla S.P.E.S. (cfr. la nota del 30-6-2014 sottoscritta dal prof. Antonino BECCIU, quale presidente della S.P.E.S.), risulta utilizzata nel corso del 2013 e puntualmente rendicontata da quest'ultima cooperativa, come risulta dalle fatture allegata (e riepilogate in un prospetto) per l'imposta complessivo di 400 mila/euro» [p.18 relazione dott. Davide FRANCO].

Quanto, poi, al versamento di 25 mila/euro, sempre secondo la difesa di S.E.R. Giovanni Angelo BECCIU, esso andrebbe messo in relazione alla seconda erogazione proveniente dalla CEI richiesta dalla S.P.E.S. per i lavori di ristrutturazione del panificio che nel 2014 aveva subito in incendio.

Si rileva nella relazione di CT che «la contribuzione complessiva di 300 mila/euro erogata dalla C.E.I. alla Diocesi di Ozieri e poi corrisposta da quest'ultima, in diverse tranches nel periodo novembre 2014/luglio 2015, alla S.P.E.S. (cfr. la nota del 24-10-2015 sottoscritta dal prof. Antonino BECCIU, quale presidente della S.P.E.S.) risulta utilizzata nel corso del biennio 2014-2015 e puntualmente rendicontata da quest'ultima, come risulta dalle fatture allegata (e



riepilogate in un prospetto) per l'importo complessivo di 300 mila/euro» mentre «il successivo contributo di 25 mila/euro erogato dalla Segreteria di Stato alla Diocesi di Ozieri in data 26-5-2015 [scil. 24-2-2015] (ossia lo specifico importo oggetto di contestazione), risulta eseguito da un bonifico di 24 mila/euro in data 2-3-2015 dalla Diocesi alla S.P.E.S. il cui importo risulta da quest'ultima utilizzato in pari data per il pagamento della fattura n. 1510026 del 25-2-2015 emessa dalla TECNOPOOL – FOOD PROCESSING EQUIPMENT SPA per la fornitura di un nuovo macchinario (cella di lievitazione), il cui acquisto si rese necessario, a seguito del citato incendio, per la ripresa dell'attività commerciale (cfr. la lettera del prof. Antonino BECCIU del 24-10-2015, con relativa fattura)»[p.19 relazione dott. Davide FRANCO].

In sintesi, secondo la difesa di S.E.R. Giovanni Angelo BECCIU il peculato non sarebbe configurabile perché tutte le somme, sia quelle provenienti dalla Segreteria di Stato che dalla C.E.I., sarebbero state utilizzate per la realizzazione di scopi sociali.


4. Il bonifico di 100 mila/euro effettuato in data 24-6-2013

L'interesse precipuo di questo Ufficio è evidentemente quello di verificare la destinazione dei versamenti di 25 mila/euro e di 100 mila/euro rispettivamente effettuati in data 24-2-2015 ed in data 13-4-2018 in quanto eseguiti attingendo a risorse della Segreteria di Stato istituzionalmente vincolate a finalità di carità. Esulano invece dalla iniziativa di questo Ufficio, allo stato, le valutazioni in merito alla modalità attraverso le quali sono state erogate da C.E.I. i contributi utilizzati da S.P.E.S.

In merito a tali aspetti questo Ufficio in data 27-9-2021 assumeva a verbale la dichiarazione di S.E. Rocco PENNACCHIO, attuale Vescovo di Fermo ed Economo della C.E.I., ed il Corpo della Gendarmeria in data 30-12-2021 ha redatto una relazione che evidenzia una serie di elementi di sicuro interesse investigativo che, tuttavia, non possono essere approfonditi, soprattutto in ragione di esigenze di economia processuale, nell'ambito del presente procedimento.

La vicenda C.E.I., con riferimento alla quale, peraltro, questo Ufficio ha anche acquisito importati contributi testimoniali, pertanto, verrà trattata solo marginalmente e nei limiti di quanto strettamente necessario ai fini della ricostruzione delle operazioni sottese al capo jj) e della verifica di quanto affermato dalla difesa di S.E.R. Angelo BECCIU con le memorie richiamate, considerato che i dovuti riscontri verranno eseguiti nell'ambito di separato fascicolo.

Si deve premettere, a tale riguardo, che l'annotazione del 14-5-2021 redatta dal Corpo della Gendarmeria, nell'evidenziare, accanto alla donazione riferita da Mons. Alberto PERLASCA, innanzi richiamata, di 100 mila/euro nel 2018 ed a quella di 25



79

mila/euro nel 2015, accreditate sul conto corrente n. 1000/60478, aventi quale Ordinante la Segreteria di Stato, anche quella di 100 mila/euro avvenuta nel 2013, conteneva una imprecisione non avendo essa specificato la diversa provenienza della provvista disposta con i diversi bonifici che questo Ufficio aveva pertanto considerato come generata dalle disponibilità della Segreteria di Stato.


A seguito di ulteriori accertamenti svolti dal Corpo della Gendarmeria su delega di questo Ufficio nell'ambito dei necessari approfondimenti eseguiti sulla documentazione allegata alla memoria presentata da S.E.R. Giovanni Angelo BECCIU, è emerso un dettaglio che, sebbene non evidenziato dalla difesa del Cardinale, è di non poco conto ai fini della esatta quantificazione della somma oggetto di peculato.

In particolare, è stato accertato che il bonifico risalente all'anno 2013 **non** è stato eseguito attingendo a fondi della Segreteria di Stato, come inizialmente ipotizzato, bensì con una provvista riveniente da una linea di credito aperta dallo stesso S.E.R. Giovanni Angelo BECCIU a valere sul proprio c/c personale n. 15423 acceso presso lo IOR.

In data 13-6-2013 S.E.R. Angelo BECCIU nella propria qualità di Sostituto della SdS aveva richiesto al Direttore *pro-tempore* dello IOR, dott. Paolo CIPRIANI, la concessione di un prestito pari a 100 mila/euro in favore della Diocesi di Ozieri ma indicando, esplicitamente, le coordinate bancarie per l'accredito di tale importo, riferibili al noto c/c promiscuo n. 1000/60478 (*cfr. comunicazione 13/6/2013 al dott. CIPRIANI*), testualmente:

*“Ad ogni buon fine Le trascrivo le coordinate bancarie ove operare il bonifico:
conto bancario intestato a:
DIOCESI DI OZIERI
CARITAS DIOCESANA DI OZIERI
c/o S.P.E.S. SOCIETÀ COOPERATIVA
VIA BRIGATA SASSARI, 2
07014 OZIERI
[omissis]”;*

Il bonifico è stato eseguito con la seguente descrizione: *"Bonifico in euro da paese non UE/SEPA n. 30878120130624553400M00 disposto da 1/BECCIU Giovanni Angelo 2/Segreteria di Stato 3/VA/00120 Città del Vaticano con causale per attività pastorale Caritas Diocesana di Ozieri".*



Progr.	Fornitore	Fattura emessa		
		Numero	Data	Importo
1	Italcementi Group Calcestruzzi	204968	28/02/2013	12.824,79
2	Consultecna Prefabbricati	41	02/04/2013	110.110,00
3	Consultecna Prefabbricati	54	22/04/2013	43.560,00
4	Ing. Gian Michel Tedde	8	26/04/2013	1.824,68
5	Geom. Michele Sanna	2	26/04/2013	3.603,45
6	Paba Srl	61	07/05/2013	3.297,25
7	Autotrasporti Piredda	11	13/05/2013	314,60
8	Paba Srl	69	21/05/2013	9.891,75
9	Campasei Sergio Serramenti	8	28/05/2013	1.000,67
10	Salaris Cristiano	5	30/05/2013	12.100,00
11	Coop. Tarsporti Ozieri Arl	38	31/05/2013	998,25
12	Keope Ceramiche	15607	31/05/2013	3.500,00
13	LA.IN. Srl	116	31/05/2013	943,80
14	Meccanica Costruzioni Srl	162	31/05/2013	2.832,97
15	Vulcablok Srl	19	31/05/2013	696,96
16	Italcementi Group Calcestruzzi	213175	31/05/2013	5.407,49
17	Impresa Edile Menea Ionel	8	01/06/2013	3.500,46
18	Keope Ceramiche	16325	05/06/2013	3.508,17
19	Edil Farris di Farris Salvator	9	06/06/2013	1.742,40
20	Campasei Sergio Serramenti	9	10/06/2013	1.000,67
21	Stassi Serafino	9	12/06/2013	

R. Farris

				1.500,00
22	Masia Andrea	7	18/06/2013	5.626,50
23	Stassi Serafino	11	25/06/2013	2.700,00
24	Enel Servizio Elettrico SpA	8011528585	25/06/2013	8.409,00
25	Lamierplastik Srl	663	25/06/2013	1.480,56
26	Nordall Srl	1028	25/06/2013	205,70
27	Meccanica Costruzioni Srl	202	28/06/2013	2.107,46
28	Sechi Autotrasporti Snc	211	28/06/2013	1.150,00
29	LA.IN. Srl	147	29/06/2013	1.476,20
30	Italcementi Group Calcestruzzi	216646	30/06/2013	3.951,86
31	Satta Giovanni Antonio	9	30/06/2013	2.516,80
32	Polo Antonio Autotrasporti	64	01/07/2013	145,20
33	Campasei Sergio Serramenti	12	03/07/2013	665,50
34	Geom. Michele Sanna	6	05/07/2013	2.378,38
35	P&P Costruzioni di Pintus Alessandro	13	08/07/2013	636,46
36	Impresa Edile Menea Ionel	10	08/07/2013	7.135,61
37	Satta Guido	1	10/07/2013	4.038,98
38	Scandellari SpA	3707	12/07/2013	1.006,72
39	Salaris Cristiano	6	15/07/2013	10.000,00
40	Nuova Capolino	1899	15/07/2013	614,20
41	Cose Elettroniche Srl	108	16/07/2013	8.228,00
42	Autotrasporti Piredda Domenico	19	18/07/2013	883,30

R. Fantoli

43	Consultecna Prefabbricati	80	23/07/2013	24.200,00
44	Ing. Gian Michel Tedde	10	23/07/2013	6.171,00
45	Dettori Mario	8	25/07/2013	2.420,00
46	Impresa Edile Menea Ionel	13	26/07/2013	1.089,00
47	Ceramiche Farina	21	29/07/2013	700,00
48	Polo Antonio Autotrasporti	77	31/07/2013	792,55
49	Satta Giovanni Antonio	11	31/07/2013	774,40
50	Italcementi Group Calcestruzzi	219316	31/07/2013	7.004,69
51	Edil Farris di Farris Salvator	13	31/07/2013	9.922,00
52	LA.IN. Srl	172	31/07/2013	1.355,20
53	Stassi Serafino	14	01/08/2013	500,00
54	Dettori Mario	10	13/08/2013	2.420,00
55	Pinna Franco Impresa Artigiana	23	31/08/2013	550,55
56	Masia Andrea	13	01/09/2013	4.209,31
57	Dettori Mario	11	08/09/2013	3.630,00
58	Salaris Cristiano	14	09/09/2013	7.000,00
59	Geom. Michele Sanna	7	09/09/2013	3.057,91
60	Telextra	38	11/09/2013	1.500,00
61	FERRCAU di Ivano Cau	44	12/09/2013	2.613,60
62	Telextra	40	30/09/2013	4.076,41
63	FERRCAU di Ivano Cau	53	22/10/2013	610,00
64	Ing. Gian Michel Tedde	22	30/10/2013	

R. Gauthier

				3.359,78
65	Geom. Michele Sanna	8	01/11/2013	2.726,64
66	Geom. Michele Sanna	9	01/11/2013	1.903,20
67	Santu Teloni	316	18/11/2013	3.050,00
68	Salaris Cristiano	16	04/12/2013	14.640,00
69	Setzi	12697	05/12/2013	392,52
Totale				400.183,55

Tabella 1: costi ampliamento panificio

Sempre dagli accertamenti eseguiti dal Corpo della Gendarmeria, sul punto convergenti con quanto ricostruito anche dalla difesa, è emerso che il finanziamento della C.E.I. di che trattasi è stato accreditato in data 6-12-2013 vale a dire quando i lavori del panificio erano stati completamente eseguiti posto che l'ultima delle fatture che compongono il costo complessivo della ristrutturazione è datato 5-12-2013

È dunque incontestabile che mentre il contributo C.E.I. non può essere stato utilizzato per i lavori di ristrutturazione del panificio, il versamento dei 100 mila/euro da parte di S.E.R. Giovanni Angelo BECCIU – avvenuto a giugno 2013 – abbia effettivamente contribuito, unitamente alle altre disponibilità presenti sul conto in quel periodo, a formare la provvista utilizzata per i lavori del panificio.

Dall'esame del c/c 1000/60478 è emerso, infatti, che tra il 22-2-2013 ed il 5-12-2013 in favore di S.P.E.S. Cooperativa sociale (c/c n. 1000/7092) sono stati trasferiti circa 295 mila/euro:

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	ADDEBITI
22.04.2013	22.04.2013	Bonifico Internet da Voi disposto a favore di:COOPERATIVA S.P.E.S. CONTRIBUTO FINALIZZATO ALLA PROMOZIONE UMANA E ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE .	44.000,00
02.05.2013	02.05.2013	Bonifico Internet da Voi disposto a favore di:COOPERATIVA S.P.E.S. PRESTITO	45.000,00

R. Fontana

14.05.2013	14.05.2013	Bonifico Internet da Voi disposto a favore di:COOPERATIVA S.P.E.S. PRESTITO	20.000,00
03.06.2013	03.06.2013	Bonifico Internet da Voi disposto a favore di:COOPERATIVA S.P.E.S. PRESTITO	50.000,00
16.07.2013	16.07.2013	Bonifico Internet da Voi disposto a favore di:COOPERATIVA S.P.E.S. PRESTITO	40.000,00
18.07.2013	18.07.2013	Bonifico Internet da Voi disposto a favore di:COOPERATIVA S.P.E.S. PRESTITO	35.000,00
09.09.2013	09.09.2013	Bonifico Internet da Voi disposto a favore di:COOPERATIVA S.P.E.S. PRESTITO	16.000,00
04.11.2013	04.11.2013	Bonifico Internet da Voi disposto a favore di:COOPERATIVA S.P.E.S. PRESTITO	30.000,00
04.11.2013	04.11.2013	Bonifico Internet da Voi disposto a favore di:COOPERATIVA S.P.E.S. PRESTITO	15.000,00
Totale			295.000,00

Tabella 2: trasferimenti dal c/c 1000/60478 a S.P.E.S. Cooperativa

Non si è allo stato in condizione di verificare con quali altre risorse la S.P.E.S. Cooperativa sociale abbia sostenuto gli ulteriori costi necessari per il completamento dei lavori del panificio, anche se dall'analisi dei dati contenuti nella tabella che precede è certamente possibile affermare come essi non siano stati finanziati con il contributo C.E.I.

Ciò posto, è importante osservare che gli importi complessivi che devono essere considerati ai fini di quanto prevede l'art. 168 c.p. ammontano a 125 mila/euro (corrispondenti, cioè, ai versamenti eseguiti in data 24-2-2015 e 13-4-2018) ed in tal senso il capo di imputazione jj) è stato opportunamente riformulato

5. Il peculato: la gestione del c/c 1000/60478 intestato alla Diocesi di Ozieri

Prima di esaminare l'utilizzo delle somme provenienti dalla Segreteria di Stato – che secondo le dichiarazioni di S.E.R. Giovanni Angelo BECCIU sarebbero comunque state impiegate per sostenere la comunità di Ozieri – occorre svolgere alcune

R. Fantini

considerazioni sulle modalità attraverso le quali è avvenuta la gestione del c/c 1000/60478 perché esse disvelano – anche a prescindere dalla destinazione delle somme stesse – la sussistenza del reato contestato.



Come già ricordato con la richiesta di emissione del decreto di citazione presentata in data 30-6-2021, dall'analisi del conto corrente in esame emerge come le giacenze su di esso presenti siano state trattate alla stregua di un fondo detenuto dalla S.P.E.S. e da Antonino BECCIU per la gestione indistinta delle proprie finanze senza alcuna segregazione del patrimonio proprio rispetto a quello di terzi.

Va anzitutto precisato che sebbene tale rapporto di conto corrente bancario sia stato acceso mediante l'utilizzo del Codice fiscale della Diocesi di Ozieri (C.F.: 90005180907), contrariamente a quanto previsto dal regolamento CEI e dallo statuto della Caritas, sul conto in questione non risulta delegato ad operare il Vescovo di Ozieri, Mons. Corrado MELIS.

Dalle attività investigative esperite, infatti, come accennato, è anzitutto emerso che il conto n. 1000/60478 è **stato acceso da Antonino BECCIU in data 1-7-2011 su delega**, rinvenuta all'interno del fascicolo di segreteria prodotto dall'Istituto di credito INTESA SANPAOLO, **del direttore della Caritas Don Mario CURZU** e non già del Vescovo, contrariamente, invece, alle *Istruzioni in materia amministrativa* dell'anno 2005 della C.E.I. a mente delle quali è appunto il Vescovo *“l'unico soggetto in grado di autorizzare l'apertura di rapporti bancari”*.

La delega rilasciata dal Rev.do Mario CURZU ad Antonino BECCIU, peraltro, oltre che invalida sul piano giuridico, risulta altresì emessa in violazione dello Statuto della Caritas medesima che all'art. 11 *sub. f)*, prevede che **«non rientra nei compiti del direttore della Caritas»** gestire i rapporti con le banche ovvero **«trattare con gli istituti bancari per quanto riguarda il conto corrente della Diocesi ove si depositano le somme destinate a scopi caritativi»**.

Nel corso delle indagini condotte dal Corpo della Gendarmeria in cooperazione con le forze di polizia italiane è, poi, emerso che don Francesco LEDDA, Economo della Diocesi di Ozieri da più di 10 anni, e quindi soggetto che avrebbe dovuto essere a conoscenza di tutti i rapporti economici ad essa riferibili, oltre ad aver dichiarato che *“tutti i rapporti bancari intestati alla Diocesi risultano accessi presso il BANCO DI SARDEGNA”* ha disconosciuto **«l'esistenza del citato conto corrente [n.d.r.: il c/c 1000/60478] acceso presso l'Intesa Sanpaolo»** (cfr. *Verbale sommario informazioni testimoniali dell'economo don Francesco LEDDA, rese in data 8-6-2021 innanzi ai militari del nucleo PEF*).



A dimostrazione di quanto dichiarato, l'economista nell'esibire le rendicontazioni risalenti al periodo compreso tra il 2016 ed il 2019 disponibili presso la sede della Diocesi redatte dalla Caritas, non ha consegnato alcun documento riferibile né al conto corrente n. 1000/60478, né alle somme su di esso accreditate.

Non è poi circostanza che può passare inosservata, il fatto che, dagli accertamenti del Corpo della Gendarmeria, don Mario CURZU e la Sig.ra Giovanna PANI (vicedirettore della Caritas Diocesana di Ozieri) sono persone legate da vincoli di parentela con i fratelli BECCIU.

Dalle indagini eseguite, peraltro, è emerso che la Diocesi di Ozieri, come sopra evidenziato, oltre che del conto corrente denominato “Caritas” (il n. 14742 in essere presso il BANCO DI SARDEGNA), era titolare di altri rapporti di conto corrente sempre accesi presso il BANCO DI SARDEGNA tra i quali vanno certamente richiamati il n. 14746 denominato “Culto” ed il n. 20724 denominato “Interventi caritativi”, sui quali avrebbero potuto (e dovuto) essere accreditati i sussidi corrisposti per tali evenienze.


Tali conti, da quanto emerso, oltre essere tutti correttamente contabilizzati dall'Economista, non giustificano l'apertura di un'ulteriore relazione bancaria da gestire extracontabilmente (c/c n. 1000/60478).

A dimostrazione, peraltro, del fatto che il conto in questione – sebbene intestato alla Diocesi di Ozieri – sia stato utilizzato fuori da ogni controllo e connessione funzionale rispetto alla Diocesi medesima, è sufficiente ricordare la vicenda della sig.ra Maria Luisa ZAMBRANO.

Infatti, come emerso, dalle indagini di PG, parte delle somme versate sul conto corrente n.1000/60478, apparentemente destinate alla carità sono in realtà state impiegate per finanziare l'acquisto di un immobile di proprietà della sig.ra Maria Luisa ZAMBRANO la quale risulta essere figlia del vice-direttore della Caritas Giovanna PANI ed accreditata da S.E.R. Giovanni Angelo BECCIU presso lo Stato della Città del Vaticano come propria nipote.

Per quanti sforzi si vogliano fare, l'utilizzo del conto in esame per finalità del tutto privatistiche rende evidente come esso non possa essere considerato un conto della Diocesi.

In dettaglio, dalle indagini esperite è emerso che in data 3-6-2014 Maria Luisa ZAMBRANO richiedeva un finanziamento infruttifero di 50 mila/euro, mediante un atto redatto a mano su un foglio di carta semplice, alla Caritas, in persona di don Mario CURZU, il quale, peraltro, non aveva il potere di disporre tali atti.



R. Fantà

Tra la documentazione prodotta dalla difesa di S.E.R. Giovanni Angelo BECCIU è emersa, tra le altre, una ulteriore scrittura privata, non registrata, recante data 24-12-2019, mediante la quale Maria Luisa ZAMBRANO, in sostanza, nel riconoscere il proprio debito, confermava che la somma da lei ricevuta dalla Caritas di Ozieri ammonta a 100 mila/euro.

A tale riguardo, si deve rammentare che a seguito di perquisizione eseguita in data 8-6-2021, dalla Guardia di Finanza italiana unitamente ad agenti e ufficiali di p.g. del Corpo della Gendarmeria autorizzati a partecipare alle operazioni dall'AG di Roma, Giovanna PANI, a giustificazione del prestito ricevuto dalla di lei figlia Maria Luisa Zambrano, esibiva unicamente la scrittura privata, non registrata, del 24-12-2019 di cui sopra, dichiarando quanto segue:

“Nella circostanza esibisco, a giustificazione di quanto detto, una scrittura privata non registrata, custodita fino a questo momento all'interno della mia abitazione, dal quale si rileva la modalità la tempistica di restituzione della somma ottenuta che, complessivamente, a vario titolo e in varie date, ammonta a circa 100 mila/euro. In nessun altro caso la CARITAS Diocesana elargisce prestiti o comunque somme di denaro per importi considerevoli e non strettamente riconducibili all'acquisto, da parte dei richiedenti, di beni di prima necessità”.

In effetti, dagli accertamenti svolti è emerso che la sig.ra Maria Luisa ZAMBRANO ha ricevuto le seguenti somme, a valere sul c/c 1000/60478.

Data	Addebito	Tipo operazione	Descrizione operazione
21-5-2014	30.000,00	Bonifico	Restituzione debito
10-6-2014	30.000,00	Bonifico	Prestito
6-11-2014	20.000,00	Bonifico	Prestito
13-2-2015	20.000,00	Bonifico	Prestito
23-2-2015	30.000,00	Bonifico	Prestito
Totale	130.000,00		

Tabella 3: versamenti effettuati attraverso il c/c 1000760478 in favore di Maria Luisa ZAMBRANO

È significativo osservare che, anche in questo caso, l'autorizzazione alla erogazione degli esborsi è stata rilasciata da don Mario CURZU, direttore della Caritas diocesana che, come accennato, non è dotato del potere di disporre dei fondi della Diocesi.

A dimostrazione del fatto che si è trattato di operazioni del tutto eccezionali, non rientranti, cioè, tra le attività della Diocesi, e che le stesse costituiscano altresì

[Signature]
[Signature]
 89

evidenza della “anomala” natura funzionale del c/c n. 1000/60478, si deve osservare anzitutto che in sede di perquisizione e sequestro, Antonino BECCIU ha spontaneamente precisato come quella alla ZAMBRANO sia stata l’unica operazione di finanziamento eseguita dalla Caritas:

In merito al prestito elargito a ZAMBRANO Maria Luisa [...] evidenzio che è stato l'unico caso in cui la CARITAS DIOCESANA ha concesso prestiti di natura considerevole, ovvero superiori a euro 10.000,00. Escludo che vi siano state altre situazioni analoghe con altri soggetti.

Del medesimo tenore anche le spontanee dichiarazioni rese nella medesima sede da Giovanna PANI, la quale ha affermato:

In nessun altro caso [ndr: ad eccezione del prestito a ZAMBRANO] la CARITAS Diocesana elargisce prestiti o comunque somme di denaro per importi considerevoli e non strettamente riconducibili all'acquisto, da parte dei richiedenti, di beni di prima necessità.


Con riguardo poi alla prima delle 5 erogazioni in favore della sig.ra Maria Luisa ZAMBRANO, ossia quella risalente al 21-5-2014, avente causale “restituzione debito”, si rendono necessarie le seguenti considerazioni.

All’esito delle analisi esperite sulla documentazione di dettaglio, relativa al predetto prestito, prodotta dalla difesa di S.E.R. Giovanni Angelo BECCIU mediante la memoria del 22-7-2021, è emerso in maniera quanto mai evidente che tale importo, in realtà, costituiva un prestito erogato dalla ZAMBRANO in favore della S.P.E.S. cooperativa, non già in favore della Caritas/Diocesi di Ozieri.

Mediante la Dichiarazione di Don Mario CURZU, del 31-12-2009 (parte integrante della copiosa produzione documentale effettuata dalla difesa di S.E.R. Giovanni Angelo BECCIU), con la quale lo stesso riconosce il debito per complessivi euro 30 mila/euro verso Maria Luisa ZAMBRANO, il direttore della Caritas Diocesana dichiarava “Di aver ricevuto un prestito di 30 mila/euro (due assegni di 10 mila/euro e 10 mila/euro in contanti) dalla signora ZAMBRANO Maria Luisa quale anticipo per il progetto Caritas 2009 “Con le mani degli ultimi”.

In realtà, senza considerare la quota parte che sarebbe stata erogata in contanti, avuto riguardo degli assegni che Maria Luisa ZAMBRANO ha emesso dal proprio conto corrente personale n. 13088.19R in essere presso banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA, si è appreso che essi risultano essere stati tratti a beneficio del Panificio Eredi ZAPPU, controparte venditrice della S.P.E.S. Cooperativa,

R. Fanelli



nell'ambito dell'operazione di compravendita, dalla società Eredi ZAPPU s.n.c., di macchinari industriali.

È del tutto evidente come non sia in alcun modo giustificabile che, a fronte del prestito elargito dalla signora Maria Luisa ZAMBRANO – di fatto in favore della Cooperativa S.P.E.S., per l'acquisto di macchinari industriali per il panificio – la Caritas/Diocesi si sia dovuta fare carico del relativo rimborso, mediante l'impiego di risorse destinate alla carità giacenti sul c/c promiscuo (e gestito fuori dalla contabilità diocesana) n. 1000/60478; anziché essere direttamente la S.P.E.S. Cooperativa attraverso il proprio conto corrente sociale n. 1000/7092 a risarcire il debito contratto.

In disparte il fatto che, a tutto voler concedere, resterebbe comunque priva di una qualunque giustificazione l'ulteriore somma ricevuta dalla sig.ra Maria Luisa ZAMBRANO, si può sin d'ora osservare che, contrariamente a quanto affermato dalla difesa, i "prestiti" di cui si tratta non si sarebbero potuti realizzare se non vi fosse stato il contributo della C.E.I.


Soprattutto, e sempre a dimostrazione delle modalità di gestione del conto in questione, non può sfuggire come, a distanza di oltre 6 anni, nonostante la ricognizione di debito 24-12-2019, il prestito non sia stato ancora restituito.

Sempre dalla dichiarazione spontaneamente resa in sede di perquisizione e sequestro da Antonino BECCIU si è appreso infatti che:

In merito al prestito elargito a ZAMBRANO Maria Luisa [ndr: evidenzio], che la stessa ha in parte restituito e in parte compenserà.

In proposito, come evidenziato dal Corpo della Gendarmeria, nell'unico documento prodotto in sede di perquisizione e sequestro recante data 24-12-2019 (cfr. doc. n. 30.7 della memoria di S.E.R. Giovanni Angelo BECCIU) a proposito della ricognizione dell'elargizione di che trattasi, è scritto:

- a. che la signora Maria Luisa ZAMBRANO dichiara di "aver iniziato a restituire il prestito ricevuto dalla Caritas Diocesana di Ozieri tramite bonifici da gennaio a ottobre 2016 per un importo di € 4.800";
- b. dal "novembre 2016 fino al corrente mese (dicembre 2019) € 500,00 mensili in contanti";



c. di impegnarsi a “compensare il restante debito dovuto da me alla Caritas diocesana con la permuta dell’appartamento di via Salis Solinas 43 del valore di 80 mila/euro completamente arredato più magazzini”.

In disparte, anche in questo caso, altre considerazioni, è sufficiente notare come non occorrono particolari osservazioni per evidenziare l’anomala gestione del conto in esame, tenuto conto che appare assai poco coerente con i principi che dovrebbero governare l’amministrazione del patrimonio di una diocesi, il trattamento di un debito nei termini emersi dai dati sin qui analizzati.


Ancora, a dimostrazione della impossibilità di ricondurre alla Diocesi di Ozieri il c/c n. 1000/60478 si deve soffermare l’attenzione su un documento già acquisito rogatoriamente a seguito delle attività esperite dal nucleo PEF della Guardia di Finanza in data 8-6-2021 e riproposto a questo Ufficio dalla difesa di S.E.R. Giovanni Angelo BECCIU vale a dire la **scrittura privata intervenuta fra Caritas Diocesana di Ozieri e la cooperativa S.P.E.S. in data 1-10-2012 mediante la quale vengono pattuiti e regolati prestiti infruttiferi fra i medesimi e relative condizioni di restituzione.**

Dall’analisi di tale scrittura privata sottoscritta tra don Mario CURZU Direttore della Caritas Diocesana di Ozieri **in rappresentanza della Diocesi di Ozieri** e Antonino BECCIU oltre ad emergere che quest’ultimo si è assicurato una linea di credito ‘gratuita’ e verosimilmente illimitata (si fa infatti riferimento alle somme che via via saranno necessarie alla Cooperativa) a favore della Società Cooperativa da lui rappresentata, emerge che il contratto non risulta registrato e che don Mario CURZU, firmatario dello stesso in rappresentanza della Diocesi, non era in alcun modo legittimato, in assenza di una delega/procura rilasciata da parte del Vescovo, a sottoscriverlo.

In proposito, si deve ricordare che l’Istruzione in materia amministrativa del 2005, statuisce che «*Nell’ordinamento canonico è stabilito, a motivo del carattere pubblico dei beni ecclesiastici, il principio che gli amministratori delle persone giuridiche pubbliche pongono invalidamente atti che oltrepassano i limiti e le modalità dell’amministrazione ordinaria, a meno che non abbiano ottenuto prima l’autorizzazione scritta dall’autorità ecclesiastica competente (cfr can. 1281 § 1)*».

e ancora:

“[omissis]. La delega per compiere atti di potestà esecutiva (ndr. da parte del vescovo) deve essere data per scritto e controfirmata dal cancelliere o dal notaio della curia, a norma del can. 474. Essa ha rilevanza agli effetti civili, ad esempio per quanto riguarda la validità delle licenze date per gli atti di amministrazione straordinaria. Per quanto concerne l’amministrazione dell’ente diocesano



(cfr. cap. VI), il Vescovo, in quanto amministratore unico, può conferire mandato con procura per la rappresentanza negoziale all'economista o ad altri soltanto mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio, secondo le norme civili.
[omissis]”

Sono atti di straordinaria amministrazione quelli che possono alterare e modificare la struttura e la consistenza del patrimonio o che possono generare un rischio di alterazione dello stesso (es. il mutuo, l'alienazione, l'accettazione di eredità, la riscossione di somma capitale ed il suo reimpiego). Tali atti sono soggetti ad autorizzazione preventiva.

In proposito, inoltre, la citata Istruzione Amministrativa C.E.I. del 2005, definisce *“Le nozioni di amministrazione ordinaria e straordinaria non corrispondono soltanto a un criterio tecnico-giuridico, ma si individuano anche in base al criterio economico della minore o maggiore importanza patrimoniale degli atti in rapporto alla dimensione e alla consistenza patrimoniale del soggetto che deve porli.*


Gli atti di straordinaria amministrazione sono determinati dal codice come segue:

- a. «le alienazioni di beni che costituiscono per legittima assegnazione il patrimonio stabile di una persona giuridica pubblica» (can. 1291);
- b. «gli altri negozi che possono peggiorare lo stato patrimoniale della persona giuridica» (can. 1295);
- c. *le liti attive e passive in foro civile (can. 1288);*
- d. *l'accettazione di offerte gravate da modalità di adempimento o da condizione (can. 1267 § 2) e di pie fondazioni non autonome (can. 1304 § 1).*

Con riferimento alle alienazioni di cui ai punti a. e b. sopra elencati, l'Istruzione in materia amministrativa stabilisce che *“per la validità delle alienazioni dei beni costituenti il patrimonio stabile (cfr. can. 1291) e dei negozi che possono peggiorare lo stato patrimoniale della persona giuridica (cfr. can. 1295) di valore compreso tra la somma minima e la somma massima stabilita dalla Conferenza Episcopale (in Italia, rispettivamente 250.000 euro e un milione di euro, secondo la delibera C.E.I. n. 20) è necessario, in forza del can. 1292:*

1. *per le diocesi e le altre persone giuridiche amministrate dal Vescovo diocesano (ndr. ivi compresa, nel caso di specie, la Caritas Diocesana di Ozieri) (cfr. can. 1277): il decreto del Vescovo diocesano con **il consenso del consiglio per gli affari economici, del collegio dei consultori** e di coloro che abbiano un interesse giuridicamente tutelato circa l'oggetto del negozio;*

[omissis]”.



R. Fanti

Il Vescovo pertanto deve obbligatoriamente ottenere il consenso dei due organismi di controllo e vigilanza (**consiglio per gli affari economici e collegio dei consultori**) per gli atti di amministrazione straordinaria **posti in essere dalla diocesi o da altre persone giuridiche che egli amministra** (cfr. can. 1277 e delibera C.E.I. n. 37) nonché **per il rilascio della licenza per gli atti che possono peggiorare lo stato patrimoniale di un ente** (cfr. can. 1295).

Quando il superiore necessita del consenso dell'organo consultivo (ad esempio, per deliberare atti di straordinaria amministrazione o per dare la licenza al loro compimento), affinché l'atto sia valido e richiesto il consenso della maggioranza assoluta dei presenti, escluso il superiore, che non vota.

Il decreto del Vescovo, controfirmato dal cancelliere, deve menzionare il consenso dei due organi consultivi e la data delle rispettive sedute.

Va ancora soggiunto che la *“Istruzione in materia amministrativa”* emanata dalla Conferenza Episcopale Italiana nell'anno 2005, alle cui disposizioni le Diocesi e le Caritas nazionali devono conformarsi, ha ulteriormente chiarito il ruolo e le attribuzioni del direttore della Caritas Diocesana, nello specifico di Ozieri, ossia che *“I direttori dei singoli uffici od organismi collegati con un fondo Diocesano (ad es. la Caritas con il Fondo per la carità) hanno nei confronti del medesimo un compito di promozione e di coordinamento e non di amministrazione.”*

Qualora fosse opportuno dotare tali fondi di conti correnti bancari distinti, essi dovranno comunque essere intestati all'ente diocesi, attribuendo il potere di firma al Vescovo diocesano, che può delegare altri (ad esempio, l'economista Diocesano e il direttore dell'ufficio di curia corrispondente) a operare sul conto e a firmare gli assegni.”

Alla luce di tali considerazioni è del tutto evidente come il contratto non registrato con il quale la Diocesi, attraverso – si ripete – soggetto non legittimato, ha conferito una linea di credito alla S.P.E.S., non solo è da ritenersi invalido poiché il Rev.do CURZU non era autorizzato a rappresentare in ambito privato la Diocesi, ovvero ad impegnare in misura rilevante risorse economiche e finanziarie della Diocesi medesima - risorse che, peraltro, è stato accertato costituissero un fondo speciale a destinazione vincolata (cfr. art. 11 dello statuto della Caritas Diocesana di Ozieri) – ma costituisce prova scritta dell'autonomia dei soggetti citati sul conto corrente in argomento, nonché l'evidenza che esso sia stato utilizzato fuori da ogni controllo e connessione funzionale rispetto alla Diocesi medesima.

Particolare rilievo, in proposito, assume l'analisi delle movimentazioni rilevate sul c/c n. 1000/60478 che evidenziano come le provviste provenienti dalla Caritas

R. Fontana

Diocesana siano spesso successivamente trasferite sul c/c. n. 1000/7092 acceso presso INTESA SANPAOLO intestato alla Cooperativa Sociale S.P.E.S. la quale, a sua volta, ha disposto pagamenti di varia natura quali ad esempio retribuzioni, stipendi dei dipendenti, rimborso **di spese relative a violazioni contestate alla S.P.E.S. in ambito giuslavoristico** nonché i compensi dell'Avv. CASU (legale che verosimilmente ha curato le controversie di che trattasi e molteplici altre attività che poco o nulla hanno a che vedere con l'attività caritativa).


Sono in corso valutazioni in merito alla possibile rilevanza penale di condotte attraverso le quali fondi della Diocesi sono stati impiegati per finalità diverse da quelle istituzionali.

Sul punto, però, sono certamente rilevanti i risultati compendati nella informativa di PG dalla quale emerge come la tenuta della contabilità della Caritas diocesana di Ozieri/Diocesi di Ozieri sia praticamente inesistente e, pertanto, in contrasto con i principi che regolano la corretta ed efficiente contabilità amministrativa secondo il principio canonico del “buon padre di famiglia” e, quella della Cooperativa S.P.E.S. (soprattutto avuto riguardo alle rendicontazioni afferenti alle donazioni percepite dalla SdS e dalla C.E.I.) sia incompleta e/o incoerente.

Non può, peraltro, passare inosservato il fatto che nel periodo compreso tra il 2-5-2013 ed il 19-12-2016, gli importi trasferiti a titolo di prestito e contributo dalla Caritas alla cooperativa S.P.E.S. sono stati di oltre 1,1 mln/euro.

Se si considerano le dimensioni della Diocesi di Ozieri non può evidentemente essere omesso di sottolineare come tali elargizioni abbiano inciso in misura certamente non marginale sul patrimonio della Diocesi/Caritas e debbano essere senz'altro considerate atti di straordinaria amministrazione che, tenuto conto del fatto che le somme gestite dalla Caritas diocesana sono somme a destinazione vincolata, avrebbero dovuto essere necessariamente preceduti da formale delibera da parte degli organi diocesani preposti.

Quanto sin qui descritto dimostra, a parere di questo Ufficio in maniera inconfutabile, il rilievo del Corpo della Gendarmeria che ha rimarcato come la S.P.E.S., pur collaborando con la Diocesi, è, e resta, una cooperativa sociale privata distinta ed assolutamente indipendente dalla Diocesi stessa, che in base al suo Statuto ed al suo atto costitutivo avrebbe potuto svolgere a favore della Diocesi e della Caritas semplicemente servizi di segreteria e affini mentre nel corso degli anni ha svolto attività commerciali i cui risultati, ovviamente, non sono mai stati rendicontati alla Caritas/Diocesi né conglobati dalla contabilità di quest'ultima.


R. F. Rossi

La cooperativa S.P.E.S., inoltre, non può che costituire un ente alieno rispetto alla Diocesi/Caritas, se si considera che essa ha svolto e svolge attività commerciali che, in molteplici circostanze, sono state fatturate proprio alla Diocesi medesima.

A tale riguardo, dunque, non è sufficiente assumere una quota percentuale di lavoratori c.d. svantaggiati, su indicazione della Caritas Diocesana, (*cfr. dichiarazione di Giovanna PANI allegato n. 26 alla nota di produzione documentale della difesa di SER BECCIU*) per essere giuridicamente riconosciuto quale “braccio operativo” della Diocesi/Caritas sul territorio; né è sufficiente collaborare in maniera preminente con la Caritas per assumere tale ruolo.

In sintesi, quel che ai fini della corretta qualificazione giuridica del fatto pare difficilmente revocabile in dubbio è costituito dal fatto che il c/c n. 1000/60478, sul quale sono state versate somme della Segreteria di Stato, è stato completamente gestito fuori dalla contabilità e da ogni controllo da parte della Diocesi di Ozieri e, soprattutto, che Don Mario CURZU abbia agito in spregio alle norme che regolano la corretta amministrazione delle risorse finanziarie a destinazione vincolata e che S.E.R. Giovanni Angelo BECCIU, come si dirà, era perfettamente consapevole del fatto che anche le somme dalla Segreteria di Stato trasferite sul predetto conto sarebbero poi giunte nelle immediate e dirette disponibilità di Antonino BECCIU e, dunque, che le stesse sarebbero state amministrare fuori dai normali controlli.


6. I versamenti di 25 mila/euro e di 100 mila/euro effettuati in data 24-2-2015 e 13-4-2018

La difesa di S.E.R. Giovanni Angelo BECCIU ha sostenuto che le somme versate sul c/c 1000/60478 non sarebbero state gestite per finalità diverse da quelle istituzionali e per tale ragione non vi sarebbe stata alcuna distrazione.

Come già precisato gli importi complessivi che devono essere considerati ai fini della formulazione della contestazione posta a fondamento del presente procedimento, ammontano complessivamente a 125 mila/euro.

Viene nuovamente riportata l'esatta contabilizzazione di detti importi con i relativi conti correnti di trattenuta:

- a. 25 mila/euro, mandato del 24-02-2015 - **conto di addebito n. 26400001** acceso presso lo IOR ed intestato a Segreteria di Stato - Affari Generali.



R. G. 59

La descrizione sull'e/c n. 001/2015 al 31-3-2015, relativo al c/c n. 1000/60478 di INTESA SANPAOLO, è la seguente:

"Bonifico in euro da paese non UE/SEPA n. 30878420150226355800M00 disposto da 1/Segreteria di Stato 2/Cortile San Damaso 3/VA/00120 Città del Vaticano con causale sussidio".

Tale bonifico risulta accreditato sul c/c n. 1000/60478 in data 26-2-2015, con data valuta lo stesso giorno;

b. 100 mila/euro, bonificati il 13-04-2018, **conto di addebito n. 26400001** acceso presso lo IOR ed intestato a Segreteria di Stato - Affari Generali.

La descrizione sull'e/c n. 002/2018 al 30-6-2018, relativo al c/c n. 1000/60478 di INTESA SANPAOLO, è la seguente:

"Bonifico in euro da paese non UE/SEPA n. 10500020180413964404MEE disposto da 1/Segreteria di Stato 2/Cortile San Damaso 3/VA/00120 Città del Vaticano con causale sostegno alle diverse attività caritative dell'ente".

Si deve osservare che quest'ultimo bonifico di 100 mila/euro è stato eseguito dall'allora Sostituto appena un mese prima della sua nomina a Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi e, dunque, poco prima di abbandonare l'Ufficio che gli consentiva di gestire le finanze della Segreteria di Stato.

Secondo i difensori di S.E.R. Giovanni Angelo BECCIU, dall'analisi della documentazione prodotta emergerebbe che non corrisponderebbe al vero quanto sostenuto da questo Ufficio con la precedente richiesta di citazione e, cioè, che i bonifici sarebbero stati effettuati in favore della S.P.E.S. e del fratello perché i versamenti in esame costituirebbero in realtà erogazioni caritatevoli «*in favore di un ente ampiamente noto e positivamente conosciuto, con causale che rispecchia appieno le finalità istituzionali di carità e, quindi, nella piena potestà dispositiva della Segreteria di Stato, come peraltro, ricorda la delega di funzioni di cui fu titolare Sua Eminenza*».

Alla memoria sono allegate anche le dichiarazioni S.E. Mons. MELIS, Vescovo di Ozieri, il quale ha dichiarato che le somme in questione non sarebbero mai state movimentate dal conto intestato alla Caritas («*Il contributo straordinario di 100 mila/euro benevolmente disposto dalla Segreteria di Stato della Città del Vaticano per sostenere le attività caritative della Caritas Diocesana, sono state accreditate il 13-4-2018 e depositati nella Banca INTESA S.PAOLO il 16-5-2018. [...] La somma è depositata così come era all'origine, non è stata ancora utilizzata giacché in attesa del raggiungimento di un importo maggiore indispensabile*»).

Riforma

per il finanziamento complessivo del progetto”), e quelle di Giovanna PANI la quale ha ribadito che le somme sarebbero tuttora giacenti sul conto corrente in attesa di essere impiegate per le finalità istituzionali dell’ente.

Questo Ufficio non ritiene di condividere la ricostruzione operata dalla difesa di S.E.R. Giovanni Angelo BECCIU atteso che molteplici sono le anomalie emerse dagli approfondimenti investigativi eseguiti.


La prima evidenza acquisita dagli accertamenti esperiti dal Corpo della Gendarmeria in cooperazione con le forze di polizia italiane è che non corrisponde affatto al vero che le somme bonificate dalla Segreteria di Stato sul c/c 1000/60478 intestato alla Diocesi di Ozieri/Caritas Diocesana di Ozieri c/o S.P.E.S. Società Cooperativa a r.l. siano ancora giacenti ed in attesa di essere impiegate per le finalità istituzionali dell’ente (come dichiarato dal Vescovo di Ozieri, S.E. Mons. MELIS); e neppure che esse siano state destinate per sopperire ad urgenti esigenze caritatevoli (come, invece, dichiarato da S.E.R. Giovanni Angelo BECCIU il quale – come ricordato – ha pubblicamente affermato che l’erogazione avvenuta era giustificata dalla necessità di sostenere una Diocesi gravata da problematiche sociali quali disoccupazione e povertà).

Infatti, dall’analisi dell’estratto del c/c 1000/60478, emerge anzitutto che in realtà il rapporto in esame alla data dell’1-4-2018, vale a dire a poco più di dieci giorni dalla ricezione del bonifico, presentava un saldo di oltre 657 mila/euro e che nel periodo compreso tra l’1-1-2018 ed il 31-12-2018 ha registrato entrate per oltre 300 mila/euro ed uscite per 700 mila/euro così riducendo il saldo iniziale, pari a circa 691 mila/euro, a poco meno di 300 mila/euro.

Tali dati consentono di affermare che anche la prima parte della dichiarazione di Mons. Corrado MELIS non fornisce l’esatta fotografia della realtà.

A ben vedere, poi, l’analisi delle movimentazioni registrate sull’e/c n. 1000/60478 non consente neppure di confermare che l’impiego delle somme derivanti dalla donazione disposta dall’Ecc.mo Sostituto sia avvenuto a “sostegno alle diverse attività caritative dell’ente” [cfr p. 6 annotazione del 14-5-2021].

A distanza di un mese dall’accredito della somma di 100 mila/euro proveniente dalla Segreteria di Stato con finalità caritative, disposto in data 13-4-2018, infatti, si è potuto evidenziare che la stessa, o, più precisamente, considerata la promiscuità dei capitali giacenti nel conto corrente in argomento, parte di essa, è andata ad alimentare una provvista complessiva di 400 mila/euro utilizzata per la sottoscrizione dei fondi comuni di investimento SPEON e SPFXN, ossia, per attività evidentemente diverse da quelle caritatevoli della Diocesi/Caritas di Ozieri.



Attesa la continua movimentazione dei flussi in entrata e in uscita del conto corrente n. 1000/60478, dunque, le dichiarazioni rese da S.E. Mons. Corrado MELIS sono, a parere di quest'Ufficio, da ritenersi inesatte.


La promiscuità dei fondi e l'ingente saldo disponibile, infatti, rendono **tecnicamente impossibile, affermare che l'importo in argomento sia stato depositato in uno specifico titolo e/o deposito, ovvero sia stato segregato in attesa di essere impiegato per le finalità istituzionali dell'ente.**

Al contrario, dall'esame degli estratti conto, risulta evidente che gli ingenti capitali allocati sul c/c n. 1000/60478, tra i quali, evidentemente, quelli rivenienti dalla SdS, venivano impiegati (fuori dalla contabilità diocesana) per intermediazione creditizia finalizzata a finanziare, tra l'altro, le attività commerciali della Cooperativa della S.P.E.S., i costi connessi al pagamento di sentenze di condanna in ambito di contenziosi giuslavoristici imputabili alla Cooperativa S.P.E.S. medesima, l'acquisto di un immobile privato (in Roma) della Sig.ra Maria Luisa ZAMBRANO, spese, di varia natura, sostenute dagli amministratori del conto corrente mediante il frequente utilizzo dei bancomat ad esso collegati, sottoscrizioni di titoli e molto altro; per attività, dunque, che nulla hanno a che vedere con le finalità caritatevoli.

Per di più, si ritiene necessario ricordare che, oltre alle somme presenti sul c/c n. 1000/60478 (promiscuo e gestito fuori dalla contabilità diocesana), la Diocesi è intestataria anche di un deposito titoli sul c/c n. 490/000-16000363-37817716 (deposito a custodia), acceso presso il Banco di Sardegna, dove risultano allocati titoli, al 31-3-2018, per un valore di mercato di 1.478.321,82, e, alla data del 13-10-2020, per un valore nominale pari a 1,444 mln/euro corrispondenti ad un controvalore o valore di mercato, di Euro 2,346 mln/euro.

Ciò costituisce ulteriore conferma del fatto che, anche senza l'erogazione da parte della SdS del 13-4-2018, vi fosse – al tempo – una importante liquidità disponibile in capo alla Diocesi, che avrebbe potuto (*rectius* dovuto) essere destinata alle opere di carità della Diocesi medesima, (tra le quali, evidentemente, anche il Centro Polivalente di cui si dirà a breve) e che, invece, fu diversamente allocata.

Risultano pertanto evidenti le reali motivazioni per le quali S.E.R. Giovanni Angelo BECCIU decise di erogare il contributo in argomento, anche considerata la propria volontà, dichiarata a Mons. Alberto PERLASCA, di aiutare “[...] una cooperativa in Sardegna, perché questa cooperativa era in difficoltà, la zona era molto povera e diverse persone rischiavano di perdere il lavoro [...]”, non già la propria Diocesi di origine.


99

È verosimile, dunque, che la dichiarazione di S.E. Corrado MELIS, allegata alla memoria difensiva, derivi dalla necessità di supportare un'affermazione effettuata da S.E.R. Giovanni Angelo BECCIU, in occasione della conferenza stampa tenuta all'indomani delle dimissioni, allorché, nel confermare l'invio del sussidio di 100 mila/euro giustificava l'operazione con la necessità di sostenere la sua Diocesi d'origine asseritamente gravata da problematiche sociali quali disoccupazione e povertà.

Quanto, poi, all'*ampio e articolato progetto di natura solidale, a beneficio delle fasce sociali più deboli* di cui alla richiamata dichiarazione di S.E. Corrado MELIS, si tratterebbe, sempre da quanto emerso dalla documentazione prodotta dalla difesa, del c.d. "Centro Polivalente", vale a dire "*una struttura multifunzionale che diventi il cuore pulsante dell'accoglienza, dell'integrazione, dell'imprenditoria sociale dei più svantaggiati*".

In disparte il fatto che di tale iniziativa non si hanno evidenze ulteriori rispetto a quanto dichiarato da S.E. Mons. Corrado MELIS e ad un 'progetto preliminare' costituito da un unico foglio (redatto dall'Ing. Francesco DIAZ) di un fabbricato a destinazione mista ricettivo-direzionale, da edificare nel centro storico di Ozieri, perimetro B – rione "Donnigazza", ponendo a sistema la dichiarazione del Vescovo di Ozieri con i dati emersi a proposito delle modalità di gestione del c/c 1000/60478 si può osservare che laddove le somme erogate dalla Segreteria di Stato per finalità caritative fossero state effettivamente destinate al progetto in questione, di fatto sarebbero state utilizzate per creare la provvista necessaria alla realizzazione, da parte della S.P.E.S. di una struttura che, oltre a non incrementare il patrimonio della Diocesi, la stessa cooperativa avrebbe poi dovuto gestire (cfr. Dichiarazione di S.E. Mons. Corrado MELIS 13-2-2021).

Ciò che, a ben vedere, non consente di ritenere condivisibili le argomentazioni svolte dalla difesa di S.E.R. Giovanni Angelo BECCIU è costituito dal fatto che alla luce di quanto sin qui rappresentato il conto 1000/60478, non può essere considerato un conto della Diocesi di Ozieri, per cui quanto dichiarato dal Vescovo non può in alcun modo costituire una valida giustificazione *ex post* della gestione del conto in questione e delle spese sostenute attraverso i fondi transitati sul conto medesimo. Soprattutto, il fatto che il conto non risulta censito nella contabilità della Diocesi non consente evidentemente di attribuire a tale dichiarazione alcuna valenza giustificativa.

Del resto, anche la documentazione e l'analisi condotta dal Consulente di parte sulle movimentazioni del c/c 1000/60478 di S.E.R. Giovanni Angelo BECCIU non consente di verificare l'effettivo impiego dei flussi finanziati ricevuti da Antonino BECCIU e/o dalla S.P.E.S. Cooperativa.



Peraltro, ai fini della verifica della sussistenza o meno del peculato contestato assume un'importanza centrale la verifica della effettiva destinazione dell'importo di 125 mila/euro ricevuto sul c/c n. 1000/60478 tra il 2015 ed il 2018 perché a questo riguardo, come detto, né l'analisi degli estratti conto, né la documentazione offerta dalla difesa consentono di verificare che l'impiego delle somme ricevute sia effettivamente avvenuto in favore di attività caritatevoli.

Al contrario, in esito all'analisi delle movimentazioni bancarie è stato accertato che in data 24-4-2018, prima operazione contabilizzata in e/c successiva all'accredito di 100 mila/euro da parte della Segreteria di Stato, avvenuto in data 13-4-2018, è stato effettuato un prelievo di 3 mila/euro in contanti con causale "*prelevamento per messa a disposizione a favore di BECCIU Antonino*". Sempre l'analisi dell'estratto conto ha reso possibile evidenziare vari prelievi per contante di importo pari a 1.000 euro cadauno effettuati, a sportello automatico, a partire dal mese successivo al predetto accredito, la destinazione dei quali, in assenza di una contabilità specifica, non è possibile verificare. Inoltre, come detto, un mese dopo la ricezione della somma, precisamente il 14-5-2018, è stato effettuato un investimento per complessivi 400 mila/euro attraverso la sottoscrizione di fondi comuni di investimento.

Ancora, dall'analisi degli estratti conto è stato appurato che l'importo di 25 mila/euro proveniente dalla Segreteria di Stato è stato quasi interamente trasferito (in misura pari a 24 mila/euro), a titolo di prestito, il successivo lunedì 2-3-2015, sul conto corrente n. 1000/7092 intestato alla S.P.E.S. Società Cooperativa la quale, a sua volta, in data 3-3-2015, vale a dire il giorno successivo all'accredito, lo utilizzava per pagare la fattura di 23.912,00 euro emessa dalla società TECNOPOOL SPA.

L'impiego della somma in questione per il pagamento della fattura emessa dalla TENCPOOL SPA è confermato anche dalla consulenza tecnica del dott. Davide FRANCO.

Detta fattura riporta la seguente "descrizione articolo":

"Ns. Rif. 1868 F

Spirale-Worth w450 Lievitazione completa di cella prefabbricata per lievitazione e impianto di riscaldamento e umidificazione come da ns offerta nr. 221214 (importo totale fornitura Euro 98.000,00 + IVA)".

Annesso alla fattura vi è lo stralcio dell'estratto conto n. 001/2015 relativo al c/c n. 1000/60478 dal quale emerge quanto già ricostruito nel corso delle indagini e, cioè, che in data 26-2-2015 era pervenuto dalla Segreteria di Stato vaticana l'accredito della somma di Euro 25.000,00 rivenienti, a titolo di sussidio per la carità, e, almeno

R. F. 
101

formalmente destinati alla Caritas/Diocesi di Ozieri, ma, nella sostanza, distratti a favore della cooperativa S.P.E.S.

Da tali elementi, si può trarre la conclusione che detto importo, anziché essere impiegato direttamente dalla Diocesi/Caritas a scopi caritatevoli – come avrebbe dovuto essere secondo la causale del versamento – è stato quasi interamente trasferito (al netto di Euro 1.000,00), il primo giorno utile successivo all'incasso, ossia in data 2-3-2015, sul c/c n. 1000/7092 riferibile direttamente alla S.P.E.S. cooperativa e da lì utilizzato, nella medesima data, per il pagamento della fattura in argomento.

Alla data dell'accreditamento in questione, il c/c della S.P.E.S. aveva un saldo attivo di Euro 12.995,34 e, pertanto, senza il sussidio elargito dalla SdS, ivi giunto per il tramite del c/c 1000/60478 (Diocesi/Caritas c/o S.P.E.S.), la cooperativa S.P.E.S. non sarebbe stata in grado - in data 3-3-2015 - di coprire il pagamento della fattura n. 1510026 del 24-2-2015 emessa dalla citata TECNOPOOL SPA.

Oltre a ciò, si deve considerare che alla data dell'erogazione del contributo sul conto 1000/60478 vi erano liquidità consistenti, che non giustificano **la necessità di una donazione** da parte della SdS.

Dall'analisi del conto 1000/60478, infatti, emerge che alla data del 31-12-2014 il conto registrava un saldo positivo di 177 mila/euro, in data 26-1-2015 aveva ricevuto l'accredito del contributo C.E.I. di 300 mila/euro e che, alla data del versamento dell'importo da SdS sul conto vi era una giacenza di circa 400 mila/euro:

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	ADDEBITI	ACCREDITI
		Saldo iniziale al 31.12.2014 + 177 352, 38 €		
07.01.2015	07.01.2015	Bonifico da Voi disposto a favore di: Cooperativa S.P.E.S. COD. DISPOSIZ: 0615010709PNFM - 0335978259232609480160085000IT - PRESTITO	17.000,00	
12.01.2015	12.01.2015	Bonifico da Voi disposto a favore di: Cooperativa S.P.E.S. COD. DISPOSIZ: 061501120CB7GD - 0335978251234807480160085000IT - PRESTITO	9.800,00	

R. Fanti

14.01.2015	14.01.2015	Bonifico da Voi disposto a favore di: Cooperativa S.P.E.S. COD. DISPOSIZ: 061501140E0BVU - 0335978252203509480160085000IT - PRESTITO	7.650,00	
15.01.2015	19.01.2015	Accredito AB altra banca s/piazza EFFETTUATO PRESSO:INTESA SANPAOLO 13877		9.303,00
15.01.2015	15.01.2015	Prelevamento EFFETTUATO PRESSO INTESA SANPAOLO FIL: 13877- OZIERI ALLE ORE: 11:48	2.000,00	
15.01.2015	15.01.2015	Bonifico da Voi disposto a favore di: Cooperativa S.P.E.S. COD. DISPOSIZ: 061501150ENUCU - 0335978252634402480160085000IT - PRESTITO	22.000,00	
16.01.2015	16.01.2015	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: CARITAS ITALIANA COD. DISP.: 061501150EM33Z CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. 150202015A62303183 Progetto n. 6/2014 1 Quota Estate solidale e non solo BENEF.: DIOCESI DI OZIERI INTERVENTI CC		30.000,00
16.01.2015	16.01.2015	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: PREFETTO COD. DISP.: 061501160F5IVE CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. /BENEF/CIG 5868677975 ACCOGLIENZA S TRANIERI NOVEMBRE O.P.N. 0000033 CS 01200 BENEF.: CARITAS DIOCESANA OZIERI BIC. ORD.: BITAITRRXXX		19.950,00
16.01.2015	16.01.2015	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: PREFETTO COD. DISP.: 061501160F5IVI CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. /BENEF/CIG 5868677975 ACCOGLIENZA S TRANIERI DICEMBRE 2014 O.P.N. 000 0034 CS 01200 BENEF.: CARITAS DIOCESANA OZIERI BIC. ORD.: BITAITRRXXX		20.615,00

19.01.2015	19.01.2015	Bonifico da Voi disposto a favore di: Cooperativa S.P.E.S. COD. DISPOSIZ: 061501190G67T5 - 0335978253845510480160085000IT - PRESTITO	4.050,00	
20.01.2015	19.01.2015	Assegno N. 7200909792	1.000,00	
21.01.2015	21.01.2015	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: C.E.I. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA COD. DISP.: 061501210H8D3C SUPP BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. 5.. CEI - CONTRIBUTO PROGETTO CON LE MANI DEGLI ULTIMI BENEF.: CARITAS DIOCESANA BIC. ORD.: BPMIITMMXXX		300.000,00
23.01.2015	23.01.2015	Prelevamento EFFETTUATO PRESSO INTESA SANPAOLO FIL: 13877- OZIERI ALLE ORE: 15:33	2.000,00	
26.01.2015	26.01.2015	Bonifico da Voi disposto a favore di: Cooperativa S.P.E.S. COD. DISPOSIZ: 061501260K3BDF - 0335978256458106480160085000IT - PRESTITO	5.700,00	
28.01.2015	28.01.2015	* Addebito saldo e/c carta di credito	24,13	
02.02.2015	02.02.2015	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: LA STRADA C.S.V. SARDEGNA SOLI COD. DISP.: 061502020052X4 CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED saldo ricevuta del 28.1.2015 BENEF.: CARITAS DIOCESANA DI OZIERI		850,00
05.02.2015	05.02.2015	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: DETTORI CARLO COD. DISP.: 061502050Q8RWE CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. CONTRIBUTO CONCORDATO BENEF.: CARITAS DIOCESANA OZIERI BIC. ORD.: CRGEITGG		600,00


13.02.2015	13.02.2015	Bonifico da Voi disposto a favore di: ZAMBRANO MARIA LUISA COD. DISPOSIZ: 061502130VIOSY - 0335978254144712480160085000IT - PRESTITO	20.000,00	
16.02.2015	16.02.2015	Bonifico da Voi disposto a favore di: Cooperativa S.P.E.S. COD. DISPOSIZ: 061502160W8BWM - 0335978254629801480160085000IT - PRESTITO	9.500,00	
23.02.2015	23.02.2015	Prelevamento EFFETTUATO PRESSO INTESA SANPAOLO FIL: 13877- OZIERI ALLE ORE: 15:52	1.000,00	
23.02.2015	23.02.2015	Bonifico da Voi disposto a favore di: Cooperativa S.P.E.S. COD. DISPOSIZ: 061502230ZY6T - 0335978257199712480160085000IT - PRESTITO	32.850,00	
23.02.2015	23.02.2015	Bonifico da Voi disposto a favore di: ZAMBRANO MARIA LUISA COD. DISPOSIZ: 061502230ZYCZ - 0335978256729402480160085000IT - PRESTITO	30.000,00	
26.02.2015	26.02.2015	Bonifico in euro da paese non UE/SEPA N. 30878420150226355800M00 DISPOSTO DA 1/SEGRETERIA DI STATO 2/CORTILE SAN DAMA SO 3/VA/00120 CITT DEL VATICANO CON CAUSALE SUSSIDIO IMPORTO ORIGINARIO: 25.000,00 EUR		25.000,00

Tabella 4: movimenti c/c 1000/60478 dal 1-1-2015 al 26-2-2015

Come si dirà, la difesa ha consegnato a questo Ufficio un'ampia documentazione per giustificare le spese sostenute per la realizzazione di un panificio realizzato in parte con fondi ricevuti in precedenza dalla C.E.I.

Tra i documenti prodotti dalla difesa figura anche la dichiarazione del 31-8-2016 a firma di S. Em. il Cardinale Segretario di Stato di Sua Santità, Pietro PAROLIN, con la quale viene confermato il potere di firma disgiunta su contratti di natura bancaria e finanziaria per conto della Segreteria di Stato, riconosciuto a S.E.R. Giovanni Angelo BECCIU nella qualità di Sostituto agli Affari Generali.

R. Fantini



Attraverso il documento in questione, la difesa di S.E.R. Giovanni Angelo BECCIU intende chiaramente sottolineare la legittimità dell'operato del Sostituto *pro-tempore* in quanto attraverso tale autorizzazione il Sostituto sarebbe stato in sostanza in condizione di poter operare «a firma disgiunta su ogni contratto di natura bancaria, sulla richiesta e la sottoscrizione di finanziamenti, sulle operazioni di deposito, ritiro pagamento, acquisto e vendita titoli, effettuati in nome e per conto della Segreteria di Stato, nel rispetto della normativa vigente in materia. La Sezione Affari Generali della Segreteria di Stato svolge la propria attività istituzionale nell'ambito dell'autonomia conferitole a norma della legge e utilizza i suddetti rapporti bancari per lo svolgimento dei suoi compiti e funzioni, tra cui la raccolta e l'utilizzo delle offerte destinate al Santo Padre, alla Santa Sede e/o con specifiche finalità caritative, il pagamento di fornitori o l'incasso da clienti».

È convincimento di questo Ufficio che proprio l'autorizzazione in questione avrebbe dovuto ispirare l'azione del Sostituto ad un rigore nella gestione delle risorse che, a ben vedere, la gestione del c/c 1000/60478, mostra non essere stata seguita.

Anzitutto, l'autorizzazione in questione, ben lungi dal conferire al Sostituto un potere dispotico ed arbitrario sulla gestione delle risorse finanziarie ha piuttosto circoscritto i poteri di rappresentanza della Segreteria di Stato «nell'ambito dell'autonomia conferitole a norma della legge» ma soprattutto l'utilizzo dei rapporti bancari «per lo svolgimento dei suoi compiti e funzioni, tra cui la raccolta e l'utilizzo delle offerte destinate al Santo Padre, alla Santa Sede e/o con specifiche finalità caritative».

La destinazione delle risorse della Segreteria di Stato e, come accennato, della C.E.I., ad una cooperativa facente capo al fratello, a parere di questo Ufficio non sembra riflettere la finalità di quei poteri.

Una considerazione che, a tale riguardo, deve essere svolta è rappresentata dal fatto che, in forza della Costituzione Apostolica *Pastor Bonus*, «La Sezione Affari Generali è, a norma dell'art. 40 della Costituzione Apostolica “Pastor Bonus” sulla Curia Romana, posta sotto la guida diretta del Sostituto».

È noto che con tale atto emanato in data 28-6-1988, San Giovanni Paolo II Papa, oltre la riforma della Curia romana e delle sue Congregazioni, intese definire le prerogative dell'Ufficio del Sostituto sotto la cui «guida diretta» è posta la Sezione Affari Generali.

Nella Costituzione Apostolica “*Pastor Bonus*” all'art. 172 è stabilito, sin dal lontano 1998, quanto segue:

“Articolo 172



R. Fausti

§1. *Spetta a questo Ufficio (ndr. Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica) di amministrare i beni di proprietà della Santa Sede destinati a fornire i fondi necessari all'adempimento delle funzioni della Curia Romana⁹.*”;

§2. *L'Ufficio amministra anche i beni mobili ad esso affidati da altri enti della Santa Sede.*

Articolo 173

L'Ufficio è presieduto da un Cardinale, assistito da un determinato numero di Cardinali e da un Prelato Segretario.

Articolo 174

La Sezione ordinaria amministra i beni che le sono affidati, avvalendosi, quando sia opportuno, della collaborazione di esperti; cura la gestione del personale della Santa Sede; sovrintende alla direzione amministrativa degli enti che fanno capo ad essa; provvede a quanto è necessario per l'attività ordinaria dei dicasteri; cura la contabilità e redige il bilancio consuntivo, e preventivo.

Articolo 175


La Sezione straordinaria amministra i beni mobili propri e quelli ad essa affidati da altri enti della Santa Sede.

Il testo degli articoli 172 e segg. della Costituzione Apostolica *Pastor Bonus* è stato integralmente sostituito, da Sua Santità Papa Francesco in data 8-7-2014 mediante Lettera Apostolica in forma di “Motu Proprio”, dal titolo, “*Trasferimento della Sezione Ordinaria dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica alla Segreteria per l'Economia*”, disponendo, in tal modo, il trasferimento delle competenze fino a quel momento attribuite alla Sezione Ordinaria dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica – che cessava di esistere – alla Segreteria per l'Economia.

Attraverso la Lettera Apostolica in parola, Sua Santità modificava, di fatto, l'ente preposto a tali mansioni, ma non le competenze previste dalla Costituzione Apostolica *Pastor Bonus*. Ancora, secondo quanto stabilito in apertura nel Motu Proprio “*I Beni Temporalis*” da Sua Santità Francesco del 4-7-2016, “*I beni temporali che la Chiesa possiede sono destinati a conseguire i suoi fini e cioè il culto divino, l'onesto sostentamento del clero, l'apostolato e le opere di carità, specialmente a servizio dei poveri (cfr. can. 1254 § 2 C.I.C.). La Chiesa, di conseguenza, sente la responsabilità di porre la massima attenzione affinché*

⁹ La **Curia romana** è il complesso di organi e autorità che costituiscono l'apparato amministrativo della Santa Sede, che coordina e fornisce l'organizzazione necessaria per il corretto funzionamento della Chiesa cattolica e il raggiungimento dei suoi obiettivi. Viene generalmente considerata “il governo della Chiesa”. Della Curia Romana, fa parte anche la Segreteria di Stato, che ne costituisce il Dicastero principale.

R. Fantini



l'amministrazione delle proprie risorse economiche sia sempre al servizio di tali fini.”

All'art. 1 del *Motu Proprio* 8-7-2014 è stabilito che è in capo alla Segreteria per l'Economia l'attribuzione del controllo e vigilanza sull'attività dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, quale unico Ente amministratore del patrimonio della Sede Apostolica, nonché l'approvazione, sulla base di quanto stabilito dall'art. 11 dello Statuto della stessa Segreteria per l'Economia, di ogni atto di alienazione, di acquisto o di straordinaria amministrazione posto in essere dall'APSA.

All'art. 3 della medesima lettera in forma di *Motu Proprio* è inoltre stabilito:


“All'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica spetta:

a) amministrare il patrimonio mobiliare ed immobiliare della Santa Sede e quello degli enti che ad essa hanno affidato i propri beni, a norma del testo novellato dell'art. 172 della Pastor bonus (cfr. art. 1 del Motu proprio Confermando una tradizione plurisecolare, dell'8-7-2014)”

Inoltre, al riguardo si rammenta che il Consiglio per l'Economia in data 29-5-2015 ha stabilito che ogni atto di straordinaria amministrazione non può essere adottato dai Dicasteri della Santa Sede (quindi anche dall'APSA e dalla Segreteria di Stato) se privo della necessaria autorizzazione del Prefetto della Segreteria per l'Economia, senza la quale l'atto non è valido.

Ciò detto, pur senza entrare nel merito - in questa sede - della eticità degli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria posti in essere in maniera autonoma dalla Segreteria di Stato, sotto la “guida diretta” del Sostituto *pro-tempore* S.E.R. Mons. Giovanni Angelo BECCIU, è evidente che l'auto-gestione finanziaria è da ritenersi naturale conseguenza di una prassi consolidata, ma non per questo meno contraria ad atti normativi cogenti, tra gli altri la Costituzione Apostolica “*Pastor Bonus*” ed il *Motu Proprio* “*I Beni Temporalis*”, emanato da Sua Santità Francesco.

A parere di questo Ufficio la destinazione delle somme rivenienti dalla Segreteria di Stato a favore di una cooperativa sociale non può certamente integrare di per sé un'iniziativa di carità posto che non si può confondere l'attività di una cooperativa, che svolge un'attività certamente socialmente rilevante, ma pur sempre commerciale, con quelle di sostegno di servizi per i poveri.



Analizzando, poi, lo Statuto della Caritas diocesana di Ozieri, si ha contezza del fatto che in alcun modo l'attività della cooperativa potrebbe essere considerata come una mera articolazione della Caritas diocesana.

L'art. 1 dello statuto prevede che la essa costituisce «un organismo pastorale istituito nella diocesi di Ozieri dal Vescovo Mons. Sebastiano SANGUINETTI il 1-8-1998 al fine di promuovere anche in collaborazione con altri organismi, la testimonianza della carità della comunità ecclesiale diocesana [...] con particolare attenzione agli ultimi»; l'art. 2, statuisce che tra i principali compiti attribuiti alla Caritas di Ozieri rientrano, tra l'altro, quelli di «v) promuovere nella Diocesi e nelle Parrocchie, con particolare attenzione alle famiglie, ai gruppi, alle associazioni e movimenti, l'animazione del senso della carità verso le nuove forme di povertà e di emarginazione presenti nel territorio, e del dovere di tradurlo in interventi concreti con carattere promozionale e, ove possibile, preventivo»; e) organizzare in collaborazione con la Caritas Italiana e coordinare a livello diocesano interventi di emergenza in caso di pubbliche calamità che occorrono sia in Italia sia all'Estero»; f) operare, anche in collaborazione con altri organismi diocesani e di ispirazione cristiana al fine di: realizzare studi e ricerche sui bisogni presenti nella comunità diocesana, preparare piani di intervento all'interno del piano diocesano; promuovere il volontariato, favorire la formazione degli animatori pastorali della carità e del personale di ispirazione cristiana, professionale o volontario, impegnato nei servizi sociali, sia pubblici sia privati, e nella attività di promozione umana; stabilire un rapporto di costante e strutturale collaborazione con l'associazione Volontari 2000»¹⁰.


Non sembra che le disposizioni contenute nello Statuto consentano una 'delega' della gestione delle proprie risorse finanziarie a soggetti esterni come avvenuto nel caso di specie con la Cooperativa S.P.E.S. di Ozieri.

Tra i compiti assegnati alla Direzione della Caritas diocesana rientrano:

- la redazione dei programmi di attività da sottoporre al Consiglio Diocesano;
- la gestione delle offerte libere o raccolte in giornate particolari e le collette straordinarie effettuate in occasione di pubbliche calamità o emergenze;
- la redazione del rendiconto delle entrate e delle uscite;
- la predisposizione di un regolamento attuativo che sancisca in modo chiaro le procedure interne e i rapporti con le parrocchie e le relative Caritas parrocchiali.

In merito a quest'ultimo punto, si evidenzia che non è stato mai esibito alcun regolamento attuativo, in quanto, verosimilmente, mai predisposto.

¹⁰ L'Associazione Volontari 2000, fa capo ad Antonino BECCIU.



109

Con riguardo ai mezzi economici, l'art. 11 dello Statuto della Caritas, oltre a disporre che la stessa:

- a) “[...] riceve i fondi necessari al suo funzionamento - per le attività attinenti all’animazione pastorale - in analogia con le modalità di assegnazione da parte della diocesi agli altri uffici pastorali;


statuisce che essa

- b) [...] trae i mezzi economici per il raggiungimento dei fini statutari:
- dalle offerte raccolte nelle forme ritenute più opportune;
 - dalle offerte straordinarie in occasione di pubbliche calamità;
 - da eventuali donazioni ed obblazioni di enti e persone;
 - dalla quota del fondo diocesano “8 per mille-carità” destinata alla promozione di particolari opere-sostegno;
- c) ad integrazione dei fondi destinati dalla Diocesi per le spese di funzionamento, si opera un prelievo sulle somme raccolte per collette e altre iniziative a carattere diocesano, nella misura del 5%”.

Stabilisce inoltre, la lett. d) dell’art. 11 in esame che, tra l’altro la Caritas Diocesana:

- d) “non ha una cassa propria, ma fa riferimento - secondo le indicazioni della Circolare CEI n. 2 del 1998 - all’unica cassa diocesana, con particolare modalità di accesso. Pertanto:
- le offerte raccolte per la carità sono considerate come un fondo speciale, avente destinazione vincolata, della diocesi [...];
 - ogni movimento economico della Caritas Diocesana fa capo all’ente diocesano e il suo bilancio costituisce parte integrante del bilancio della diocesi, come partita di giro;
 - non ha un codice fiscale proprio, ma fa riferimento a quello dell’ente diocesano;
- tra i compiti del direttore della Caritas Diocesana non rientra quello di trattare con gli istituti bancari per quanto riguarda il c/c della diocesi ove si depositano le somme destinate a scopi caritativi”.

Sulla base di quanto sin qui rappresentato, risulta evidente come, in contrasto con la menzionata Circolare n. 2 del 1998 della C.E.I., Antonino BECCIU, Giovanna PANI, rev.do Mario CURZU, contravvenendo altresì a quanto regolamentato dall’art. 11 dello Statuto della Caritas Diocesana, abbiano provveduto, solo formalmente per conto di Caritas Diocesana, a gestire in completa autonomia il c/c

R. Fantu 

n. 1000/60478, peraltro, come più volte ribadito, senza che lo stesso fosse portato a conoscenza della Diocesi di Ozieri, non volendo considerare che ogni movimento economico della stessa Caritas facesse capo all'Ente Diocesi.

Infatti, come evidenziato dal Corpo della Gendarmeria, con specifico riferimento al conto corrente d'interesse, non risultano redatti (e laddove ve ne sia traccia trattasi di prospetti, eufemisticamente, sommari) i previsti rendiconti annuali che la Caritas di Ozieri avrebbe dovuto presentare alla Diocesi, in quanto i responsabili della stessa Caritas basavano la gestione finanziaria su semplici "rapporti fiduciari" con il Vescovo.

In conclusione, l'esame di questi dati dimostra che le somme ricevute dalla Segreteria di Stato **non** sono state impiegate – come ha inteso sostenere la difesa di S.E.R. Giovanni Angelo BECCIU – con *causale che rispecchia appieno le finalità istituzionali di carità*, in quanto esse, oltre ad essere state gestite attraverso un conto che, come detto, non rientra neppure nella contabilità della Diocesi, risultano elargite senza un preciso obiettivo caritatevole, al solo scopo di garantire un capitale a propri congiunti, in particolare al proprio fratello il quale, come si avrà modo di meglio precisare nel par. che segue, aveva la piena, diretta ed esclusiva gestione del c/c 1000/60478.

7. I contributi della CEI

Come si è detto, la difesa di S.E.R. Angelo BECCIU e, in particolare, l'analisi condotta dal consulente ha concluso che *«la contribuzione complessiva di 400 mila/euro (100 mila/euro della Segreteria di Stato e 300 mila/euro della C.E.I.), corrisposta in diverseanches nel periodo aprile 2013/giugno 2014 alla S.P.E.S. (cfr. la nota del 30-6-2014 sottoscritta dal prof. Antonino BECCIU, quale presidente della S.P.E.S.), risulta utilizzata nel corso del 2013 e puntualmente rendicontata da quest'ultima cooperativa, come risulta dalle fatture allegare (e riepilogate in un prospetto) per l'imposto complessivo di 400 mila/euro»* [p.18 relazione dott. Davide FRANCO].

Come si è accennato in premessa, dall'analisi del citato conto sono emersi due versamenti, rispettivamente di 300 mila/euro, in data 6-12-2013 e 21-1-2015 provenienti dalla C.E.I. e sulle modalità attraverso le quali è avvenuta l'erogazione di tali contributi sono in corso da parte di questo Ufficio approfondimenti che si sono resi necessari a seguito delle acquisizioni documentali e testimoniali svolte da questo Ufficio e dal Corpo della Gendarmeria per verificare quanto rappresentato dalla difesa di S.E.R. Angelo BECCIU.

R. Fantini



A tale riguardo, si deve richiamare la “contabile riepilogativa bonifici e pagamenti”, riferibile al c/c 1000/60478, Diocesi di Ozieri Caritas Diocesana Ozieri c/o S.P.E.S. Società Cooperativa Vicolo Brigata Sassari, 2 07014 Ozieri SS, (presentata dalla difesa di S.E.R. Angelo BECCIU) nella quale è riportata l’operazione di bonifico in ingresso n. 009044041/5584, di importo pari a 300 mila/euro disposta in data 6-12-2013, dalla C.E.I. Conferenza Episcopale Italiana a favore di Caritas Diocesana di Ozieri da vincolarsi in favore del progetto “*con le mani degli ultimi*” Coop. Soc. S.P.E.S.


Con riferimento a tali versamenti, dagli accertamenti di PG è emerso che in data 27-6-2013 risulta presentata richiesta di erogazione della contribuzione straordinaria per la costruzione dell’attività panificatoria indirizzata da S.E.R. Mons. Sebastiano SANGUINETTI, Vescovo pro tempore di Ozieri, a S.E.R. Mons. Mariano CROCIATA, Segretario Generale C.E.I.

Attraverso tale richiesta, S.E. Rev.ma Sebastiano SANGUINETTI, desidera «*accompagnare e incoraggiare la richiesta di un contributo straordinario da parte della Cooperativa Sociale S.P.E.S.*» realtà importante nel campo dell’aiuto ai poveri e agli emarginati della diocesi di Ozieri «*che opera in stretta collaborazione con la Caritas diocesana. Sin dal 2005, anno di nascita della cooperativa, la S.P.E.S. collabora in modo preminente e continuativo con la Caritas diocesana per la realizzazione di diversi progetti a favore dei profughi, in collaborazione con le autorità competenti, dei disoccupati, degli ex carcerati in cerca di occupazione, dei giovani che hanno concluso il percorso in comunità di recupero delle tossicodipendenze e in cerca di reinserimento sociale.*».

La richiesta presentata in data 27-6-2013 indugiava nella particolareggiata descrizione dell’opera svolta dalla cooperativa S.P.E.S. in ambito sociale e spiegava che il contributo della C.E.I. sarebbe servito per finanziare un progetto di rinnovo dei locali del panificio - di proprietà della S.P.E.S. Cooperativa - aperto nell’anno 2009.

Con riferimento alla richiesta di contribuzione straordinaria in questione, si deve rilevare che nel corso delle indagini sono stati acquisiti i seguenti documenti:

- Minuta del 18-7-2013 con la quale S.E.R. Mons. Giovanni Angelo BECCIU sollecitava Don Rocco PENNACCHIO, Economo Generale della CEI, ad intervenire a favore della S.P.E.S. SER BECCIU scriveva: “*...al riguardo Le sarò vivamente grato per quanto potrà fare per venire incontro alla menzionata istanza, soprattutto in considerazione del benemerito lavoro svolto sul territorio da detta Cooperativa.*”
- Lettera del 3-10-2014, a firma SE Sebastiano SANGUINETTI, Amministratore Apostolico di Ozieri, indirizzata a SE Nunzio GALANTINO, Segretario Generale della CEI, ove si apprende che in data




25-9-2013 la Segreteria Generale della CEI, richiesta di concedere un adeguato contributo per la riparazione dei danni subiti e l'acquisto del materiale necessario al riavvio del panificio, comunicava l'elargizione di un contributo di 300 mila/Euro a favore della Cooperativa Sociale S.P.E.S. operante nella diocesi di Ozieri,

- Minuta del 4-10-2014 con la quale S.E.R. Mons. Angelo BECCIU comunicava a S.E. Mons. Nunzio GALANTINO, Segretario Generale della CEI, un intervento della CEI a favore della S.P.E.S. SER BECCIU scriveva: "...mi premuro di accompagnare e raccomandare vivamente l'acclusa richiesta... mi permetto di chiedere che venga presa in seria considerazione la presente istanza."
- Conversazione *WhatsApp* intercorsa in data 11-11-2014 tra SER Angelo BECCIU (all'epoca Sostituto della SdS) e Mons. Mauro CARLINO, Segretario Particolare del Sostituto, con la quale il primo chiedeva di intercedere attraverso tale Don Rocco, identificato poi dal Corpo della Gendarmeria in Mons. Rocco PENNACCHIO, sacerdote, cittadino italiano nato a Matera il 16-6-1963, all'epoca Economo della Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.), per la richiesta di finanziamento della Diocesi di Ozieri.
- Conversazione *WhatsApp* intercorsa tra il 11-11-2014 e il 15-01-2015 tra Mons. Mauro CARLINO e Mons. Rocco PENNACCHIO attraverso la quale Mons. PENNACCHIO, in risposta a precise domande di Mons. Mauro CARLINO dichiarava che la presidenza della CEI aveva erogato altri 300 mila/Euro a favore del panificio di Ozieri.

Risulta anzitutto evidente che l'intervento operato dall'allora Sostituto della Segreteria di Stato ha, da un lato, consentito un conferimento di capitali in via preferenziale e, dall'altro, agevolato l'assegnazione di contributi, emessi in un primo tempo dalla C.E.I. e successivamente dalla Segreteria di Stato, in favore di un conto corrente (il c/c n. 1000/60478), come osservato, solo formalmente riferibile alla Caritas Diocesana di Ozieri e dal quale, comunque, ingenti somme sono state dirottate verso la S.P.E.S Cooperativa.

Come detto, sono in corso approfondimenti per verificare le modalità attraverso le quali è avvenuta l'erogazione del contributo da parte di C.E.I.

Quello che, sin da ora si può affermare è che, in sostanza, il finanziamento C.E.I. non è servito per realizzare il panificio, come sostenuto dalla difesa di S.E.R.



Giovanni Angelo BECCIU, in quanto i lavori di cui si tratta erano già terminati quando C.E.I. aveva erogato i fondi che, come già anticipato, divenuti parte della giacenza attiva del c/c n. 1000/60478, sono stati utilizzati per iniziative diverse, alcune delle quali assai poco caritatevoli: a titolo esemplificativo, i ripetuti prestiti alla cooperativa S.P.E.S. e il finanziamento a beneficio di Maria Luisa ZAMBRANO, figlia di Giovanna PANI, allo stato, ancora non restituito.


A tale riguardo, si deve rilevare che la difesa ha prodotto 69 fatture passive emesse nei confronti della S.P.E.S. Società Cooperativa ed asseritamente relative alla attivazione del panificio sito in San Nicola (frazione di Ozieri), località Sas Pedras Frittas, per il pagamento dei relativi costi per un totale di 400 mila/euro, sostenuti per il periodo dal 28-2-2013 al 5-12-2013.

In merito a tali fatture, è stato effettuato un riscontro formale attraverso un'analisi casuale su n. 8 fornitori, prendendo a base del controllo i documenti recanti gli importi più rilevanti, e i relativi pagamenti.

Da tale controllo, sebbene non siano state riscontrate incongruenze sotto l'aspetto della contabilizzazione e registrazione delle transazioni poste in essere, si ricava che la maggior parte delle fatture, come detto, sono relative a lavori eseguiti prima del contributo della CEI.

I fornitori riscontrati sono i seguenti:

- **CONSULTECNA PREFABBRICATI**: risulta aver emesso n. 3 fatture nel periodo dal 2-4-2-2013 al 22-7-2013, per complessivi **Euro 177.870,00**, tutte pagate attraverso assegni bancari nel periodo dal 5-4-2013 al 30-9-2013;
- **ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.**: risulta aver emesso la fattura n. 8011528585 del 25-6-2013 di Euro 8.409,00, pagata con bonifico bancario l'11-6-2013;
- **IMPRESA EDILE MANEA IONEL**: risulta aver emesso n. 3 fatture nel periodo dall'1-6-2013 al 26-7-2013, per complessivi Euro 11.725,07, pagate con bonifici nel periodo dal 5-6-2013 al 29-10-2013;
- **ITALCEMENTI**: risulta aver emesso n. 4 fatture nel periodo dal 28-2-2013 al 31-7-2013, per un importo complessivo di Euro 29.188,33, pagate con bonifici bancari nel periodo dal 23-4-2013 al 6-11-2013;



Raffaele

- **PABA S.R.L.:** risulta aver emesso n. 2 fatture in data 7 e 21-5-2013 per complessivi Euro 13.189,00, pagate con bonifici bancari nel periodo dall'8-5-2013 al 10-9-2013;
- **SALARIS Cristiano:** risulta aver emesso n. 3 fatture nel periodo dal 30-5-2013 al 4-12-2013, per complessivi Euro 36.700,00, di cui 2 fatture pagate con bonifici bancari l'11-6-2013 e 22-7-2013, la terza fattura pagata con assegno bancario in data 15-1-2014;
- **STASSI STEFANO:** risulta aver emesso n. 3 fatture nel periodo dal 12-6-2013 all'1-8-2013, per Euro 4.700,00, pagate con bonifici bancari nel periodo dal 12-6-2013 al 30-10-2013;
- **Ing. Gian Michele TEDDE:** risulta aver emesso n. 3 fatture nel periodo dal 26-4-2013 al 30-10-2013, per Euro 11.355,46, pagate on bonifici bancari nel periodo dal 27-9-2013 al 19-12-2013.

Gli unici pagamenti che potrebbero rientrare nell'ambito del contributo erogato dalla C.E.I., dopo il 6-12-2013, risultano essere quelli afferenti ai seguenti fornitori:

- a. **SALARIS Cristiano**, relativamente alla fattura n. 16 del 4-12-2013 di Euro 14.640,00, pagata il 15-1-2014;
- b. **Ing. Gian Michele TEDDE**, riguardante la fattura n. 22 del 30-10-2013 di Euro 1.579,09, pagata con bonifico bancario il 19-12-2013.

La principale discordanza, dunque, è costituita dal fatto che il contributo di 300 mila/euro proveniente dalla C.E.I., avente quale causale il progetto "con le mani degli ultimi" risulta accreditato sul c/c n. 1000/60478 solo in data 6-12-2013, ossia il giorno successivo alla ricezione dell'ultima fattura – per l'anno 2013 - da parte della S.P.E.S. Cooperativa, per attività verosimilmente riferibili al progetto.

Pertanto, le risorse finanziarie utilizzate per saldare le fatture in argomento sono parte di una provvista posta nelle disponibilità della S.P.E.S. sempre attraverso il c/c n. 1000/60478, in epoca antecedente all'accreditamento del contributo C.E.I. e non possono, in alcun modo essere ad esso riferibili.

Dalla documentazione contabile relativa al c/c n. 1000/60478 acquisita, infatti, è emerso che lo stesso, escludendo i contributi in argomento, registrava nel periodo in esame ingenti entrate; pertanto, la provvista necessaria per questo versamento è senz'altro derivata da altre fonti di approvvigionamento, gran parte delle quali rivenienti da contribuzioni pubbliche nel settore dell'accoglimento di cittadini stranieri e profughi.

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	ACCREDITI
-----------------	-------------	-------------	-----------

Riforma

26.03.2013	26.03.2013	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: PREFETTO COD. DISP.: 0613032609008064 CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. /BENEF/CONVENZIONE INIZIATIVE ACCOGLIENZA DEI CITTADINI STRANIERI OP CM 393-2001 FEBBRAIO 2013 O.P.N. BENEF.: CARITAS DIOCESANA OZIERI	11.550,00
26.03.2013	26.03.2013	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: PREFETTO COD. DISP.: 0613032609008065 CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. /BENEF/CONVENZIONE INIZIATIVE ACCOGLIENZA DEI CITTADINI STRANIERI OP CM 393-2001 GENNAIO 2013 O.P.N. 0 BENEF.: CARITAS DIOCESANA OZIERI	17.360,00
08.04.2013	08.04.2013	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: SOGG.ATT.SARDEGNA- OPCM 3933- 11 COD. DISP.: 0613040809781216 CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. /BENEF/ACCOGLIENZA PROFUGHI OTT NOV 2012 O.P.N. 0000018 CS 05608 BENEF.: CARITAS DIOCESANA DI OZIERI	41.175,00
10.06.2013	10.06.2013	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: SOGG.ATT.SARDEGNA- OPCM 3933- 11 COD. DISP.: 0613061014866429 CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. /BENEF/CONTRIBUTO ACCOGLIENZA PROFUGHI E MIGRANTI MESE DI DICEMBRE 2 012 O.P.N. 0000029 CS 05608 BENEF.: CARITAS DIOCESANA DI OZIERI BIC. ORD.: BITAITRXXX	20.925,00
23.07.2013	23.07.2013	Accredito contanti EFFETTUATO PRESSO:BANCA BCS 09428	23.450,00
24.07.2013	24.07.2013	Accredito contanti EFFETTUATO PRESSO:BANCA BCS 09428	6.500,00

R. Farnetti

03.10.2013	03.10.2013	Bonifico n. 063234008495510 Disposto da: CARITAS ITALIANA PROG.238 2012- PRIMA QUOTA COORD. ORIGINALI CAB (01600) CONTO (100000060478) ABI DEST : 3359 CAB: 1600 CRO: 0 DATA ORDINE: 20131003 BENEF: CARITAS DI OZIERI	30.000,00
17.10.2013	21.10.2013	Accredito AB altra banca s/piazza EFFETTUATO PRESSO:BANCA BCS 09428	15.231,00
Totale			166.191,00

Tabella 5: entrate sul c/c n. 1000/60478

In sostanza, si può affermare che i lavori di ristrutturazione del panificio non sono stati finanziati alla S.P.E.S. Cooperativa attraverso i fondi della C.E.I., bensì con altre fonti.

Le considerazioni svolte dalla difesa in merito alla destinazione dei fondi della Segreteria di Stato e della C.E.I., dunque, oltre che destituite di fondamento inducono ad ulteriori approfondimenti, considerato che, come riportato nella tabella che precede, il panificio, piuttosto che con i fondi della C.E.I. risulta essere stato finanziato mediante differenti provviste, sempre a destinazione vincolata, mentre le somme della C.E.I. sono state impiegate per altri scopi, tra i quali, ad esempio, il finanziamento a Maria Luisa ZAMBRANO, o, come si descriverà più avanti, per il pagamento - mediante assegno bancario - di 50 mila/euro in favore di S.E.R. Giovanni Angelo BECCIU, a titolo di parziale ristoro del prestito dallo stesso erogato in data 24-6-2013 già descritto al capitolo 4 della presente richiesta.

Sempre a proposito del rendiconto riepilogativo redatto da Antonino BECCIU a beneficio della Caritas Diocesana nella persona di Don Mario CURZU, prodotto dalla difesa si deve osservare come siano emerse significative discrasie tra l'effettivo destinatario delle somme e la causale per la quale le stesse erano state elargite.

Nel merito, infatti, oltre alle anomalie riscontrate in relazione alle fatture allegate, in esito all'esame delle movimentazioni bancarie effettuato dal Corpo della Gendarmeria, incrociando i bonifici contabilizzati in uscita sul c/c n. 1000/60478 con i relativi accreditamenti sul c/c n. 1000/7092 (intestato alla S.P.E.S. Cooperativa sociale di Ozieri), si rileva un evidente disallineamento tra le causali dichiarate da Antonino BECCIU nel prospetto in parola e quelle effettivamente registrate sui bonifici.

R. G. G. G.
117

Infatti, eccezion fatta per l'operazione del 23-4-2013 di importo pari a 44 mila/euro, nessuno dei successivi importi viene qualificato come "contributo" elargito dalla Caritas, e ciò si evince dalle causali utilizzate per i bonifici che riportano il termine **PRESTITO** e non **CONTRIBUTO** (giustificativo che invece, come detto, viene utilizzato per l'operazione dei 44 mila/euro).

Ulteriore disallineamento può essere riscontrato nelle causali riportate in riferimento all'operazione avvenuta in data 5-12-2013, di 15 mila/euro.


Mentre dall'e/c del c/c n. 1000/60478 (Diocesi-Caritas-S.P.E.S.) viene riportata la causale "Bonifico disposto da Diocesi di Ozieri - Beneficiari diversi", nell'e/c del c/c n. 1000/7092 (SPES), viene riportata la causale "Bonifico a vostro favore da Diocesi di Ozieri Prestito".

Risulta evidente, dunque, che dei diversi contributi ricevuti dalla cooperativa S.P.E.S., rispettivamente da S.E.R. Giovanni Angelo BECCIU in data 24-6-2013 per un importo di 100 mila/euro; di 300 mila/euro in data 6-12-2013 e di ulteriori 300 mila/euro in data 21-1-2015 dalla C.E.I., per un importo complessivo di 700 mila/euro - importo rendicontato attraverso i menzionati prospetti riepilogativi prodotti da Antonino BECCIU - in realtà, la difesa di S.E.R. Giovanni Angelo BECCIU, sulla base della documentazione contabile prodotta dalla Cooperativa S.P.E.S. è stata in grado di dimostrare l'impiego solo di parte di questa liquidità, poiché i costi connessi alle operazioni d'apertura del panificio risalenti al 2013, sono antecedenti alla contabilizzazione del primo dei due contributi straordinari erogati dalla C.E.I.

A tale riguardo, peraltro, si deve osservare come le vicende del contributo in questione si intreccino con quelle del finanziamento acceso da S.E.R. Giovanni Angelo BECCIU presso IOR.

Come accennato con riferimento alle modalità di apertura ed estinzione del finanziamento in questione questo Ufficio, all'esito degli accertamenti compiuti dal Corpo della Gendarmeria ha ritenuto di aprire un autonomo fascicolo.

Non si può, tuttavia, non evidenziare sin da ora che il menzionato assegno bancario di 50 mila/euro, tratto in data 17-1-2014 da Antonino BECCIU sul c/c promiscuo n.1000/60478 e destinato, come detto, a rimborsare parte del finanziamento ricevuto da S.E.R. Giovanni Angelo BECCIU in data 24-6-2013, di cui si è riferito al capitolo 4. Della presente, abbia trovato copertura proprio grazie alle disponibilità provenienti dalla C.E.I.



Anche con riferimento al versamento eseguito in data 21-1-2015 sono emerse alcune anomalie.

Va anzitutto osservato che il versamento in esame risulta dalla “contabile riepilogativa bonifici e pagamenti”, riferibile al c/c 1000/60478, Diocesi di Ozieri Caritas Diocesana Ozieri c/o S.P.E.S. Società Cooperativa Vicolo Brigata Sassari, 2 07014 Ozieri SS, che riporta l’operazione di bonifico n. 001009290, di importo pari a 300 mila/euro disposta in data 21-1-2015 dalla C.E.I. Conferenza Episcopale Italiana a favore di Caritas Diocesana di Ozieri da vincolarsi in favore del progetto “con le mani degli ultimi” Coop. Soc. SPES.

Il versamento era stato richiesto a seguito della distruzione del panificio a causa di un incendio.


A tale riguardo la difesa di S.E.R. Giovanni Angelo BECCIU con la memoria 22-7-2021 ha evidenziato che la contribuzione straordinaria di 300 mila/euro concernente la ricostruzione dell’attività panificatoria, andata distrutta dopo l’incendio del 15-9-2014, origina dalla richiesta indirizzata da S.E. Mons. Sebastiano SANGUINETTI, Vescovo *pro tempore* di Ozieri, a Mons. Rocco PENNACCHIO, economo C.E.I., il 17-12-2014.

Il dato che balza evidente dall’esame della documentazione contabile acquisita è costituito dal fatto che l’operazione di accredito della somma sul c/c 1000/60478, ha consentito che il rapporto su menzionato, unitamente alla precedente elargizione della C.E.I., risalente al 2013 (con l’esclusione della donazione effettuata da S.E.R. Giovanni Angelo BECCIU di 100 mila/euro), non registrasse un saldo contabile negativo pari a 109 mila/euro al 21-1-2015.

Non può, pertanto, passare inosservato il fatto che, ove non vi fossero state le elargizioni C.E.I., nonostante le ingenti e ulteriori entrate contabilizzate nel periodo in questione sul c/c n. 1000/60478, il prestito personale concesso alla sig. Maria Luisa ZAMBRANO non sarebbe stato possibile giacché il rapporto bancario di che trattasi, alla data del 21-1-2015, sarebbe stato incapiente.

Benché anche con riferimento a tali profili vi sarebbero molteplici considerazioni da svolgere (e, come detto, su di essi sono in effetti in corso ulteriori approfondimenti), con esclusivo riguardo alle somme provenienti dalla Segreteria di Stato questo Ufficio ha ritenuto di ipotizzare il reato di peculato in quanto, solo con riferimento alle risorse gestite da questa Istituzione S.E.R. Giovanni Angelo BECCIU godeva di un potere sulla cosa corrispondente a quello richiesto per poter configurare il delitto non ritenendo di poter ravvisare, nel ‘caldeggiamento’ operato dal Cardinale un profilo di responsabilità.

R. Faustini



119

8. Sintesi. La consapevolezza di S.E.R. Angelo BECCIU

Alla luce di quanto precede a parere di questo Ufficio nei fatti per come ricostruiti si ravvisa, con riferimento ai due versamenti di 25 mila/euro e di 100 mila/euro e effettuati in data 24-2-2015 e 13-4-2018 rispettivamente con le causali “sussidio” e “sostegno alle diverse attività caritative dell’ente” il reato di peculato.

Quanto sin qui descritto delinea infatti i tratti di un vero e proprio sistema mediante il quale, attraverso l’utilizzo del c/c n. 1000/60478 (promiscuo), di fatto, veniva garantito che gli accreditamenti delle somme percepite a titolo di sussidio, tra gli altri, dalla SdS, divenissero parte della giacenza attiva di un conto corrente fuori bilancio e, pertanto, occultato alla Diocesi (c/c n. 1000/60478, promiscuo, appunto) in tal modo giungendo nelle dirette disponibilità, tra gli altri, di Antonino BECCIU, delegato ad operare liberamente sulla relazione bancaria in argomento.

Tali risorse, o parte di esse, inoltre, hanno certamente prodotto beneficio alla Cooperativa S.P.E.S., la quale, attraverso una sorta di triangolazione, è risultata essere destinataria di ripetuti accrediti, periodicamente elargiti sotto forma di prestiti e in base alle esigenze del momento, sul c/c n. 1000/7092 (anch’esso acceso presso Intesa Sanpaolo), ossia, nelle casse della Cooperativa S.P.E.S. medesima (il cui amministratore è Antonino BECCIU).

Con la memoria del 24-2-2021, presentata a quest’Ufficio dallo studio legale Viglione, la difesa di S.E.R. Giovanni Angelo BECCIU, ha affermato che:

- «non esistono rimesse aventi quella destinazione bancaria»;
- che il bonifico di 100 mila /euro in favore della CARITAS di Ozieri aveva come causale «Sostegno alle diverse attività caritative dell’ente»;
- «nessun bonifico in favore di S.P.E.S., dunque, né, tantomeno, in favore del fratello di Sua Eminenza, ma una erogazione caritatevole in favore di un ente ampiamente noto e positivamente conosciuto, con causale che rispecchia appieno le finalità istituzionali di carità e, quindi, nella piena potestà dispositiva della Segreteria di Stato, come, peraltro, ricorda la delega di funzioni di cui fu titolare Sua Eminenza».

Alla citata memoria, come già ricordato, sono allegate le dichiarazioni di S.E. Mons. MELIS, Vescovo di Ozieri, il quale ha asserito che la somma ricevuta dalla Segreteria di Stato in data 13-4-2018 non è mai stata movimentata dal conto CARITAS, così come quelle della Sig.ra Giovanna PANI, la quale ha ribadito che la somma sarebbe tuttora giacente sul conto corrente beneficiario e non ancora impiegata per le finalità istituzionali dell’ente.

Quanto, poi, al versamento di 25 mila/euro la difesa di S.E.R. Giovanni Angelo BECCIU ha confermato come la somma in questione sia stata utilizzata per l'acquisto di un macchinario impiegato nel panificio.


Come osservato, nonostante le contrarie dichiarazioni rese da S.E. Mons. MELIS e da Giovanna PANI, gli accertamenti eseguiti dal Corpo della Gendarmeria, hanno messo in luce che, al pari del sussidio percepito in data 24-2-2015, anche l'importo ricevuto in data 13-4-2018, o parte di esso, sul conto corrente n. 1000/60478, per il principio della confusione della liquidità in cassa, è stato verosimilmente impiegato nei periodi immediatamente successivi alla data di accredito (a titolo esemplificativo si rammentano i prelievi di denaro contante effettuati da Antonino BECCIU, di cui già si è parlato), a nulla rilevando l'ammontare della effettiva liquidità giacente in cassa, benché pari o superiore alla somma in argomento.

Quindi, con riferimento a quest'ultima operazione (del 13-4-2018), l'affermazione secondo cui la somma in oggetto sia ancora depositata, così come contenuto nelle dichiarazioni di S.E. Mons. Corrado MELIS, non trova conferma, attesa la continua movimentazione del conto corrente in questione.

Ciò considerato, sebbene la promiscuità delle somme e la fungibilità del denaro in sé, renda difficile stabilire con certezza l'impiego di detti capitali, si può affermare che i sussidi erogati dalla SdS, una volta divenuti parte integrante della giacenza attiva del conto corrente n. 1000/60478, fin dalla data del loro accredito, hanno di fatto recato un indiscusso vantaggio a coloro i quali li amministravano fuori dalla contabilità Diocesana, tra gli altri, Antonino BECCIU.

I predetti importi, o parte di essi, non solo sono stati verosimilmente in larga parte utilizzati, sono stati altresì impiegati per finalità diverse da quelle caritatevoli previste; tra l'altro, destinati a finanziare i familiari di S.E.R. Giovanni Angelo BECCIU, in particolare il fratello Antonino, e, indirettamente, mediante ripetuti prestiti a valere sul conto corrente n.1000/60478 (che sin dall'accensione, è stato utilizzato come mero conto di transito) la Società Cooperativa S.P.E.S. la quale, a sua volta, ha esercitato attività commerciale che, in parte (come nel caso dell'acquisto delle spianate per i poveri), sono state fatturate proprio alla Diocesi.

A parere di questo Ufficio, l'elemento materiale del reato si è perfezionato nel momento in cui, diversamente da quanto indicato nelle causali dei pagamenti, le somme di denaro provenienti dalla Segreteria di Stato sono state versate sul più volte richiamato c/c n. 1000/60478 che, sebbene formalmente intestato alla Diocesi di Ozieri, era, ed è, di fatto, un conto riferibile ad Antonino BECCIU e alla della Cooperativa S.P.E.S. come si deduce dal fatto che esso, sin dalla sua apertura era


121

stato intestato alla “*Diocesi di Ozieri Caritas Diocesana di Ozieri c/o S.P.E.S. società cooperativa a r.l.*”.

In altri termini, la condotta incriminata, non è da ravvisarsi nel fatto che tali somme di denaro siano o non siano ancora disponibili ovvero che esse siano state utilizzate per finalità sociali della cooperativa, ma nel fatto che il soggetto qualificato non ha amministrato le somme a lui affidate con imparzialità, ovvero sfruttando la sua posizione, ha avvantaggiato illecitamente un terzo soggetto che, nel caso concreto è il proprio fratello Antonino. Trattasi, inoltre, di un reato istantaneo in quanto il momento di consumazione avviene nello stesso istante in cui l'agente che, per ragioni del suo ufficio o servizio, dispone delle risorse finanziarie, agisce come se ne fosse proprietario a tutti gli effetti (*uti dominus*).


Non si può dimenticare, inoltre, a tale proposito, che Don Mario CURZU (che, come detto, pur senza averne i poteri, con lettera 1-7-2011 diretta a BANCA PROSSIMA di Sassari aveva delegato ad operare sul c/c 1000/60478, il sig. Antonino BECCIU), Giovanna PANI (vicedirettore della Caritas Diocesana di Ozieri, anch'essa delegata ad operare sul conto da Don Mario CURZU) e Maria Luisa ZAMBRANO, destinataria di alcune somme rivenienti dal c/c 1000/60478, dagli accertamenti del Corpo della Gendarmeria, sono risultate essere persone legate da vincoli di parentela con i fratelli BECCIU.

Sempre dagli accertamenti di PG, infatti, è emerso che il Rev.do Mario CURZU è cugino di primo grado con i fratelli BECCIU.

Poiché la Diocesi costituisce la struttura costituzionale fondamentale della Chiesa ed ai vescovi spetta il governo della stessa con potestà ordinaria propria ed immediata (can.381, par. 1), è evidente come l'aver sottratto al controllo della Diocesi la gestione dei fondi, in quanto solo formalmente ad essa destinati, ha determinato la distrazione, *ab origine*, di quei fondi dallo scopo istituzionale.

Non si comprende, d'altronde, perché, nonostante l'esistenza di altri conti che, pure, avrebbero potuto essere utilizzati per ricevere le contribuzioni, alcuni dei quali, come ad esempio il n. 14742 (intestato Diocesi di Ozieri - Caritas) e il n. 20724 (intestato Diocesi di Ozieri - Interventi Caritativi) accesi presso il BANCO DI SARDEGNA, preminentemente destinati a scopi caritatevoli, l'Em.mo porporato abbia inteso destinare complessivamente 125 mila/euro proprio sul c/c n. 1000/60478 in argomento.

Si deve rammentare che secondo un indirizzo giurisprudenziale formatosi in sede di legittimità della Corte di cassazione italiana «nel peculato per distrazione il danaro o la cosa viene sottratta alla sua legale destinazione per essere rivolto a un fine diverso



e incompatibile con essa, per un profitto proprio o altrui» [Cass. pen., Sez. VI, 10/01/1985, n. 3879].

Ebbene, la sottrazione dei fondi in esame dalla contabilità della Diocesi e la loro gestione in violazione della disciplina amministrativa prevista dal diritto canonico, significa aver in concreto impedito, da un lato, a quelle risorse di essere impiegate nelle attività della chiesa particolare e, dall'altro, un qualsivoglia controllo da parte della Segreteria di Stato sulla reale destinazione delle somme che, come visto, sono 'uscite' con un vincolo di destinazione peculiare: "sussidio" "sostegno alle diverse attività caritative dell'ente".

A tale riguardo, si è già detto come a nulla vale constatare che la cooperativa sociale svolga attività che perseguono scopi coincidenti con quelli della Diocesi.


A parte che le liquidità pervenute sul conto n. 1000/60478 non sono state tutte impiegate, come visto, nella realizzazione di progetti a vocazione sociale (il conto citato è servito anche per finanziare l'acquisto dell'immobile della ZAMBRANO), la cooperativa sociale origina per legge dalla necessità di proteggere persone svantaggiate sicché è nella natura delle cose che in concreto si possa constatare una coincidenza di scopi.

Il punto che, a parere di questo Ufficio, assume valenza determinante e che la difesa di S.E.R. Giovanni Angelo BECCIU non sembra affrontare, è costituito dal fatto che anche nella gestione delle opere caritatevoli devono essere rispettate le procedure previste dalle norme di diritto canonico al fine di evitare, anche in questi settori, manovre elusive dei principi di trasparenza.

Si rammenta che Mons. Alberto PERLASCA ha spiegato come fu proprio lui a spingere S.E.R. Giovanni Angelo BECCIU a trovare una soluzione per trasferire alla Diocesi di Ozieri le somme di denaro senza correre il rischio di essere controllati dalle autorità di vigilanza.

Dagli elementi acquisiti nel corso delle indagini emerge anche la piena consapevolezza di S.E.R. Giovanni Angelo BECCIU circa la gestione 'separata' del conto 1000/60478.

Anzitutto è significativo che l'ultimo bonifico di 100 mila/euro disposto in favore del conto della S.P.E.S. è stato eseguito dall'allora Sostituto appena un mese prima della sua nomina a Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi e, dunque, poco prima di abbandonare l'Ufficio che gli consentiva di gestire le finanze della Segreteria di Stato.


R. Fantu' 123


A quanto riferito da S.E. Mons. Corrado MELIS la somma in questione non sarebbe nemmeno stata necessaria per un sostegno alle diverse attività caritative dell'ente ma per la realizzazione in futuro (trattandosi, allo stato, di un progetto del tutto embrionale) di un Centro Polivalente e pare fin troppo singolare la circostanza che, proprio immediatamente prima di essere destinato ad altro incarico, S.E.R. Giovanni Angelo BECCIU abbia eseguito il versamento di cui si tratta che, evidentemente, dopo difficilmente avrebbe potuto far ottenere alla cooperativa gestita dal fratello.

Non va, poi, sottovalutata la procedura adottata nella descrizione delle causali dei bonifici di che trattasi, quali ad esempio “Sostegno alle diverse attività caritative dell'ente”, che, come detto, ha permesso di ridurre sensibilmente il rischio, nei confronti del beneficiario formale (ossia la Caritas diocesana di Ozieri) dei sussidi in argomento, di essere sottoposti ai consueti controlli bancari previsti dalle normative vigenti, da parte degli organismi preposti alla sorveglianza finanziaria.

La piena consapevolezza in capo a S.E.R. Giovanni Angelo BECCIU della gestione extracontabile del c/c 1000/60478 emerge, poi, in maniera incontrovertibile anche alla luce dei seguenti elementi già evidenziati nel corso della ricostruzione dei vari flussi finanziari.

Si deve ricordare che l'Em.mo Porporato, nella propria qualità di Sostituto per gli Affari Generali della SdS, già nel 2013, ossia nel pieno delle attività afferenti alla ristrutturazione del panificio ad opera della Cooperativa S.P.E.S., aveva alimentato il conto in questione ricorrendo ad un finanziamento erogato da IOR, ben conoscendo che tale conto corrente non era nella disponibilità della Diocesi bensì in quella, tra gli altri, di Antonino BECCIU e, indirettamente, della S.P.E.S. cooperativa (per il tramite del suo rappresentante legale: Antonino BECCIU), soprattutto se si considera che, come ricostruito, attraverso lo stesso c/c è avvenuto, in una fase di poco successiva, il parziale ristoro del finanziamento, mediante assegno bancario firmato da Antonino BECCIU, e, come detto, coperto con parte della provvista riveniente dal primo dei due contributi straordinari erogati dalla C.E.I., per i quali lo stesso S.E.R. Giovanni Angelo BECCIU aveva interceduto.

S.E.R. Giovanni Angelo BECCIU, inoltre, sempre nella propria veste di Sostituto della SdS si è speso, personalmente e attraverso il proprio segretario del tempo Rev.do Mons. Mauro CARLINO, appoggiando e sostenendo presso l'Economo *pro-tempore* della C.E.I., Rev.do Mons. Rocco PENNACCHIO, la richiesta presentata dall'allora Amministratore Apostolico di Ozieri, S.E. Mons. Sebastiano SANGUINETTI alla Conferenza Episcopale Italiana per un contributo straordinario in favore della Cooperativa S.P.E.S. (cfr. lettera SANGUINETTI a CROCIATA del 27-6-2013 ed e-mail Card. BECCIU a PENNACCHIO 18-7-2013).



R. Faustina

Nell'occasione, la C.E.I., che annualmente finanzia le attività Diocesane e delle Caritas a livello nazionale con i proventi della raccolta 8x1000, fu richiesta di elargire, in poco più di un anno solare, n. 2 (due) contributi economici straordinari in favore della Cooperativa S.P.E.S. – per il tramite della Caritas Diocesana - per spese afferenti alla creazione, prima, e alla ristrutturazione, poi, di un panificio di proprietà della medesima cooperativa S.P.E.S.


Sebbene detti contributi siano stati richiesti - ed elargiti - in favore della Cooperativa S.P.E.S., per il tramite della Caritas Diocesana, le erogazioni in questione (300 mila/euro + 300 mila/euro) furono accreditate dalla Conferenza dei Vescovi italiani, non già su un conto corrente ove abitualmente la C.E.I. inviava le contribuzioni ordinarie afferenti alle donazioni dell'8x1000, bensì sul c/c promiscuo n. 1000/60478.

Risulta evidente, dunque, che l'intervento operato da S.E.R. Giovanni Angelo BECCIU, allora Sostituto della Segreteria di Stato, è risultato determinante nell'assicurare un conferimento di capitali in via preferenziale, e nel facilitare l'assegnazione dei contributi emessi, in un primo tempo dallo IOR e dalla C.E.I. e successivamente dalla Segreteria di Stato, formalmente in favore della Caritas Diocesana di Ozieri ma, di fatto, a vantaggio del proprio fratello, di altri congiunti e della cooperativa S.P.E.S.

In data 25-9-2020 S.E.R. Giovanni Angelo BECCIU, in occasione della nota conferenza stampa, del resto, nel confermare la circostanza dell'invio di un sussidio pari a **100 mila/euro** (da ricondurre – per quanto detto – a quelli documentati dal bonifico emesso in data 13-4-2018), soggiungeva che si era trattato di una singola elargizione avvenuta a sostegno della propria Diocesi d'origine, gravata da problematiche sociali quali disoccupazione e povertà.

Tale affermazione, a seguito degli accertamenti esperiti dal Corpo della Gendarmeria, non ha trovato riscontro considerato che la Segreteria di Stato, nella persona del Sostituto *pro tempore* S.E.R. Giovanni Angelo BECCIU, diversamente da quanto pubblicamente dichiarato, ha effettuato donativi ammontanti **complessivamente a 125 mila/euro** e che, detto importo, non ha in alcun modo giovato alla diocesi di Ozieri, essendo stato destinato sul conto corrente n. 1000/60478 e, pertanto, a vantaggio del fratello Antonino BECCIU e della cooperativa S.P.E.S.

Stando alle dichiarazioni rese nella propria memoria da Mons. Alberto PERLASCA, scopo principale dei sussidi in argomento, **era quello di favorire direttamente la Cooperativa S.P.E.S.** (di Antonino BECCIU), entità giuridica di cui il Rev.do Mons. Alberto PERLASCA non conosceva né la compagine societaria né le



R. Favetti

specifiche attività. Infatti lo stesso prelado, in uno dei passaggi della memoria difensiva, ha tenuto a precisare quanto segue:

“Preciso che io non sapevo assolutamente né di che cooperativa si trattasse; né cosa questa cooperativa facesse...; né che c’era di mezzo il fratello...”.


L’esito degli accertamenti bancari ha, di fatto, confermato come, con l’ausilio della provata influenza del ruolo istituzionale di S.E.R. Giovanni Angelo BECCIU, per il tramite della Caritas di Ozieri, Antonino BECCIU e la Cooperativa S.P.E.S. abbiano ottenuto arbitrarie agevolazioni attraverso l’assegnazione di contributi/sussidi erogati tanto dalla C.E.I., tanto dalla Segreteria di Stato, con l’innegabile scopo di recare un indebito vantaggio economico ad Antonino BECCIU e favorire le attività commerciali della cooperativa S.P.E.S., con risorse finanziarie della Santa Sede.

Ciò è reso ancor più evidente dalle circostanze temporali nelle quali, i predetti contributi sono stati erogati: circostanze coincidenti con i periodi di maggior pressione economica in capo alla cooperativa S.P.E.S.

S.E.R. Giovanni Angelo BECCIU, infatti, manda personalmente, ovvero intercede affinché giungano, sussidi e finanziamenti sull’ormai noto c/c n. 1000/60478, **formalmente** intestato alla Diocesi/Caritas, ma il cui beneficiario effettivo è Antonino BECCIU e la S.P.E.S. cooperativa.

Il rapporto in argomento, come osservato, aperto senza alcuna autorizzazione del Vescovo dal sodalizio Antonino BECCIU – Giovanna PANI – Rev.do Mario CURZU, sin dalla sua apertura è stato di fatto utilizzato come conto corrente di transito, nel quale venivano raccolte provviste economiche gestite fuori dalla contabilità diocesana che prontamente erano poi destinate a scopi palesemente diversi da quelli caritatevoli: tra gli altri, intermediazioni creditizie, finalizzate a finanziare la cooperativa S.P.E.S., mediante ripetuti prestiti normati da contratti invalidi; l’acquisto di un immobile privato in Roma da parte della Sig.ra Maria Luisa ZAMBRANO; ovvero per spese di varia e non meglio specificata natura (in assenza di rendiconti) effettuate dai gestori del c/c n. 1000/60478.

S.E.R. Giovanni Angelo BECCIU, nell’inviare i contributi per i quali questo Ufficio ha ritenuto di contestare il reato di peculato, anziché dialogare con il Vescovo, all’atto delle erogazioni di che trattasi, inviando le rimesse sui conti Diocesani istituzionalmente dedicati e lasciando allo stesso Ecc.mo Vescovo la facoltà di destinarli, come avrebbe dovuto essere, ha inteso trasferire gli importi proprio sul c/c n. 1000/60478, acceso nelle modalità rappresentate dal proprio cugino e dal fratello e, proprio nei periodi di maggiore necessità economica in capo alla S.P.E.S. Cooperativa.



R. Fontana

Nel 2013, infatti, la S.P.E.S. Cooperativa era intenta a fronteggiare le spese afferenti alla ristrutturazione del panificio; nel 2015, era alle prese con i costi connessi all'avviamento di un nuovo panificio, essendo, il precedente, stato devastato a seguito di un incendio; nel 2018, infine, poco prima di passare ad altro incarico, S.E.R. Giovanni Angelo BECCIU rappresenta a Mons. Alberto PERLASCA la volontà di destinare un ulteriore contributo **in favore della S.P.E.S. Cooperativa e, a tal fine, decide di inviare il versamento di cui si tratta sul conto corrente promiscuo n. 1000/60478, nella consapevolezza che, in tal modo, le rimesse sarebbero certamente giunte nelle disponibilità del fratello Antonino BECCIU e della S.P.E.S. Cooperativa** e che, evidentemente, dopo il proprio trasferimento, difficilmente avrebbe potuto far ottenere altre erogazioni alla cooperativa gestita dal fratello.

Lo stesso dicasi per i sussidi erogati dalla C.E.I., che al pari dei predetti contributi, sono stati provvidenzialmente accordati e concessi nei periodi di maggiore necessità economica, non già in capo alla Diocesi/Caritas, che, come osservato, possedeva al tempo e possiede tuttora un portafoglio titoli del valore di oltre 2,3 mln di euro, bensì in capo alla S.P.E.S. Cooperativa, alle prese con il consolidamento delle proprie attività commerciali.


9. La subornazione

Avuto riguardo al reato di cui all'art. 218 c.p. si deve rammentare che la contestazione origina dalle dichiarazioni rese a questo Ufficio da mons. Alberto PERLASCA e da S.E. Oscar CANTONI.

In data 10-3-2021 perveniva a questo Ufficio, tramite il Corpo della Gendarmeria, una lettera di Mons. Alberto PERLASCA il quale denunciava, sostanzialmente, la gravissima pressione subita da S.E.R. Angelo BECCIU, per il tramite del Vescovo di Como, Sua Eccellenza Oscar CANTONI, per indurlo, paventando condanne per falsa testimonianza, a ritrattare quanto da lui dichiarato ai magistrati nel corso delle precedenti audizioni, sia quale imputato, sia quale testimone.

In data 15-3-2021 si procedeva ad una nuova audizione di Mons. Alberto PERLASCA il quale, oltre a confermare la gravissima pressione ricevuta, per il tramite del suo superiore, da S.E.R. Angelo BECCIU, precisava di essere certo che il Vescovo di Como avesse ricevuto la richiesta del Cardinale:

RISPOSTA: confermo integralmente il contenuto di quanto da me riportato nella lettera del 9-3-2021 e ribadisco che il messaggio che mi è stato fatto pervenire "che se non ritratto io posso essere condannato ad una pena di almeno sei mesi" perché tutto ciò che ho dichiarato è una menzogna.



127

DOMANDA: è certo che il vescovo di Como Sua Eccellenza CANTONI abbia ricevuto quanto a me riferito dal Cardinale BECCIU?

RISPOSTA: non ho motivi di dubitare della sincerità di ciò che Sua Eccellenza CANTONI mi ha riportato.

In data 3-4-2021 questo Ufficio riceveva da SE Oscar CANTONI conferma della circostanza riferita da Mons. Alberto PERLASCA.

Oltre che per le ricadute sulla genuinità della prova, la gravità dell'episodio rileva anche per lo strumento impiegato da SER Angelo BECCIU il quale, al fine di indurre Mons. Alberto PERLASCA a ritrattare le sue dichiarazioni, ha tentato di utilizzare le leve dei doveri di obbedienza gerarchica come ben spiegato da Mons. Alberto PERLASCA:


"Voglio specificare che il Cardinale BECCIU si è rivolto a sua Eccellenza CANTONI perché nei miei confronti esiste un rapporto di tipo gerarchico e di obbedienza ed è proprio per questa ragione che ho ritenuto di informare l'Autorità Giudiziaria di ciò che è successo. Non oso pensare in quale imbarazzo mi sarei trovato laddove Sua Eccellenza CANTONI anziché riportarmi il messaggio proveniente dal Cardinale BECCIU nei termini in cui sono stati da me rappresentati, mi avesse imposto una ritrattazione."

La difesa, con la memoria 23-11-2021 la difesa di S.E.R. Angelo BECCIU ha respinto la contestazione con argomenti di carattere giuridico sostenendo che non si configurerebbe l'ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 218, c.p. perché la falsa testimonianza non è avvenuta, né quella di cui al comma 3, perché la condotta posta in essere dal Cardinale non si sarebbe estrinsecata né attraverso domi o promesse, né attraverso minacce.

L'esame della dichiarazione di mons. Alberto PERLASCA, tuttavia, rende evidente come egli sia stato sottoposto ad un comportamento che non può non essere considerato minatorio.

Anzitutto deve essere osservato che S.E.R. Angelo BECCIU ha coltivato il suo obiettivo di ottenere la ritrattazione delle dichiarazioni agendo sia direttamente, che indirettamente su mons. Alberto PERLASCA.

Direttamente dicendo a mons. PERLASCA che ove costui non avesse ritrattato avrebbe potuto essere condannato ad una pena di almeno sei mesi perché tutto ciò che aveva riferito all'AG era una menzogna.



Indirettamente facendolo contattare dal suo superiore rispetto al quale mons. PERLASCA aveva un vincolo di obbedienza.

Le due azioni, sia singolarmente, sia per il loro combinato effetto, costituiscono un chiaro comportamento intimidatorio teso ad incidere sulla capacità di autodeterminazione del prelado.

S.E.R. Angelo BECCIU allorquando nel 2021 riferiva a mons. PERLASCA di farlo condannare non poteva non comprendere a parere di questo ufficio la gravità delle affermazioni che formulava.

Questo Ufficio, ovviamente, reputa che mons. PERLASCA non abbia affatto detto il falso all'AG e, soprattutto, che S.E.R. Angelo BECCIU, anche alla luce delle evidenze documentali sopra evidenziate, non poteva ignorare come mons. PERLASCA non avesse affatto detto menzogne.


È indubbio come in un contesto del genere, affermare che mons. PERLASCA avrebbe potuto essere condannato ad una pena che S.E.R. BECCIU aveva perfino quantificato, assume il significato della prospettazione allo stesso di una conseguenza ingiusta tenuto conto della correttezza del suo comportamento.

Sono noti gli indirizzi seguiti dalla giurisprudenza che, a tale proposito, ritiene configurabile la minaccia anche solo quando si prospetta la presentazione di una denuncia, di una querela o anche solo di un'azione giudiziaria (quanto, appunto, si traduce in un male ingiusto nel caso di pretestuosità della stessa) quando l'utilità alla quale è orientata l'azione non sia dovuta e l'agente ne sia consapevole [Cass. pen., Sez. II, 18/01/2013, n. 5239].

Anche l'intervento del superiore, nel contesto in esame, assume una evidente valenza intimidatoria.


Si deve ricordare che in contesti di subordinazione gerarchica (come ad esempio quelli tra datore di lavoro e dipendente), la giurisprudenza ritiene sussistente l'elemento costitutivo del reato di estorsione (che con quello in esame condivide l'elemento modale della condotta) nella richiesta, anche qualora priva della esplicita indicazione delle conseguenze derivanti per il caso della sua mancata accettazione, avanzata dal datore di lavoro di corrispondere emolumenti inferiori a quelli spettanti in quanto «anche uno strumento teoricamente legittimo può essere usato per scopi diversi da quelli per cui è apprestato e può integrare, al di là della mera apparenza, una minaccia ingiusta, perché ingiusto è il fine a cui tende, e idonea a condizionare il soggetto passivo» [Cass. pen., Sez. II, 21/09/2007, n. 36642].

R. Fantini



10. Conclusioni

In relazione a quanto precede, pertanto, questo Ufficio ritiene di dover reiterare la richiesta di citazione a giudizio nei confronti di S.E.R. Angelo BECCIU, per i capi ee) e jj); di Cecilia MAROGNA, per il capo hh); della LOGSIC, HUMANITARNE DEJAVNOSTI, D.O.O, per il capo ii); di Fabrizio TIRABASSI, per il capo gg).



Capitolo 6 – Il Fondo Centurion

Sommario: 1. Premessa. – 2. Le convocazioni. – 3. Conclusioni.

1. Premessa

Con il capitolo 6 della richiesta di rinvio a giudizio 30-6-2021 erano state ricostruite le vicende sottese ai capi kk), ll), mm), nn), oo), pp), qq) e rr) con i quali erano stati contestati i reati di truffa, falso materiale, riciclaggio ed autoriciclaggio ad Enrico CRASSO ed alle tre società con le quali egli, nel corso degli anni, aveva gestito gli interessi della Segreteria di Stato: la PRESTIGE FAMILY OFFICE SA, con sede in Lugano alla Via Antonio Fogazzaro n.3, la SOGENEL CAPITAL INVESTMENT, con sede in Lugano alla Via Antonio Fogazzaro 3, e l'HP FINANCE, con sede in Miami, 1395, Brickell Ave, 14° Fl.

Con ordinanza 6-10-2021 il Tribunale, con riferimento a tali vicende, ha restituito gli atti a questo Ufficio in relazione ad Enrico CRASSO, per i capi ll), mm), oo), pp), qq) e ll) ed in relazione a PRESTIGE FAMILY OFFICE SA, SOGENEL CAPITAL INVESTMENT e HP FINANCE, per il capo rr).

2. Le convocazioni

Anche con riferimento ai capi di imputazione che si riferiscono alle vicende trattate nel cap. 6) della richiesta di citazione 30-6-2021, questo Ufficio con due diverse citazioni ha convocato Enrico CRASSO in data 5-11-2021 per comparire, in proprio e nella qualità di legale rappresentante delle tre società, al fine di rendere interrogatorio per il giorno 10-11-2021.

Come riportato *supra* cap. 1), il 5-11-2021 l'avv. Luigi PANELLA ha rappresentato che Enrico CRASSO non si sarebbe presentato all'interrogatorio ed in data 10-11-2021 è stato redatto verbale di mancata presentazione dell'imputato.

Con riferimento alle vicende trattate nel presente capitolo, peraltro, con la già richiamata mail 5-11-2021 con la quale si anticipava la volontà del CRASSO di non presentarsi per rendere interrogatorio, l'avv. Luigi PANELLA ha formulato istanza per acquisire agli atti del presente fascicolo la dichiarazione resa dal suo assistito nell'ambito del proc.n. 2/21 RGP.


Rfam
MA

Sebbene il fascicolo risulti ancora non definito, copia della dichiarazione resa da Enrico CRASSO nel citato procedimento viene acquisita agli atti del presente.

Non essendo emersi fatti ulteriori rispetto a quanto già valutato con la precedente iniziativa, questo Ufficio ritiene di dover ribadire quanto in essa richiesto.

3. Conclusioni

In relazione a quanto precede, pertanto, questo ufficio ritiene di dover ribadire la richiesta di citazione a giudizio nei confronti di Enrico CRASSO in relazione ai capi ll), mm), nn), oo), pp) e qq); di PRESTIGE FAMILY OFFICE SA, SOGENEL CAPITAL INVESTMENT e HP FINANCE, per il capo rr).




R. Farinetti

Richieste

In base a quanto precede questo Ufficio, visti gli artt. 353 e 355 c.p.p., chiede che l'Ill.mo Sig. Presidente voglia emettere decreto di citazione a giudizio nei confronti di:

1. Angelo BECCIU, nato a Pattada (SS) il 2-6-1948 assistito dall'avv. Fabio Viglione e dall'avv. Maria Concetta Marzo, entrambi del Foro di Roma, imputato dei reati di cui ai capi ee) e jj).
2. Mauro CARLINO, nato a Lecce il 26-3-1976, assistito dall'avv. Salvino Mondello e dall'avv. Agnese Camilli Carissimi, entrambi del Foro di Roma, imputato dei reati di cui ai capi u), w), x), y), z) e aa);
3. Enrico CRASSO, nato a Roma il 24-7-1948, assistito dall'avv. Luigi Panella, del Foro di Roma, imputato dei reati di cui ai capi d), n), q), ll), mm), nn), oo) pp), qq);
4. Cecilia MAROGNA, nata a Cagliari il 22-2-1981, assistita dall'avv. Maria Cristina Zanni, del foro di Cagliari, e dall'avv. Fabio Federico, del Foro di Milano, imputata del reato di cui al capo hh);
5. Raffaele MINCIONE, nato a Pomezia (RM) il 10-1-1965, assistito dagli avv.ti Andrea Zappalà, Gian Domenico Caiazza, Ester Molinaro, Claudio Urcioli, tutti del Foro di Roma, imputato dei reati di cui ai capi a), b), c), d), e), f), g), h), i), j);
6. Nicola SQUILLACE, nato a Crotone il 6-8-1964, assistito dall'avv. Domenico Aiello, del Foro di Milano, e dall'avv. Roberto Palombi, del Foro di Roma, imputato dei reati di cui ai capi q), r) ed s)
7. Fabrizio TIRABASSI, nato a Roma il 15-8-1965, assistito dagli avv. Cataldo Intrieri, del Foro di Roma, e dall'avv. Massimo Bassi, del Foro di Milano, imputato dei reati di cui ai capi b), c), d), f), k), m), n), o), p), q), u), w), x), y), z), aa) gg)
8. LOGSIC, HUMANITARNE DEJAVNOSTI, D.O.O., con sede in Dunajska Cesta 51, 1000 Ljubljana (Slovenia), BvD ID SI8338990, assistita dall'avv.


Raffaele Mincione

Fiorino Ruggio del Foro di Lecce e dall'avv. Giuseppe Di Sera del Foro di Milano, imputata del reato di cui al capo ii);

9. PRESTIGE FAMILY OFFICE SA, con sede in Lugano alla Via Antonio Fogazzaro n.3, assistita dall'avv. Luigi Panella del Foro di Roma, imputata del reato di cui al capo rr);

10. SOGENEL CAPITAL INVESTMENT, con sede in Lugano alla Via Antonio Fogazzaro 3, assistita dall'avv. Luigi Panella del Foro di Roma, imputata del reato di cui al capo rr);

11. HP FINANCE, con sede in Miami, 1395, Brickell Ave, 14° Fl, assistita dall'avv. Luigi Panella del Foro di Roma, imputata del reato di cui al capo rr).

Si allega indice del fascicolo degli atti acquisiti successivamente al 30-6-2021 e si chiede che la presente richiesta con gli atti richiamati nel citato indice, sia unita al fascicolo 45-2019 RGP già depositato in cancelleria con la richiesta 30-6-2021.

Persone offese da individuarsi in:

- Segreteria di Stato
- Amministrazione Patrimonio Sede Apostolica
- Istituto per le Opere di Religione
- Autorità Supervisione Informazione Finanziaria

Con osservanza.

Stato della Città del Vaticano, 24-1-2022

Il Promotore di Giustizia
Prof. Gian Piero Milano

Il Promotore di Giustizia Aggiunto f.f.
Prof. Roberto Zannotti

Il Promotore di Giustizia Aggiunto
Prof. Alessandro Diddi

Il Promotore di Giustizia Applicato
Prof. Gianluca Perone



Persone in grado di riferire:

In relazione ai fatti riportati nella presente richiesta, si ribadiscono le richieste istruttoria già avanzate con la precedente datata 30-6-2021 e, nello specifico, si rappresenta che le persone che possono riferire in merito alle singole circostanze sono:

Comm. Stefano DE SANTIS
Vice Isp. Luca BASSETTI
Vice Isp. Domenico DE SALVO
Dott.ssa Arianna MAZZUCA
Vice Isp. Luca DE LEO
Dott. Roberto LOLATO
Avv. Giuseppe POCOBELLI
Mar. Luigi COSI
Mar. Angelo MARTONE
S.E. Rocco PENNACCHIO
Dott. Andrea POZZI
Dott. Carlo BRAVI
Dott. Luciano CAPALDO
dott. Gian Franco MAMMÌ
dott. Carlo FARA

